Costanzi

W

Turno delle Macchie com.li a fuoco

1 Pipiolo
2 Pipiolo
3 Monte Rotondo
4 Monte Rotondo
5 Valle Castiglione
6 Crocicchia
7 Cesarosselli
8 Cesarosselli
9 Cesarosselli
10 Sterpare
11 Valle di Tennoli

L'ultimo taglio del Castagneto Voc.o Valleverde fu eseguito nel mese di Marzo 1816, quindi nel Febbraro 1825

Tagli eseguiti nelle Macchie a Fornaci

Monterotondo 1824-25-26 Scade nel 1832
Valle di Cittaconca 1825-26-27, ricade nel 1833
Cimacesarosselli 1818-19-20 ricade nel 1830
Cubrelle 1818-19-20 ricade nel 1829 vend.
Pogarello 1822-23-24, ricade nel 1830
Lamata 1822-23-24 ricade nel 1830
Pierca 1827-28-29, ricade nel 1835.

Come sopra si è rilevato notato nella Copertura delle Statute di Monticelli dato dal Sig.r Luigi Simelli al Sig.r Orion Giuseppe Rotelli 17 Luglio 1836 da rimettersi dietro richiesta fattane dall'Eccelso Ministero dell'Interno

Nota delle macchie a formare

1. monte Rotondo è tagliato
2. Subbiette è tagliato
3. Cimarofolle è tagliato
4. Pieve è tagliato

macchie da tagliarsi a formare

1. Bogaretto è tra Solicciano morto
2. Collordone
3. Lamati

Benedetto XIV.

Li Statuti e Consuetudini si osservino
Nonostante rispetto ai danni, che più
chiamano semplici, cioè dolosi
degli animali, e loro custodi
senza dolo, ne colpa, ne pena, nel
presente di alcun'uomo
Nonostante rispetto ai
danni studiosi, cioè dolosi
degli animali non custoditi per
loro custodi senza dolo, quanto
per colpa, e negligenza
degli Uomini. =

La suddetta disposizione riguarda la pertinenza
della Giudicatura ai Magistrati,
piuttosto che ai Governi Locali

Gio Battista Fernari mare. Stronca

STATUTO
DELLA TERRA
DI STRONCONE

Per ordine della Sac. Consulta, e di Monsig. Illmo Pietro Santi Butii Governator Generale di Sabina, & ad istanza della Communità compilato dal Dott: Girolamo Frediani Luccheſe Commiſſario di detta Terra l'Anno dell'Univerſal Giubileo 1700.

COMUNE DI STRONCONE

D E D I C A T O

A DIO SOM Mo Legislatore,
ALLA santiſſima VERGINE
MARIA, ALLI SANTI MICHEL'
ARCANGELO, NICOLÒ, ANTIMO,
ROCCO, BIAGIO
SEBASTIANO, ANTONIO Abb., ANTONIO
DA PADOVA, et AL B. ANTONIO da Stronc
Protettori della medesima Terra, et
Al Patriarca S. DOMENICO Protettore speciale
di detto Commissario

In Terni, Nella Stamperia di Nicolo Silvestri = Con licenza de' Sup.ri 1707

PROEMIO

Gl'Abitanti dell'Antica Terra di Stroncone trà li Popoli dell'Umbria di nõ minor rinomati, essendosi regolati fino à questi tempi, parte con le disposition delle Leggi Civili, e parte con alcune consuetudini delli loro Antenati à Posteri deriuate, sono in tal modo uissuti con buon regolamento, mà non senza qualche sconcerto in alcuni casi, che richiedeuano più stabile fondamento di giustitia; poiche le loro particolari costumanze, come appoggiate ad una semplice traditione, e questa, ò uariata, ò non bene espressa alli Commissarij estranei, non potevano produrre se non confusioni nel Governo, multiplicità di liti ben longhe, e dispendiose à Litiganti, come chiaramente l'hà dimostrato l'esperienza in molti casi. Fù anco nelli tempi passati conosciuto questo disordine, al quale volendosi rimediare, tanto con rimover gl'Abusi, quanto con dilucidare ciò, che vi era d'ambiguo, fù ordinato, che discusse prima le materie, si compilassero poi esattamente, e regolatamente in un corpo ben disposto a ricever in fine l'autorità di Legge Municipale.

Fù dunque dato principio all'opera, la quale poi non proseguita restò così informe allo scuro. La Communità però intenta sempre al ben publico fece nel scorso 1699. premurose istanze a Monsig. Illmo Pietro Santi Butii Governatore Generale di Sabina, che si compiacesse d'ordinare il proseguimento dell'intermesso Statuto, ma essendosi poi considerato dal Consiglio, che anco quel primo Abozzo non era fatto coll'ordine dovuto, & era bisognoso di correttione, decretò, che se gli dasse nuovo principio, accio che fosse opera intiera d'una sola mano. Onde Monsig. Governatore sudetto, che con zelo, & attentione incomparabile promuove tutto ciò, che può conferire al buon Governo della Provincia, ne diede incumbensa al Dottor Girolamo Frediani Luccheſe al presente Commissario di detta Terra con l'approvatione della Sac. Consulta, come appariſce dall'infratenorizzati ordini, alli quali il medemo Commissario prestando la dovuta obedienza ha compilato il sudetto Statuto nella seguente forma, e tenore per trasmetterlo alla Sac. Consulta in esecutione de' suoi supremi Commandamenti.

ORDINI, RESOLUTIONI, E DECRETI
Concernenti l'affare dello Statuto.

Lettera di Monsig. Illmo Butii Governator Generale di Sabina diretta al Commissario di Stroncone.

Foris. *All'Illustre, e Molto Eccellente Sig. come Fratello ::: Il Commissario di Stroncone* ::: intus verò *Illustre, e Molto Eccellente Sig. come Fratello. Riferendomi il mio Locotenente venuto costì per la Visita dell'interessi di cotesto Publico, che nel Consiglio tenutosi avanti di lui fù determinato, che da mè si procuri la perfettione dello Statuto di cotesta Terra, già tempo fà principiato, non ridotto per anco in buona forma, desiderandosi ciò universalmente da tutti; Onde havendo io confidenza nell'abilità di V.S; alla medema ho pensato di darne il carico, come con la presente fò, assicurandola, che ella mi farà cosa sommamente grata nell'assumersene il peso, perche sarà poi mia cura, che dalla Communità a suo tempo venga V.S. riconosciuta per l'applicatione, che impiegarà per il compimento di detto Statuto. Scrivi unitamente a questi publici Rappresentanti, che le consegnino a dett'effetto l'Originale, quale imperfetto si è tornato nella Cassetta delle Cinque Chiavi esistenti in Secretaria Priorale, e perche ancora intendo, che appresso l'Eredi di Costantino Boccacani si ritrovi altro Originale del medemo Statuto, e da essi Eredi si ricusi di restituirlo, se prima non siano sodisfatti della mercede dovuta a detto Costantino per haver affaticato intorno a detto Statuto; Dovrà per ciò V.S. farsi consegnare da detti Eredi il sud. Originale, e quando siasi riconosciuto in Communità, che il detto Costantino sia stato sodisfatto vivendo, ò li medemi Eredi doppo la di lui morte, ordinarà a cotesti Priori, che ne faccino spedire loro ordine, con darmi poi avviso del seguito, e Dio la prosperi ::: Di V.S. ColleVecchio 15. Ottobre 1699. Stroncone ::: Commiss. Come Fratello Pietro Santi Butii Governator Generale.*

Resolutione del Consiglio di detta Terra del seguente Tenore.

Adi 15. Novembre 1699. Congregato il publico Consiglio della Terra di Stroncone, trà l'altre cose fù risolto, che essendo stata data facoltà da Monsig. Governatore Gener. di Sabina al Sig. Commissario di questa Terra di compire, e perfettionare lo Statuto di questa Terra, come si suppone altre volte cominciato dalli qqm Diofobo Palloni, e Costantino Boccacani, & essendosi riconosciuto esser quello informe, e che ha bisogno di perfettione, e correttione, e per non haver la Communità a soggiacere al pagamento di quello di Costantino Boccacani, si stima bene dar la facoltà al detto Sig. Commissario di far detto Statuto ex integro, *& ad esso pagare una sola recognitione da dichiararsi da Signori Superiori, e nella maniera, che ha scritto detto Monsig. Governatore al d. Sig. Commissario senza haver a pagare tanti Statuti.*

E mandatosi a partito fù detta Risolutione approvata con numerare ottanta sei Voti favorevoli, e due contrarii.

Lettera della Sac. Consulta al detto Monsig. Governatore del presente tenore.

Foris ::: *All'Illustre, e Molto R. Sig. come Fratello Il Governatore di Sabina Colle Vecchio* ::: Intus verò: *Illustre, e Molio R. Sig. come Fratello ::: La Sac. Consulta, a cui si è riferita l'informatione di V.S. con quel che s'è disposto da lei ad effetto, che in Stroncone venga formato lo Statuto; vvol che compito detto Statuto si trasmetta alla medema, così faccia, che segua, e Dio la prosperi. Roma 17. Febraro 1700. Di V.S. come Fratello Il Card. Spada F. Patriarca di Gerusalemme Secr. ColleVecchio Gavern. di Sabina.*

Lettera di Monsig. sudetto al Commissario predetto di Stroncone.

Foris ::: *All'Illustre, e Molto Eccellente Sig. come Fratello ::: La Sac. Consulta nell'approuar quello si è da mè ordinato ad effetto si formi lo Statuto di cotesta Terra, congiuntamente m'incarica, che compito sia esso statuto lo trasmetta alla medema; nel render V. S. auvisata di d. risolutione se li dice che terminata ella n'habbia la compilatione lo faccia a me giungere per detto effetto. Faccia, che così segua, e Dio la prosperi. ColleVecchio 19. Febr. 1700. Di V.S. come Fratello Pietro Santi Butii Gouernat. Gener. Stroncone Commissario.*

Lettera della Sac. Consulta a detto Monsig. Governatore.

Foris ::: *All'Illustre, e Molto R. Sig. come Fratello Il Gouernator di Sabina Colleuecchio* ::: Intus verò: *Illustre, e Molto R. Sig. come Fratello ::: Sentendosi dall'informatione di V.S. i rispetti, per li quali il Commissario di Stroncone desiste dal proseguimento dell'opera in fare quello Statuto, si dice a lei, che incarichi di nuouo al medemo Commissario di compir tal opera secondo l'ordine già dato, e terminato, che sia detto Statuto, lo trasmetta a questa Sac. Consulta, e Dio la prosperi. Roma 3. Marzo 1700. Di V.S. come Fratello Il Card. Spada F. Patriarca di Gerusalemme Secr. Colleuecchio Gouernat. di Sabina.*

Lettera di Monsig. Governatore sudetto al predetto Commissario.

Foris ::: *All'Illustre, e Molto Eccellente Sig. come Fratello Il Commissario di Stroncone* ::: Intus: *Illustre e Molto Eccellente Sig. Come Fratello ::: Doppo hauer la Sac. Consulta uditi da mè i rispetti, per li quali V.S. haueua intentione di desistere dal proseguimento dell'opera in far cotesto Statuto, m'ordina con Lettera del Sig. Card. Spada delli 3. corrente, che io nuouamente l'incarichi di compirlo, secondo l'ordine già dato, e terminato, che sia d. Statuto lo trasmetta alla medema Sac. Consulta. Nel compirsi da me a questa nuoua parte con lei, tanto maggiormente mi persuado sarà ella per corrispondere alli sudetti supremi commandi, già che la uolontà della Sac. Consulta è fissa, perche si proueda cotesto luogo del sudetto Statuto. Faccia per tanto V.S. così seguire continuandolo più sollecitamente le sarà permesso, e Dio la prosperi. ColleVecchio 6. Marzo 1700. Di V.S. come Fratello P. Santi Butii Gou. Gen. Stroncone Commiss.*

COMUNE DI STRONCONE

COMUNE DI STRONCONE

LI-

LIBRO PRIMO

Del Giuramento del Sig. Commissario.

CAP. PRIMO.

IL Sig. Commissario di Stroncone, che dalla Sag. Consulta sarà mandato al Governo di detta Terra, esibito, che havrà avanti li Priori residenti le Lettere Patentali del suo offitio da registrarsi dal Segretario della Communità nelli Libri publici secondo il solito, sia tenuto giurare toccate corporalmente le scritture con la mano di bene, e fedelmente essercitar il suo offitio, di governare, reggere, e mantenere questa Terra, & Huomini di Stroncone sotto l'obedienza del Sommo Pontefice, e S. Sede Apostolica, di conservar, e difendere, far conservare, e difendere l'attioni, e raggioni, e giurisditioni di detta Terra, di render raggione a tutte, e ciascheduna Persone, che la domandassero, secondo la forma de'Capitoli di questo Statuto, e dove non disponesse lo Statuto, secondo la raggion Commune, d'osservar detto Statuto, e cose in esso contenute, e la consuetudine approvata, e dovrà dare la sicurtà di stare a Sindicato in fine del di lui offitio.

Dell'Offitio del Sig. Commissario. CAP. II.

DOppo, che il Sig. Commissario havrà prestato detto giuramento, e data detta sicurtà, sia, e debba esser Giudice ordinario delle Cause Civili, e Criminali, miste, e straordinarie, che a lui appartengono secondo il solito, e sopra di esse amministri una buona, e retta giustitia, e le conosca, decida, e termini con quella maggior brevità, che gli sia permesso, e secondo la forma del presente Statuto. In oltre conforme all'uso antico di questa Terra dia nel giorno della Festa di S. Antimo Protettore della medema un Palio a sue proprie spese di valore al più di giulii quindici. Habbia per il suo Salario scudi quattro, e baiocchi dieci al Mese, & il terzo, come fin'ora è stato solito delle pene de'danni dati, che si deducono in giuditio da Guardiani d'essi danni per inventione. Osservi nell'esiggere l'emolumento dell'offitio la Tassa, quale in fine di questo Statuto stà apposta.

Del Sindicato del Sig. Commissario. CAP. III.

ESsendo cosa honesta, & ordinata dalla Legge, che ciascheduno Amministratore della sua amministratione sia tenuto renderne conto, però si statuisce, & ordina, che il Sig. Commissario deposto, che havrà il suo offitio stia personalmente al Sindicato nel modo infrascritto, e già fino al presente pratticato. Estratti dal Bussolo due Sindicatori faccino questi bandire detto Sindicato a luoghi soliti della Terra, avanti i quali per mezzo del Notaro da loro deputato si ricevino nel termine di trè sessioni da farsi la matina, e la sera, ogn'una delle quali duri per lo spatio di un ora in circa, tutte le petitioni, e querele, che si dassero contro detto Sig. Commissario, e le medeme si conoschino, definischino da detti Sindicatori sommariamente nessun ordine giuditiario osservato nelli giorni feriali, o non feriali, considerato solamente la verità del fatto dentro il tempo, e termine d'altre trè sessioni simili immediatamente susseguenti con haverlo assoluto, ò condannato, conforme stimaranno di raggione, altrimenti detti termini respettivamente passati s'habbia per assoluto da tutte, e singole querele, che contro di lui fossero date, e dovranno li Priori a relatione delli sudetti Sindicatori spedirgli il ben servito.

Del giuramento, & offitio de'Priori. CAP. IV.

LI Priori della Terra di Stroncone si eleggono per il tempo di trè mesi in numero di cinque, e terminati essi trè mesi si rinovi l'elettione con entrarne altri dal Bossolo nel tempo infra stabilito. L'elettione, ò imbossolatione si faccia, come si disporrà nel prossimo seguente Capitolo. L'Estrattione si faccia nella stanza solita Priorale alla presenza del Sig. Commissario giorni quindici avanti al principio del loro offitio secondo il solito; nel giorno, che dovranno entrare li nuovi Priori questi colli vecchi portando li soliti Mantelli vadino insieme col Sig. Commissario alla Chiesa della Madonna del Gonfalone, & ivi assistino alla Messa dello Spirito Santo, che si celebrarà

brarà con l'elemosina della Communità, e dipoi ritornati tutti al Palazzo Priorale, detti Priori nuovi giurino, prima d'esser ammessi a detto carico auanti il Sig. Commissario per le mani del Secretario della Communità, toccate con le mani corporalmente le scritture d'essere fedeli al Sommo Pontefice, S. Sede Apostolica, d'essercitar fedelmente detto loro offitio, e far le cose utili della Communità, e l'inutili tralasciare, & impedire, cessati ogni fraude, e dolo, remossi l'odio, l'amore, preghiera, prezzo, e qualsia gratia humana di osservare li Capitoli di questo Statuto, ne quali si facesse mentione di loro, e di farlo osservare. Risiedino nel Palazzo Priorale tutte le Domeniche, & altri giorni Festivi secondo il solito per trattare, spedire quelle cose, che a detto loro offitio appartengono, e per utile della detta Terra convenghino, vadino ne giorni Festivi, e soliti con i detti Farajoli pavonazzi assieme con il Sig. Commissario, & accompagnati da Salariati, e loro Secretario alle funtioni publiche delle Chiese, & ad altre secondo il consueto. Durante poi il loro offitio non siano convenuti per qualsivoglia Causa Civile, nè possino altri convenire; e siano liberi, & esenti da ogni peso personale.

Del modo di far il Bossolo de' Priori, & Altri Offitiali. CAP. V.

VOlendosi procurare per quanto sia possibile, che questa Terra venga ben governata, e per governarla si elegghino huomini atti, dall'industria, de quali l'istessa Terra si augumenti, si statuisce, & ordina, che in avvenire gl'ultimi Priori del presente Bossolo, ottenuta, che havranno la solita licenza dalla Sag. Congregatione del Buon Governo, faccino per un Mese avanti, che termini il loro offitio, congregatione, il Consiglio di questa Terra, e nel medemo giorno, che s'avrà da congregare faccino ancora celebrare una Messa dello Spirito Santo, alla quale intervenghino essi Priori, affin che implorato un buon principio, ne sortisca un felicissimo fine; Congregato esso Consiglio coll'intervento del Sig. Commissario s'implori di nuovo ajuto, con recitarsi dal Sacretario l'Oratione dello Spirito Santo, cioè *Mentes nostras quęsumus Domine lumine tuę claritatis illustra, ut videre possimus quę agenda sunt, & quę recta sunt agere valeamus, &c.* Poi s'elegghino per la maggior parte de'Voti favorevoli nel modo fino ad ora costumato cinque buoni, e gravi huomini, e cinque altri simili si deputino da medemi Priori, cioè uno da ciascheduno di loro, quali dieci (licentiato prima il detto Consiglio) restino assieme con detti Signori Commissario, Priori, e Secretario nel Palazzo Priorale, dal quale non partino, se prima non hanno compito il Bossolo, che dovrà farsi ne'perpetui tempi in conformità del praticato nel seguente modo.

Primieramente s'imbossolino di Magistrato tutti quelli, che altre volte sono stati a dett'offitio imbossolati tanto di Capo Priore, quanto di secondo, terzo, quarto, e quinto in conformità del d. pratticato. Secondariamente quelli, i quali non sono stati mai imbossolati, e che saranno nominati dall'Imbossolatori si mandino a partito uno doppo l'altro, ò per Capi, ò Priori sudetti respettivamente, purche siano persone atte, & idonee, & in specie per detto capo, e se saranno vinti con la pluralità de'Voti s'includino nel Bossolo, e dal Segretario si scrivino tutti distintamente in un foglio secondo il solito. Non dovranno però imbussolarsi persone, che fossero per occasione d'omicidio, ò delitto infame state condannate, benche poi assolute, che fosero state, ò che siano Guardiani del danno dato, Macellari, ò Pizzicaroli, che havessero debito con la Gommunità, & alcuna lite, e controversia, che havessero fatto, ò tentato di fare, cessione de'beni, ò prevalersi del benefitio della Quinquinaria, e che non havesero mantenuto Casa, & habitato detta Terra, e suo Territorio continuamente per lo spatio d'Anni dieci, altrimenti l'imbusolatione di tali persone sia nulla, e di niun valore; Si faranno poi degl'imbossolati tanti Bollettini, in ciascheduno de quali si scrivino cinque Priori, & in primo luogo il Capo di essi, e poi s'accludino secondo l'uso antico in tante palle di cera, e queste si mettino nel Bossolo assieme con detto foglio, e Bollettini delli Spicciolati; Qual foglio debba eser sottoscritto dal detto Sig. Commissario, e sigillato col suo sigillo; e detto Bossolo si riponga nella Cassetta delle cinque Ghiavi da tenersene una per uno da ciascheduno de Priori.

Riguardo all'imbossolatione degl'altri Officiali, come Sindicatori, Revisori de'Conti, Sindici, Stimatori della Communità, e Contatori de'Bestiami s'imbossolino parimente persone capaci, e prattiche respettivamente a dette cariche, che dovranno esercitare, com'anco in principio de Capitoli di ciascheduna specie di detti Officiali si dirà, & in quel numero, che a detti Imbossolatori parerà, con farne i soliti bollettini da mettersi in detto Bossolo secondo lo stile osservato per il passato.

Del Sindicato de' Priori. CAP. VI.

PEr ovviare, che in veruna cosa questa Communità habbia da esser defraudata si statuisce, che li Priori, che saranno estratti elegghino due persone, che si nominaranno Sindicatori, quali siano tenuti rivedere i conti alli Priori Antecessori, e quelli saldare alla presenza del Sig. Commissario, che dovrà sottoscrivergli conforme ordinò il Sig. Locotenente di Monsig. Illmo Butii Governator Generale di Sabina nella Visita fatta degl'interessi di questa Comunità nell'Anno 1699. al Cap. 15. che registrata nel Libro grosso dell'Originale della Coltarola sotto la pena in caso di contravention espressa nel detto Capitolo della Visita, qual revisione si noti nel Libro chiamato Coltarola Priorale.

Delli Prouenti, & Entrata della Communità. CAP. VII.

DEsiderandosi, che l'entrate della Communità non si trascurino, e perciò ricevino deterioramento. Si statuisce, & ordina, che li Priori invigilino con ogni attentione, acciò le dette Entrate siano ben amministrate con affittarle, ò sia venderle secondo il solito, e si dispone, dalla Bolla del Buon Governo della S. Mem. di Clem. VIII. facendo precedere per otto giorni li Bandi a luoghi consueti della Terra, e si deliberino li Proventi ad estintione di Candela al maggior, e migliore Offerente, procurino le Sicurtà da medesimi Oblatori per cautela della medema Communità, che dovranno poi esser proposte in Consiglio per l'approvatione, e se fossero le medeme Sicurtà reprovate, nulla dimeno restino obligate a fauor della Communità, e facendo altrimente, siano essi Priori tenuti del proprio a tutti li danni verso della Communità.

In oltre li Priori faccino condurre ogn'Anno dentro li 15. del Mese di Giugno il Sale nella solita Salara della Comunità, conforme s'è praticato per il passato sotto pena in caso di mãcanza di giulii cinque per ciaschedun Priore d'applicarsi in benefitio della Communità, e quando il mancamento proveniisse dalli Conduttori del Sale, allora li Priori non siano tenuti a pena alcuna, nella quale in tal caso incorrino li medemi Conduttori nella somma di giulii quindici tra tutti d'applicarsi come sopra, quando per altro, tanto detti Priori, quanto detti Conduttori non ne adducessero, e provassero un giusto impedimento da conoscersi dal Sig. Commissario.

Di Riuedere i Termini de Confini del Territorio di Stroncone. CAP. VIII.

PErche da Posteri si possino saper li termini de' Confini di questo Territorio di Stroncone, potendo con la longhezza del tempo perire in gravissimo danno del Publico. Si statuisce però, & ordina, che conforme all'uso invetetato li trè ultimi Priori delli Cinque, che saranno nelli Mesi di Maggio, e Giugno, avanti che terminino il loro offitio, vadino a rivedere tutti, e singoli termini de' Confini del Territorio per mantenimento del medesimo; Et in evento, che trovassero esser tutti, ò qualcheduno d'essi termini mutato, e conoscessero esser per cagione di questi pregiudicata la Communità, debbano sotto l'infrascritta pena darne subito nota negl'Atti Civili di questa Cancellaria, per prendersi poi le necessarie, & opportune risolutioni, e perche ogni fatiga vuole il suo premio, conseguischino detti Priori dalla Communità giulii quindeci in tutto secondo il solito, ma in caso, che mancassero di fare detta recognitione, cadino in pena di giulii cinque per ciascheduno da pagarsi de loro proprii denari alli Successori nel Priorato, che dovranno fare detta Visita come sopra, & in evento, che quelli havessero fatto detta Visita, ma omessa detta notitia, s'applichi detta pena a benefitio della Communità, & il Sig. Commissario gl'astringa al pagamento dell'istessa pena, come pur detti successori nel Priorato a far detta Visita con li rimedii, che di raggione stimarà più proprii.

Del modo di far il Consiglio CAP. IX.

OCcorrendo di far il Consiglio li Priori nella sera del giorno precedẽte dovran farlo bandire dal Famiglio, ò sia Balio per li Luoghi soliti di questa Terra, e nella detta sera faranno sonare, come pure nella mattina del giorno seguente, nel quale si dourà radunare il Consiglio, dal medemo Balio la Campana della Communità, nel qual Consiglio interuenga ciaschedun Uomo di Stroncone originario, ò Terrazzano, non già Forastiero, cioè uno per fuoco, che sia Capo di Famiglia, e maggior d'Anni 25., e comparso che sia nella Sala; ove si suole celebrare detto consiglio, dalla medema non si parti prima, che non sia terminato sotto pena di giuli trè per ciascheduno d'applicarsi in beneficio del Palazzo Priorale, nel qual Consiglio si faccino prima le proposte da Priori, sopra le quali sia lecito ad ogni uno consultare quello stimarà più utile, e uantaggioso al publico, scrivendosi dal Segretario non solo dette proposte, ma ancora il parere, che fosse stato dato sopra le medeme, quali Proposte, ò parere sudette ad arbitrio del sig. Commissario, e Priori si mandino à partito separatamente, leggendosi prima ad alta, & intelligibil

gibil uoce dal detto Segretario quel partito dourà seguire nel modo infrascritto, e fin ad ora osseruato il Famiglio, ò Balio sudetto dia una Fava, ò voto a ciascheduno degl'Uomini interuenuti in detto Consiglio, principiando dal Sig. Commissario al quale solamente si diano due voti, e poi à detti Priori, doppo à quelli che sogliono sedere in faccia al Banco de Priori, quali chiamino consulenti, e susseguentemente a gl'altri Uomini Consiglieri, quali, eccetto, che detti Priori, e Consulenti passino uno doppo l'altro senza far confusione quando sono chiamati dal Balio (I nomi de quali tutti si scrivino dal detto Secretario nel libro de Consigli) Avanti il Banco, ove stanno detti sig. Commissario, e Priori a render ogn'uno di propra mano il suo voto dentro la Bossola, che si pone sopra il Banco avanti detto sig. Commissario, ò nella parte bianca, che è l'Affermativa, ò nella parte negra, ò rossa che sia di detta Bossola, che è la negativa secondo, che dalle loro coscienze verrà suggerito in maggior beneficio, utile, e decoro della Communità, e reso, che haurà ogn'uno il suo voto, si contino dal Secretario in un Bacile avanti detto Sig. Commissario prima tutte le Fave una doppo l'altra ad alta voce ritrovate in detta parte Affirmativa, e doppo quelle della detta parte negativa da notarsi il numero di tutte esse Fave, ò Voti distintamente dal detto Secretario, e se maggior sia stato il numero delle Fave, ò Voti ritrovati nell'Affirmativa di quelli, che saranno ritrovati nella negativa, s'intendi la Proposta, ò Parere, che si è mandato a partito, vinto, e così per il contrario perso, se di maggior quantità saranno le Fave, ò Voti della Parte negativa, quello poi sarà risoluto da detto Consiglio, detti Priori dovranno prima, che termini il tempo del loro offitio eseguir, ò far eseguire, sotto la pena in caso, che contravenissero, di giulii cinque per ciascheduno, quando non ne allegassero una giusta causa da conoscersi dal Sig. Commissario, e d'applicarsi detta pena in benefitio del Palazzo Priorale. Volendo, che il detto Consiglio sia di numero perfetto, ogni qualvolta arrivarà al numero di 60. persone, compresevi de'Priori; e venendo il caso, che detto numero di persone non potesse radunarsi, possa allora il Sig. Commissario dichiarar valido detto Consiglio con il numero di soli cinquanta, da farsene però nota dal detto Secretario nel Libro, ove sarà registrato detto Consiglio, eccettuati però li Consigli da farsi per la nominatione de'due Canonicati della Chiesa di S. Nicolò, quali debbano esser formati di non minor numero, che di 100. persone da concorrere uno per fuoco Capo di famiglia, e maggior d'Anni 25. e come già ordinò Monsig. Buoncompagni con una sua Lettera delli 21. Agosto 1674. allora Governator di Sabina, che è registrata nel Libro delli Specchi a fogli 466. e non osservandosi quanto sopra si è disposto s'intenda il tutto nullo, e di niun valore.

Della pena di quelli, che non interuenissero a i Consigli. CAP. X.

E Perche li Consigli publici di questa Terra si radunano con grandissima difficoltà, come più volte si è veduto in grave danno ancora de'publici interessi; Onde si statuisce, che quelli, i quali non interverranno alli detti Consigli cadino in pena di giulii trè per ciascheduno d'applicarsi in benefitio del Palazzo Priorale, quando però non ne allegassero, & insieme provassero una giusta causa, ò legitimo impedimento da conoscersi dal Sig. Commissario.

Di quelli, dell'interesse de quali si trattasse ne' Consigli. CAP. XI.

ACciò ognuno possa con libertà parlare, ò consultare in Consiglio per utile, & honor del Publico contro le Persone dell'Interesse, delle quali si trattasse, mentre il rispetto delle medeme persone fà molte volte tacere quello risultarebbe in publico vantaggio. Si statuisce, & ordina, che il Sig. Commissario faccia partire sotto la pena a di lui arbitrio dal detto Consiglio, non solo la persona, ò persone del fatto, ò interesse, delle quali ivi si trattasse, ma ancora i loro Consanguinei, & Affini sino al secondo, e terzo grado inclusivamente, che in detto Consiglio si ritrovassero; E partendo dette persone, s'intenda valido il detto Consiglio col numero, che restarà; terminato poi che sia detto Interesse, ò fatto possino le medeme persone ritornare in d. Consiglio.

Dell'elettione del Secretario, e suo Offitio CAP. XII.

NOn potendo mai i Priori di questa Communità perfettamente operare, quando non siano assistiti da un buon Secretario, ò Cancelliere Communitativo, per le mani del quale passano tutti li negotij della Communità. Per tanto si statuisce, & ordina, che in auvenire si elegga dal Consiglio per la pluralità de voti affirmativi una persona atta, idonea, e fedele al servitio della Communità, che dourà chiamarsi Secretario, ò Cancelliero, il dicui offitio duri per un Anno; possa essere confermata d'Anno in Anno, come parerà a detto Consiglio. Assista il medemo Secretario a tutti i Cosigli, e questi riporti subito con ogni diligenza nel Libro destinato per essi Consigli nel termine di giorni quindici, sotto la pena, che nel fine di questo

Con-

Capitolo sarà stabilita. Registri tutti gl'ordini, ò siano Bollette, che da Priori si spediscono in un Libro intitolato il Registro di dette Bollette; prima di darle a chi spettano, con annotarvi il giorno, Mese, & Anno, & il Registro, & in caso, che a ciò mancasse, incorra nella pena di giulii cinque per Bolletta d'applicarsi la metà in benefitio della Communità, e l'altra alli Revisori di conti del Cammerlengo, com'anco si dirà nel Capitolo di detti Revisori. Assista parimente alla Revisione de' conti, che si fanno a Cammerlenghi, e si roghi delle sentenze di dette Revisioni nel Libro solito delle Revisioni, nè per detto rogito possa prender mercede alcuna. Faccia a debito tempo con ogni applicatione la Tabella, & anco il Libro dell'esigenza della Coltarola solita darsi ogn'Anno a Cammerlenghi. Si roghi di tutti gl'Istromenti della Communità, tanto di censi attivi in un Libro separato, quanto degl'Affitti, Appalti, ò Proventi in un altro Libro pure distinto, e separato dagl'altri nella forma prescritta dal Sig. Locotenente di Monsig. Butii Governator di Sabina nella nominata Visita fatta nel 1699. Riscuoti conforme si pratica di presente il denaro di tutte le stime de'danni, che riceveste la Communità nelli suoi Terreni, e ne renda fedel conto di Trimestre in Trimestre ad ogni Priorato, quali tutte stime le registri in un Libro ordinario Ligato, e cartolato per giorno, e Mese, che li saranno riferite dalli Stimatori della Communità, & in margine di esse stime noti il pagamento, che se ne facesse, acciò si riconosca in ogni tempo la quantità delli denari, che si saranno esatti da dette stime, come fù ordinato al cap. 16. della detta Visita. In fine vadi nel Palazzo Priorale con i Priori quando risiedono, sotto la pena di giulii diece per ciascheduno di detti Capi, in caso, che contravenisse (non compresovi però quello del Registro delle Bollette) d'applicarsi in benefitio di detta Communità, e per suo Salario habbia dalla Communità scudi trenta annui, ma non conseguisca portione veruna delle dette stime, ne meno l'emolumenti di scudi trè, che era solito avere dalla Communità per la confettione del Libro dell'esigenza della Coltarola sudetta, come pure li scudi due, che suol dare la Communità al medemo Secretario per il Registro del Grano del Monte, che si dispensa a Particolari, mentre tali emolumenti gli si davano, atteso che non conseguiva dalla Communità stipendio certo. Volendo, che detto Secretario, & altri publici Salariati debbano due Mesi prima, che termini il tempo della loro condotta far istanza alli Priori, perche sia proposta in Consiglio la loro Riferma, altrimente le Riferme siano nulle; E succedendo il caso, che detti Salariati volessero dimetter l'offitio, debbano similmente notificarlo alli Priori due Mesi prima, & in caso, che mancassero a detta notificatione, non se gli spedisca il Benservito.

Dell'Elettione del Cammerlengo, e suo Offitio CAP. XIII.

LI Priori diano ogn'Anno del Mese d'Agosto ad estintion di Candela al Minor Oblatore il Cammerlengato di questa Terra per un Anno nel modo, e forma, che finora si è pratticato con obligo di render conto della sua esattione per tutto il Mese di Febraro doppo passato l'Anno della sua esigenza, e di pagare quanto restarà debitore secondo che da Revisori de Conti sarà condannato, con depositar subito il residuo del denaro nel Monte della Pietà di questa Terra a credito della Communità, e sarà tenuto ad esatto, e non esatto. Riscuoti tutto quello gli sarà stato assegnato nel Libro di detta sua esigenza, che chiamasi Coltarola. Sodisfaccia li pesi Camerali al Tesoriero della Provincia. Paghi li Salariati, e l'altre spese anco straordinarie in conformità degl'ordini, ò Bollette, che dalli Priori di tempo in tempo gli saranno dirette, e sottoscritte dal Sig. Commissario, purche dette Bollette non eccedano la somma prescritta in Tabella per li straordinarii, e pagando somma maggiore senza licenza della Sacra Congregatione del BuonGoverno, non dovrà dalli Revisori bonificarseli, come si dispone nel titolo delli Depositarii, e Cammerlenghi delle Communità appresso il Coelio volgare. In caso, che poi mancasse di fare detti pagamenti, ò in tutto, ò in parte, rifaccia, oltre lo sborso di questo, tutti li danni, e Spese alla Communità, che havesse patito, ò potesse patire. Il Cammerlengo dell'Anno antecedente, quale non havesse pagato al detto Tesoriere tutte le Partite assegnateli a pagare, non amministri in modo alcuno il Cammerlengato dell'Anno susseguente, se prima non l'havrà pagate, e restando debitore di qualche residuo di denaro non l'havesse prima depositato, come sopra in detto Monte.

Nella revisione de'conti circa a quelle partite, che sono per colpa di detto Cammerlengo restate inesatte, sarà tenuto a queste, e dovrà esser condannato da detti Revisori ogni qualvolta non habbia fatto a debito le dovute diligenze per la riscossione, come seguestrar l'entrate nel tempo delle Raccolte, venire all'aggiudicatione de'seguestri, fatte fare l'esecutioni alle case delli Debitori, ancora contro le persone di essi, poiche quando detto Cammerlengo havrà fatti tutti questi atti, non sarà obligato a prender in se liti, quali alle volte vanno insorgendo, ò per pretesi aggravii,

ò per duplicatione, ò per altre cause, mentre, se fosse impedito nell'esattione, ò con precetti, ò inibitioni di qualche Tribunale, ogni volta, che l'havrà legitimamente notificato alla Communità, deve questa assumere in se stessa le liti, e terminarle a proprie spese; Remossi poi, che seranno detti impedimenti nelle partite litigose, e per le quali è stata impedita l'esattione, sia la Communità obligata di notificarlo giuridicamente al detto Cammerlengo, che haveva detta esattione, acciò possa riscuoterle con l'istessi obligbi di sopra dentro il termine d'un Mese da principiare dal giorno della notificatione.

Dell'Offitio de' Revisori de' conti di detto Cammerlengo. CAP. XIV.

HAnno una gran parte nel buon governo degl'affari della Communità i Revisori delli conti, che si eleggono per il rendimento de' conti delli Cammerlenghi. Perciò si statuisce, & ordina, che li Revisori sudetti, quali saranno estratti dal Bossolo, non dovranno però haver questi Interesse alcuno colla Communità, faccino del Mese di Febraro ogn'Anno indispensabilmente revisione de conti al Cammerlengo della Communità con la presenza, & intervento del Sig. Commissario, nella quale s'osservi l'infrascritto modo.

Vedino li detti Revisori la Tabella originale di quell'Anno, & avvertino di non bonificare alcun pagamento, benche di somma minima havesse fatto il Cammerlengo non descritto in Tabella, se bene fosse risoluto in utilità della Communità, quando però per detto pagamento, ò spesa non se ne fosse precedentemente ottenuta licenza dalla Sac. Congregatione del Buon Governo, qual licenza dovranno essi riconoscere, & esprimere nella revisione de conti.

Vedino non solo il Libro della Coltarola, ma riconoschino ancora con applicatione, se siano portate intieramente in credito della Comunità la Somma da ciascheduno dovute per le Collette, e se sia stato dato debito a Ciascun Oblatore delli Proventi, e datij della somma intiera, per la quale si sono stati deliberati, vedendo il Libro dell'Oblationi, e dell'Istromenti, come pur riconoschino con diligenza i Crediti, & entrate della Communità, e con tal applicatione non solo farranno il servitio del Publico, mà verranno in cognitione, se il Segretario sara stato fedele in adempire al suo Offitio.

Inoltre riconoschino tutte le Bollette sì di spesa ordinaria, che straordinaria, e rincontrino, se sono state registrate dal Secretario al Libro destinato, e quando non havesse adempito debbano essi Revisori farle reggistrar all'ora; Et il Sig. Commissario l'astringa al pagamento di quella pena, che gli è stata per tal difetto apposta sopra al Cap. 12. di questo Libro, dove si parla del sudetto Offitio.

Similmeute vedino detti Revisori tutti i pagamenti fatti dal detto Cammerlengo, con farsi esibire tutte le ricevute, tanto del Tesoriere della Provincia, quanto de' Salariati, & altre.

Nel far buone le partite dette inesigibili, si vaglino li medesimi Revisori di quanto s'è disposto nel Capitolo precedente al § nella revisione de' Gensi. Di più si faccino una nota da loro sottoscritta delle dette Partite inesigibili, con esprimervi li nomi delli Debitori inesigibili, e la quantità del debito, & ancora notino li sgravij, qual hauranno fatti essi Revisori, qual foglio poi consegnaranno alli Priori, acciòche da questi se ne procuri l'esattione, con deliberarla ad estintion di Candela.

Li Libri di ciaschedun Cammerlengo restino appresso la Communità, e quando il Cammerlengo non havesse terminata la rescossione, si faccia lo spgolio delle Partite inesatte in un Libretto separato, quelle, acciò habbia la dovuta fede, siano collationate le sudette Partite con il Libro originale del Secretario, e da questo sottoscritte, e vi si apponga il Sigillo della Communità, ne possa il Secretario pretender alcuna mercede.

In fine diano detti Revisori la loro sentenza con condannar detto Cammerlengo, in caso che restasse debitore, ò dichiararlo Creditore, in caso, che sia tale, nella quale dovranno descrivere ad una ad una quelle Partite, che per altro occorresse sgravarne il detto Cammerlengo, ò per duplicatione, ò per esser stata posta di maggior somma di quella di raggione si dovesse la partita, ò per altra legittima causa, con indicare la carta del Libro, dal qual è stato sgravato, e l'istesso si faccia delle Partite inesigibili, indicando, come sopra, le carte del Libro, dove sono state dichiarate tali. Qual Sentenza si stipoli poi dal detto Secretario alla presenza del detto Sig. Commissario, e dalli medesimi Revisori, e per lor provisione habbino detti Revisori uno scudo per ciascheduno della Communità a tenor del solito,

Del Cancelliero del Sig. Commissario, e suo Offitio. CAP. XV.

LI Priori affittino ad estintion di Candela ogn'Anno nel Mese d'Agosto la Cancellaria Civile, e Criminale del Sig. Commisario, assieme col danno dato, che si deduce in giuditio per via di Richiami, & Accuse, che si fanno da Particolari, e l'esattione ancora del Caposoldo, conforme il consueto con deliberarla al maggior Oblatore per un Anno con l'obligo, e solita sicurtà non solo di pagar l'Affisto, ò Risposta di restituir tutti i Libri in filse, e Scritture spettanti alla Cancellaria, e descritte nell' Inventario, quale si sarà dato in principio dell'Offitio, e questo terminato di star ancora al Sindicato nel modo, e forma, e per il tempo disposto circa il Sindicato del Sig. Commisario osservi esso Cancelliere per detti Richiami, & Accuse i Capitoli, ò Riformanze del Danno dato, che si contengono in questo Statuto, e parimente osservi per le sue mercedi delle Cause Civili, e Criminali la Tassa, che in fine sarà apposta. Volendo, che detta Cancellaria debba esser esercitata da un Notaro, come sin al presente si è costumato.

Del Balio del Commune, e suo Offitio. CAP. XVI.

LI Priori habbino facoltà di eleggere, e deputare un Balio, che sia persona fidata, e da bene, quale, prima, che sia ammesso all'esercitio del suo Offitio, giuri in mano del Secretario della Communità, & alla presenza del Sig. Commisario di bene, e fedelmente esercitarlo, obedisca al Sig. Commisario, Priori, al Cancelliero del detto Sig. Commisario, & altri Offitiali in tutte le cose, che al di lui Offitio appartengono, faccia le Citationi, affigga bandimenti ne' Luoghi soliti, e publichi Editti a richiesta di detto Sig. Commisario; In oltre servi, come famiglio in tutte l'occorrenze, e bisogni della Communità nel modo sin ora pratticato, e mancando di far, & adempire al detto suo Offitio, possa esser rimosso ad arbitrio de' Priori con deputare altra persona; Et acciò che detto Balio sia conosciuto anco per famiglio publico, li si dia dalla Communità il solito vestimento di panno rosso, oltre il consueto Salario di scudi 24. annui da pagarsegli ogni mese per le sue mercedi, delle Citationi, & altri atti habbia quel tanto, che dispone la di lui Tassa inserta in fine di questo Statuto.

Delli Sindici della Communità, e suo Offitio. CAP. XVII.

PErche li Sindici della Communità devono esser persone idonee per difender tutte le raggioni, e far li negotij della medesima, e non habbino verun Interesse con la medesima Communità. Si statuisce per tanto, che ogn'Anno del mese di Gennaro si estraino dal Bossolo due Sindici delle sudette qualità, l'offitio de' quali sia di difender, & assistere in tutti i negotij, e Liti della Communità con ogni diligenza, & attentione, come pure d'andare, occorrendo, a terminar le Strade, & altre differenze, decidere, che per causa di queste, ò d'altre, ò di simili cose, insorgesser trà la Communità, e particolari, come sin ad ora hanno pratticato, e conseguischino per lor mercede da detti Particolari baioc. quindici per vno sin ad un miglio, & in lontananza maggiore due giulij per ciascuno, e ciascheduna volta; Et inoltre essi Sindici faccino in ogni Priorato li richiami avanti il Secretario priorale delli danni, quali in tal tempo succedessero nelle Bandite della Communità.

Delli Mastri di Strade, & accommodamento delle medesime. CAP. XVIII.

ESsendo cosa molto necessaria, che le strade del Territorio di questa Terra siano ben tenute spatiose, e larghe, & accomodate, non solo per benefitio del publico, ma anco per decoro, & honor della medema. Si statuisce per tanto, & ordina, che li Priori deputino ogn'Anno nel Mese d'Aprile, ò di Maggio per Maestri di strada, che Viali sogliono ancora denominarsi, quella quantità d'huomini da bene, e sufficienti, che a loro parerà, e piacerà, & a due per doi di loro assegnarli, ò determinarli quella quantità, ò portione di strade, che loro parerà, come sarebbe da una Villa all'altra, ò da un Vocabulo all'altro, quali siano tenuti riveder le dette strade a ciascuno di loro, come sopra assegnate nelli Mesi di Maggio, ò Giugno, e se le trovaranno guastate in tutto, ò in parte, ò vero non esser dell'infrascritta larghezza, le segnino nel modo, che altre volte si è pratticato, e ne diano poi la notitia negl'Atti Civili di questa Cancellaria da scriversi dal Cancelliere del Sig. Commissario in un Libro a tal effetto destinato, con nominar li Padroni de Beni adiacenti, a quali ne spettasse l'accomodamento, quali Padroni de Beni adiacenti a dette strade guastate siano tenuti accomodarle dentro un congruo termine d'assegnarsi dal Sig. Commissario, & intimarsi a medesimi, con haverle selciate, ove fossero fangose, e slargarle in quelle parti, ove foffero ristrette, dovendo esser le strade Maestre di campagna di larghezza di piedi nove; e quelle di Braccio di piedi sei in conformità della resolutione del Consiglio di questa Terra celebrato sotto li 24. Gennaro 1683. che dichiarò ancora quali s'intendevano strade Maestre,

ſtre; debbano in oltre detti Padroni tagliare, ſpianare, & affatto rimuovere tutti gl'Alberi, Ripe, Limiti, Siepi, e fratte, che da detti Viali ſaranno conoſciute far impedimento a Paſſagieri, ò alle Carucule in tempo della Mietitura, ſecondo il ſegno, che da detti Viali v'havranno fatto; Se poi nel termine ſudetto non havranno detti Adiacenti adempito a quanto ſopra, cadino in pena di giulii dieci per ciaſcheduno di loro d'applicarſi un terzo a detti Viali, che l'haveſſero però di nuovo reviſto, e viſitato le ſtrade, che dovevano accomodarſi, come ſopra con l'intervento di d. Sig. Commiſſario, quale doppo ſpirato il termine ſudetto vi dovrà andare per riconoſcere ancora, ſe hanno obedito aſſieme col ſuo Cancelliero, & il reſto di detta pena per doi terzi al d. Sig. Commiſſ. e per l'altro al d. ſuo Cancelliere, dichiarando, che in quanto alle ſtrade dentro alla Terra ſia tenuta la Communità di far accomodare a ſue ſpeſe la Riga di Mezzo, com'ha pratticato per il paſſato; Et il rimanente di dette ſtrade, cioè di quà, e di là alla ſudetta Riga ne ſpetti l'accomodamento alli Adiacenti, come ſopra.

Naſcendo differenza alcuna trà gl'huomini di Stroncone per cauſa delle ſtrade, vadino li Maſtri di ſtrada a richieſta di chi vi ha intereſſe, e riconoſcerle, e la terminino ſecondo il loro giuditio, e peritia; e per loro mercede habbino bajoc. 15. da un miglio in giù, e da queſto in sù due giulii per ciaſcheduno dalle Perſone, a petitione delle quali andaſſero, ò per parte di chi foſſero ſtati eletti.

Delli Stimatori della Communità, e loro offitio. CAP. XIX.

LI Stimatori devono eſſer perſone prattiche di giuditio maturo, e coſcienza; perciò s'ordina, che ſi eſtraino dal Boſſolo ſecondo il ſolito ogni ſei meſi due ſtimatori, cioè nelli meſi di Gennaro, e di Luglio di ciaſchedun'Anno, e per ſei meſi ſolamente duri il lor offitio, quali doppo, che havranno giurato avanti li Priori in mano del lor Secretario di far come ſi conviene il loro offitio, vadino, quando ſaranno ricercati tutti due aſſieme a vedere, e ſtimare li danni di qualunque ſorte ſiano, & in qualunque modo fatti, tanto con Beſtie, quanto ſenza in queſto Territorio, & immediatamente doppo veduto detto danno ne facciano della loro ſtima la relatione in Cancellaria; Stimino ogni due meſi le Bandite della Communità, come al ſolito, e diano ſubito la relatione della loro ſtima alla preſenza de Priori in mano del Secretario della Communità per regiſtrarſi ſubito da queſto al Libro delle ſtime, come ſi è detto ſopra al Cap. xij. Habbino per loro mercede per qualunque ſtima, che faranno, per li Particolari un giulio per ſin ad un miglio, e da indi in sù due carlini per ciaſcheduno di eſſi Stimatori dalli dannificanti, ma per le ſtime di dette Bandite della Communità habbino ſolamente un carlino per ſtima per ciaſcheduno di loro.

Della Pena di chi ricuſa l'Offitii Publici. CAP. XX.

COnoſcendoſi con l'eſperienza il pregiuditio ben grande, che ſogliono ricevere le Communità per recuſarſi l'offitii publici dalle Perſone alle medeme deſtinate, e particolarmente di quelle, che ſono riputate più idonee dell'altre. Onde volendoſi riparare per quanto ſia poſſibile al pregiuditio ſudetto di queſta Communità; Si ſtatuiſce, & ordina, che in avvenire qualſiſia perſona, che ſarà eſtratta all'offitio di Magiſtrato, ò ad altro publico carico della medeſima Communità debba accettare immediatamente l'eſercitio, e ſenza veruna eccettione, e difficoltà, e recuſandone l'accettatione ſenza legitima cauſa da conoſcerſi dal Sig. Commiſſario, ſe deducendoſi, ſia tale, reſti la medema perſona ſoſpeſa, non ſolamente dal poter più eſſere imboſſolata, & ammeſſa a dette cariche, ma ancora reſti privata dalla voce in Conſiglio, nel quale non dovrà eſſer ammeſſo, & intervenendovi, di fatto non poſſa egli dar voto, e dandolo, non debbaſi computar trà gl'altri, ma ſi habbia per non dato; com'anco volendo in eſſo Conſiglio parlare gli ſi niegi, e parlando, il di lui arringo non ſi debba regiſtrare dal Secretario, ſotto pena al medemo della privatione dell'offitio, a cui anco ſpettarà di rendere notificato il Sig. Commiſſario di tali perſone, che ſono, come ſopra private in caſo, che ſi ritrovino trà gl'altri Conſiglieri radunati. E la ſudetta pena di privatione s'intenda incorſa ſolamente, quando dal Sig. Commiſſario ſia per due volte richieſto, e fatto reſpettivamente precettare l'eletto, ò deputato ad accettar tali offitii.

Del Monte Frumentario della Communità. CAP. XXI.

PIiſſima fù l'inventione dell'erettione del Monte Frumentario della Communità, poiche ſi vede, che non ſolo rieſce di grandiſſimo vantaggio, e ſollievo alli Poveri, ma ſi conoſce neceſſario al Buon Governo dell'Annona, maſſime negl'Anni, nelli quali rieſcono le Raccolte ſcarſe, e per la conſervatione, & augumento del medemo Monte, furno dal Conſiglio nell'Anno 1687. ſotto li 19. Decembre ſtabilite alcune ordinationi, quali ſi regiſtrano in fine di queſto Capitolo aſſieme con alcuni decreti promulgati dal Sig. Locotenente di Monſign. Illmo Butii Governator Generale di

Sabina

Sabina nella Visita accennata dell'interessi di questa Communità incaricandosene l'osservanza a chi spetta, & al Secretario della Communità, al quale, mancando nell'adempimento di questo è tenuto, in vigore dell' ordinazione di detto Sig. Luocotenente, si sospenda quella quantità di Salario a proportione del denaro gli si dava in conto del Monte, prima fosse stabilitoli il Salario sudetto di scudi 30. cioè prima di questo Statuto.

Capitoli suddetti da osservarsi nell'Eretione del Monte Frumentario della Terra di Stroncone fatti nell' Anno 1687.

Primo. Che si debbano dal Consiglio deputare due huomini esperti, e da bene per ricevere, e distribuir il grano, che detta Communità si trovarà, con farli dare sicurtà idonea di consegnar alla Communità per tutto il Mese d'Ottobre la detta quantità distribuita esatta, e non esatta.

Secondo. Che a detti Deputati gli si debba assegnar una congrua provisione, secondo la quantità, che si dourà distribuire, e riscuotere; E detta provisione si dourà ritraere dalle Misurelle di più, che douranno restituir quelli riceveranoo il grano, che sarà una misurella per quarta, delle quali misutelle ne douranno li Montisti render esatto conto.

Terzo. Che li Montisti debbano far buono il crescimento del grano a tanto per cento secondo l' uso, e non possono appropiarlo a lor medesimi, ma debba accrescersi al Monte.

Quarto; Che detti Montisti siano tenuti usare tutte quelle diligenze, che usarebbe un buon Padre di famiglia per la conservatione di detto granno, e mancando alle dovute diligenze, e che per causa loro venisse detto grano a patire siano tenuti a tutti danni, e spese della Communità.

Quinto. Che l'Abondantieri pro tempore in principio del loro offitio debbano dar sicurtà d'esercitar detta Carica fedelmente, e per tutto il mese d'Ottobre haver riscosso tutto il grano dato, e riposto nel Magazzino, altrimente per quello non hauranno esatto, siano tenuti del proprio.

Sesto. Che li Signori Priori siano tenuti, estratti, che saranno l'Abondantieri, farli dare sicurtà sudetta, e mancando loro medesimi siano tenuti, oltre la pena di scudi dieci d'applicarsi, conforme ordinarà il Giudice pro tempore, a tutti li danni, che la Communità potesse patire per la riscossione, come sopra.

Settimo. Che debba farsi un Libro grande, & in quello non solamente annotare l'estrattione dell' Abondantieri pro tempore, & obligbi loro, ma anco la quantità del grano, che durante il loro offitio, distribuiranno, con registrarvi le Bollette, e gl'Obligati, che pigliano il grano, e loro sicurtà per mano del Secretario. Ma anco l'accrescimento delle Misurelle, sicome dell'accrescimento del grano della Montagna.

Decreti fatti nella Visita dal detto Sig. Lucotenente concernenti al detto Monte, e nominati in questo Capitolo.

CHe la quantità del grano del Monte frumentario communitativo, che sarà distribuito dalli Montisti pro tempore, debbasi in effetto, & intieramente esigersi dalli detti Montisti nel termine prescritto dalli Capitoli del Monte, per poi consegnarlo effettivamente alli Montisti Successori, e li Montisti medemi, da quali se ne deporrà l'amministratione non possino fare la consegna del detto grano alli successori in Polize, sotto le pene a nostro arbitrio, e delli Signori Successori nel Governo, & anco di non poter mai esser liberati, ne quietati per la detta amministratione, benche v' interveniss il consenso de' Montisti successori, quali in caso contrario saranno parimente tenuti ad ogni danno, che potesse seguir ad esso Monte, e detta effettiva rescosione, e consegna dourà onninamente farsi, quando altrimente non venga determinato dal Generale Conseglio in tempo di penuria, o per altro accidente.

Che ogn'Anno si faccia indispensabilmente il registro delli Bollettini del sudetto grano distribuito in conformità del solito, com'anco si douranno fare li Registri di essi Bollettini per l' Anni addietro, che mancano, e non si potranno liberare li Montisti Antecedenti, prima che non sia fatto il sudetto Registro

Che in tempo, che li Montisti saranno estratti dal Bosolo, se qualcheduno di essi esercitarà la Secretaria communitativa, o altro offitio incompatibile con l'amministrazione di esso Monte da dichiararsi dal Sig. Commissario pro tempore, ò da Monsig. Gou. Gen. si dourà devenire a nuova estrattione, con rimetter la palla estratta nel Bosolo.

Dell'Elettione del Medico Fisico, e del Chirurgo. CAP. XXII.

SI statuisce, & ordina, che li Priori procurino in tempo, che vacaranno le Condotte sudette del Medico, e Chirurgo di questa Terra, di trovar secondo il solito con ogni diligenza uno, ò più Medici prattici, e sufficienti, che siano d'età matura, e se fosse possibile, havessero moglie come pur uno, ò piu buoni Chirurghi, e gl'uni, e l'altri, che habbino buoni Requisiti da esibirsi originalmente nel Consiglio, nel quale si proponghino tutti li concorrenti, e poi si mandino

a par-

a partito in conformità del pratticato, e quello, il quale n'havrà riportato la maggior parte de Voti affirmativi, s'intenda, e sia eletto per un Anno per Medico, ò per Chirurgo di questa Terra respettivamente secondo la risolutione sarà fatta in detto Consiglio, alli quali si spedischino le solite Patenti. Dia la Communità a ciascheduno di essi la provisione descritta in Tabella da pagarseli ogni due Mesi. Non s'assentino, o partino da questa Terra senza espressa licenza delli Priori, sotto pena in caso di contravention di Giulij cinque in riguardo al detto Medico, e di B. 25. al Chirurgo per ciascun giorno, che stassero assenti senza detta licenza da ritenersi dalle dette loro provisioni, e d'applicarsi in benefitio della Communità, & in quanto alle di loro Riforme osservino quello si è disposto nel Capitolo del Secretario al §. Volendo. In oltre debbano accompagnar li Priori alle funzioni secondo il solito.

Del Maestro di Scuola, e sua Elettione. *CAP. XXIII.*

IL Maestro di Scuola è necessario ne' Luoghi per istruire, & ammaestrar i figlivoli nelle Lettere; Perciò si statuisce, & ordina, che li Priori trovino in tempo, che vacasse detta Condotta uno, ò più soggetti, che siano virtuosi Letterati, & abili per esercitar il carico di Maestri di Scuola, e poi li proponghino tutti in Consiglio, e quello, il quale haurà nel medesimo Consiglio havuto più numero di voti affirmativi, s'intenda, e sia eletto per un Anno Maestro di Scuola di questa Terra con la provisione descritta in Tabella da pagarseli ogni due Mesi; al quale si spedisca la solita Patente. Sia tenuto esercitare la detta sua Carica diligentemente, e con ogni applicazione, acciò li Scolari venghino ben educati, & ammaestrati ne' buoni costumi, e nelle Virtù. Debba ancor esso accompagnar li Priori come s'è disposto nell'antecedente Capitolo. Non si assenti da questa Terra senza licenza de' Priori, fuori però del tempo delle solite Vacanze della Scuola, sotto la pena di B. 25. per ciascun giorno, che stasse assente senza detta licenza da ritenersi della detta sua provisione. Et osservi quello, che è solito praticarsi in questa Terra per la medesima Scuola, come pure quello si è disposto nel Capitolo del Secretario al §. Volendo.

Del modo di fare i Terrazzani. *CAP. XXIV.*

ACciò che questa Terra si possa moltiplicar d'Abitanti, & Artegiani per la scarsezza, che se ne tiene. Si statuisce, & ordina, che in avvenire quelli, i quali vorranno venir ad habitar in questa Terra, s'habbino da ricevere con ogni urbanità, e se vi habitaranno per lo spatio d'Anni dieci continui siano ammessi per Terrazzani, possano intervenire alli publici Consigli, godere del grado di Magistrato, e di tutti i privilegii, & esentioni, nel modo, e forma, che godono, e son trattattati li Terrazzani originarii di questa Terra.

Che gl'Huomini di S. Gemini, Cottanello, Rocch'Antica, e Lugnano siano trattati Fraternalmente. *CAP. XXV.*

ESsendo che nelli Decreti antichi di questa Terra di Stroncone siasi trovato scritto, & osservato da immemorabil tempo, che tra gl'huomini di S. Gemini, Cottanello, Rocch'Antica, Lugnano, e Stroncone sia passata grandissima corrispondenza, & amore, essendo fratelli giurati per l'esperienza in molti casi occorsi; Perciò volendosi conservare dett' antica corrispondenza, e maggiormente accrescerla; Si statuisce, & ordina, che li sudetti huomini delle prenominate Terre possino liberamente venire, stare, & habitare a lor piacere in questa Terra di Stroncone, e siano da tutti havuti, tenuti, e riputati, come Terrazzani; Possino ancora intervenire in Consiglio, consultare, e votare, come Originarij di questa Terra, e volendo qualcheduno di loro venir ad habitare nella medesima, & edificarvi qualche Casa, ò Edificio, questa Communità gli dia il sito gratis da potervi edificare.

E per maggiormente mantenere questa già antica fratellanza, anzi per ampliarla, & accrescerla, si statuisce in oltre, che tutte le sudette Communità, e persone delle medesime in qualsisia occasione s'aiutino da questa Communità, e che le medesime persone non solo godino tutti quelli privilegii, & essentioni, che hanno, e godono i Terrazzani Originarij di questa Terra, ma ancora non siano tenute a pagar Gabella alcuna nel transito per la medesima, e suo Territorio; Obligando li Priori a far osservare in tutto, e per tutto la disposition del presente Capitolo.

Delli Pacieri. *CAP. XXVI.*

PErche la Pace è il mantenimento delle Sostanze, e della Vita degl'Abitanti nel Mondo. Perciò si statuisce, che ogn'Anno secondo il lodevole, & antico costume di questa Terra si eleghino da Priori in tempo di Quadragesima cinque gravi huomini, e timorati di Dio, e cinque simili altre Donne per Pacieri, e Paciere, delle quali persone se ne dia dal Secretario Communitativo la nota al Padre Predicatore, acciò nella quarta Domenica d'essa Quadragesima le publichi su'l

Pul-

Pulpito. Procurino essi Paciери rimuover gl'odii, e rancori, & invigilino con tutta carità, & affetto in togliere ogni occasioni di discordia, e disunione, che fosse fra Persone del loro respettivamente sesso, perche si augumenti con la pace il ben commune. Quando poi hauranno adempito al loro offitio, e conosceranno non poter loro riuscire l'effettuatione della Pace, e che dubitassero potesse insorgere tra le Parti disunite, qualche inconveniente, ò male maggiore, all'ora ne diano la notitia al Signor Commissario, affin che questo con remedij, che stimarà di ragione possa provedervi.

LIBRO SECONDO

Del modo, & ordine di prosedere nelle Cause Civili. CAP. PRIMO.

PER vivere con buon ordine, e quiete, è necessario togliere, & impedire le longhezze delle Liti, & abusi introdotti nelle medesime. E desiderandosi per quanto si può giovare a questa Terra, e quello, che per utile si è principiato, niente si tralasci imperfetto. Si statuisce però, & ordina, che in avvenire s'abbino da osservare nelle Cause Civili da muoversi nella detta Terra di Stroncone l'infrascritti ordini, e Capitoli. E che principalmente il Sig. Commissario in qualsivoglia giorno giuridico la mattina ad un ora determinata da lui doppo il suono della Campana del suo Palazzo, tenghi udienza nel medemo Palazzo, che è solita sua residenza, con rendere, & amministrar una buona, e retta giustitia a ciascheduno, che la dimandarà in tutte, e singole cause al di lui Tribunale appartenenti, interponendo in qualunque istanza, ò atto, che avanti di lui si facesse, i suoi Decreti, ò Pronuncie interlocutorie, ò diffinitive, come sarà di ragione.

Delle Citationi. CAP. II.

IL fondamento principale di ciaschedun Giuditio è la citatione. Onde si statuisce, & ordina, che il Balio di questa Terra citi ad istanza di qualsivoglia Persona, se potrà personalmente, e non potendo, a Casa della solita habitatione, la persona da citarsi un giorno per l'altro, a comparire all'ora solita dell'Vdienza, notificando il nome di quello lo fà citare; Nella quale ora l'Attore faccia auanti il Sig. Commissario l'istanza delle sue pretentioni contro detto Reo in tal modo citato. Se poi la Citatione dovesse farsi ad un Forastiero, ò ad un Terrazzano, che non habitasse nella Terra, ò Territorio di Stroncone, si faccino prima tutte le diligenze dal Balio ad istanza dell'Attore, di trouare nella detta Terra le loro persone respettivamente, ò vero domicilio, e non trovatisi, precedutane negl'atti la relatione del detto Balio d'haver fatte dette diligenze si faccia la citatione in scriptis, nella quale s'esprima il nome dell'Attore, e del Reo, con il giorno, per il quale è tenuto detto Reo a comparire, e s'affigga dal detto Balio secondo il solito alla Porta della Terra di Stroncone vicino alla Chiesa di S. Gio: Battista, la qual citatione in tal modo fatta habbia forza, come se personalmente fosse stata eseguita. E non osservandosi quanto sopra si è disposto, siano le citationi nulle, e di niun valore.

Delle Cause Sommarie. CAP. III.

SI statuisce, & ordina, che tutte, e singole cause, e questioni siano ordinarie, eccetto che le cause, e questioni di scudi dieci inclusive a basso; Tutte le cause d'alimenti. Tutte le cause Pie fino a scudi venticinque, e sopra detta somma, ò valore la causa Pia sia ordinaria; Tutte le cause di Salarii, e mercedi di qualsisia quantità. Tutte le Cause di Confini, e divisioni da farsi da quelli, che hanno, e possiedono una cosa commune. Tutte le Cause di denunciatione di nuova opera; d'esecutione di Sentenza, purche l'esecutione s'habbia da far nella Giurisditione di Stroncone, e di esecutione di lodo; Tutte le Cause, nelle quali appariſce Poliza, scrittura di mano propria del Reo cõvenuto, fatta la recognitione, ò comparatione delle lettere di qualsisia quantità, ò cosa, che fosse. Tutte le Cause di Servitù, di Stillicidij, Termini, Limiti, e di cose simili. Tutte le Cause vertenti tra il Padrone, Lavoratore, & affittuario, ò piggionante per qualsisia occasione di piggione, resposta, prestanza, o di frutti, ò vero di Bestie. Tutte le Cause vertenti fra i Cõpagni in occasione di Compagnie fatte in qualunque negotio, causa, ò vero esercitio, anco di qualsivoglia sorte d'Animali: Le quali sopradette Cause, e ciaschedune di esse siano

no, e s'intendino sommarie, e si conoschino dal Sig. Commissario sommariamente semplicemente de plano, senza strepito, e figura di giuditio, ma solamente veduta, e considerata la verità del fatto, purche apparisca del debito legitimamente, e non si tralascino le dovute, ò legitime prove, o difese del Reo convenuto, dato però il giuramento di calunnia, ò di malitia, se da alcuna delle Parti fosse dimandato, il che tutto s'intenda, e si osservi, quando le Parti sono presenti in giuditio; Ma in contumacia d'una d'esse Parti si osservi quanto si disporrà nel Capitolo della contumacia dell' Attore, e del Reo, e le dette Cause si spedischino dal Sig. Commissario con ogni possibile celerità.

Delle Cause Ordinarie. *CAP. IV.*

ESsendosi nel precedente Capitolo detto delle Cause sommarie, devesi ora disporre delle Cause ordinarie, nelle quali convien procedere maturamente, e con più ordine. Si statuisce dunque, che in dette Cause ordinarie, citatosi ad istanza dell'Attore il Reo, si esibisca, e produca nell'Atti il Libello, ò petitione, e non comparendo alla detta prima citatione il Reo, si faccia di nuovo questo citare con la citatione però in Scriptis, col termine di tre giorni a rispondere a detto Libello, & a proporre le sue eccettioni; E comparendo nel detto termine della Citatione, se dimandarà la Copia di detto Libello, ò petitione, se gli concedi a sue proprie spese, secondo lo stile di questo Tribunale, col termine di cinque giorni correnti a rispondere, nel quale, se detto Reo opporrà le sue eccettioni, all'ora l'Attore habbia il termine di due giorni prossimi seguenti a replicare se vorrà; E se il Reo vorrà dupplicare, habbia termine a pigliare la Copia delle Repliche, & a dupplicare di due giorni, e ricusandosi, ò non volendosi replicare, ò dupplicare respettivamente, come sopra, non possa per questo farsi obiectione di nullità di Processo. Passati poi detti giorni, si legitimino i mandati, tanto dell'Attore, quanto del Reo, se saranno comparsi in giuditio per Procuratore, Curatore, Sindico, ò simile. E ciò fatto d'ordine del Sig. Commissario si contesti la lite dentro il termine di doi giorni prossimi seguenti, quali passati, se le Parti non hauranno voluto, ò saranno stati negligenti in contestarla, s'habbia la detta lite per legitimamente contestata: e faccia detto Sig. Commissario dare il giuramento di calunnia, se da alcuna delle Parti sarà stato dimandato.

Nella detta Contestatione di lite fatta dalle Parti, ò vero havuta perfetta, come sopra, s'intendino, e siano riservate tutte, e singole eccettioni, e difese dall'una, e dall'altra parte opposte, competenti, ò da competere di qualsisia genere, e specie, che siano; ancorche di sua natura se havessero da opporre, e conoscere avanti lite contestata, si possino sempre opporre, discutere, e conoscere nel progresso della Causa, giudicare, e terminare nella diffinitiva Sentenza; Se per altro non fossero eccettioni lite finita, e che impedissero l'ingresso della lite; come di pagamento, cosa giudicata, transattione, conventione, accettilatione, e giuramento decisivo, le quali, non havendo, nè ricercando più alta cognitione, siano conosciute, e giudicate avanti la contestatione della Lite; Se poi ricercassero più alta cognitione, all'ora si riservino doppo la lite contestata.

Seguita detta contestatione di lite nel modo sudetto s'assegni dal detto Sig. Commissario all' una, & all'altra Parte uno, ó piu termini competenti a provar a suo arbitrio, purche non eccedino in tutto giorni diciotto giuridici, nelli quali termini possa ognuna delle dette Parti produrre non solo positioni, Articoli, & Interrogatorij, sopra quali si havessero ad examinar Testimonij, ma ancora Istromenti, Scritture, & ogni altra cosa, che occorresse, e bisognasse per prova dell' intentione delle dette Parti.

Passati detti termini a provare, si publichi a requisitione d'alcuna delle dette Parti dal Sig. Commissario il Processo, citata però l'altra Parte; Et assegni un termine di giorni otto continui all' una, & all'altra Parte a pigliar la Copia, se la vorranno de' Testimonij, e di tutto il Processo, & ad opporre, e contradire, quali giorni spirati si concluda in Causa.

Doppo detta conclusione si venga dal detto Commissario alla speditione della Causa (concedendo prima un congruo termine alle dette Parti, se li verrà dimandato, ad allegare, o portar allegationi d'Avvocati, e Procuratori) con dar la sua sentenza diffinitiva a petitione però della Parte, che la dimandasse, preceduta la Citatione personalmente, o monitione alle Parti, che fossero presenti ad udir la Sentenza, & una sola citatione, o monitione basti. Et il Sig. Commissario senti gl'Avuocati, e Procuratori delle Cause sopra ogni dubbio, tanto in voce, quanto in scrittura fino alla Sentenza.

Dichiarando, che tutti li sudetti termini, o dilationi s'intendino, e siano peremptorij, eccettuato

to il termine ad allegare; E se l'ultimo giorno d'alcuno di detti termini fosse feriato, cada nel giorno prossimo susseguente non feriato nel quale si rendesse raggione, e detti termini si diano dal detto Sig. Commissario a petitione della Parte, essendoli dimandato; e se non li dimandasse, l'imputi a se medesima.

Volendo, se venisse il caso, che qualche Testimonio non si potesse havere, ò vero sopravenisse in tutti i termini sopradetti qualche altro legitimo impedimento ad arbitrio del Sig. Commissario possi detto Sig. Commissario pronunciare, che i tempi, ò termini sudetti respettivamente non corrino.

Che il Vinto al Vincitore si condanni nelle Spese. CAP. V.

IN tutte le Cause Civili si faccia sempre dal Sig. Commissario la condanna delle Spese, nelle quali il Vinto al Vincitore si condanni, se detto Vinto non havrà havuto giusta Causa di litigare, non ostante il giuramento di calunnia data nell'istessa causa, ò lite, e benche per detto Vincitore non fossero state dimandate.

Del modo d'allegar l'assenza d'alcun Citato, e termine da concedersi. CAP. VI.

DEsiderando, che le raggioni degl'Assenti siano intese, si statuisce, che se alcun Citato fosse assente da questa Terra, o suo Territorio, possi qualsisia Parente, ò Amico d'esso citato comparire avanti il Sig. Commissario ad allegare l'assenza d'esso Citato, purche giuri non esserssi questo assentato doppo la citatione havuta, & all'ora detto Sig. Commissario assegni al medesimo un termine competente a comparire per se medesimo, o per mezzo di suo legitimo Procuratore, havuta consideratione alla lontananza, o distanza dal Luogo, ove fosse andato detto Assente, quale non sapendo, e non cõparendo dentro detto termine si proceda contro di lui in contumacia.

Della Contumacia dell' Attore, e del Reo. CAP. VII.

PErche ancora siano intese le raggioni de'Contumaci, e che per mancanza di tempo non perischino. Si statuisce, & ordina, che nel termine della citatione fatta, tanto l'Attore, quanto il Reo siano tenuti per loro medesimi, ò per altra legitima persona comparir in giuditio, e se l'Attore nel detto termine non comparirà, e per parte del Reo sarà la di lui contumacia accusata, s' habbia la citatione per circondotta, & il detto Attore paghi al detto Reo citato un Carlino per l'interesse del tempo perso. E se detto Reo citato non comparirà, preceduta l'istanza dell' Attore, si commetti, e rilasi dal Sig. Commissario l'esecutione col termine al primo giorno di raggione, qual susequentemente intimata a detto Reo, o in Persona, ò in Casa, e non comparendo nel detto termine, s'habbia all'ora per legittimo contumace, e contro di lui si proceda alla detta esecutione. Dichiarando, che non sia necessaria la detta Intimatione dell' esecutione nelle cause da un scudo inclusivamente a basso a tenore dello stile sin hora pratticato. Possa però detto Reo contumace purgar la sua contumacia, comparendo legitimamente negl'Atti dentro il termine di giorni cinque continui dal giorno della fatta esecutione, con far citare l' Attore, e rifar a questo le spese contumaciali, e le predette cose habbiano luogo nelle cause sommarie, & esecutive. Nelle Cause poi ordinarie non comparendo il detto Reo nel termine di tre giorni dalla Citatione perscritta sopra nel Capitolo quarto dell' istesse Cause, accusatasi dall'Attore la contumacia, s'habbia per legitimo contumace, qual contumacia possa, e li sia lecito purgare sino alla subastatione inclusivamente della cosa esecutata, citato l'Attore, e rifatte, come sopra le spese contumaciali, restando però sempre ferma l'esecutione.

Volendo, che se detto Reo sarà stato una volta contumace, & haurà fatte dette spese, e monito a rispondere; sarà per la seconda volta contumace (perche crescendo la contumacia, deve crescer la pena) non sia inteso la seconda volta, se oltre la refettione di dette spese non haurà queste dupplicate a detto Attore. Se poi per la terza volta sarà stato contumace; & haurà rifatto le dette spese, e monito non risponderà, s'habbia all'ora per confesso, e non sia più inteso.

Delle Spese Contumaciali da rifarsi. CAP. VIII.

LE spese contumaciali, che deuono rifarsi dal Reo per la sua contumacia, come s'e disposto nel precedente Capitolo, s'intendino, e siano solamente quelle fatte dall'Attore, le quali non haverebbe fatte, se il Reo, che fù contumace, fosse comparso, quali spese siano tassate dal Sig. Commissario, e pagate dal Reo effettivamente a detto Attore, e caso che questo recusasse, li depositi appresso gl'Atti della Causa.

Del Curatore da darsi all'Eredità giacente. CAP. IX.

CHi vorrà agitare contro l'eredità d'una persona defonta, e che non vi fosse l'Erede certo, all' ora ad istanza dell'Attore, ò Creditore si faccia la citatione nominatamente à quello, ò quelli,

li, che dett'Attore ſtimarà haver la prima cauſa della ſucceſſione, ò dichiarar, e deliberare, ſe vuole, ò vogliono eſſer eredi di detto Defonto, e ſe non compariranno, accuſata la loro contumacia, li faccia di nuovo citare, e non comparendo nel termine della ſeconda citatione, accuſatasi parimente la loro contumacia, ſi deputi dal Sig. Commiſſario alla detta Eredità giacente un Curatore, quale adempiſca tutte quelle coſe, alle quali è tenuto in vigore del IusCommune.

Del tempo a deliberare l'Aditione dell' Eredità. CAP. X.

SE alcun Erede comparirà in giudizio, e dimandarà tempo à deliberare l'adire, ò non adire l'Eredità, ſe li conceda un termine di giorni venti continui, dentro il quale ſia tenuto deliberare, preſentemente l'Attore, ò Creditore, o vero queſto citato, e paſſato detto termine, e non fatta deliberatione alcuna, s' habbia l'eredità per adita, o non adita, ſecondo la forma di raggion commune. Chi poi voleſſe adirla con il benefitio della legge, ò dell' Inventario, habbia il termine à principiar detto Inventario, e perfettionarlo di giorni ſeſſanta continui, e non più.

Dell'Eſecutione delle Sentenze. CAP. XI.

ANiente ſervirebbe la ſentenza, ſe non foſſe chi la mandaſſe alla debita eſecutione; Si ſtatuiſce però, & ordina, che il Sig. Commiſſario dia eſecutione a tutte, e ſingole Sentenze, tanto pronunciate da lui, quanto da ſuoi Anteceſſori d'Anni dieci in quà ad iſtanza delle Parti, ò di chi altro vi haveſſe intereſſe, com'ancora a tutte l'altre Sentenze, o lodi dati dalli Giudici Compromiſſari, Arbitri, Arbitratori, amichevoli Compoſitori, e ſimili. E ſe il Reo, ò Debitore in eſecutione di dette ſentenze offeriſſe all'Attore, ò ſuo Creditore li proprij beni inſoluto, o pagamento, ſia tenuto eſſo Creditore accettarli a ſtima di due huomini da eleggerſi communemente, nel qual caſo il Reo non habbia termine alcuno a redimerli. Ma ſe il Credito riſulterà da Iſtromento eſecutivo, ò giurato, ò da altra Scrittura, che conteneſſe obligo Camerale, non poſſa il Creditore eſſere aſtretto ad accettar, come ſopra, detti beni.

Delle Subaſtationi, e del tempo à redimere la coſa eſecutata. CAP. XII.

DOppo fatte l'eſecutioni, ne dia l'Eſecutore, ò Balio la ſolita relatione negl'Atti di queſta Cancellaria. Et accioche la roba eſecutata non s'habbia à vendere a prezzo vile in danno del Debitore, ſi ſtatuiſce, & ordina, che il Creditore faccia citare il ſuo Debitore a vedere ſubaſtare detta coſa eſecutata fra il termine di tre giorni, ſe il pegno ſarà morto, e ſe ſarà vivo nel giorno doppo. Et ottenutoſi dal Sig. Commiſſario il decreto della ſubaſtatione, ſi faccino dal Balio tre bandi nel luogo ſolito di queſta Terra in trè diverſi giorni, e ricevutoſi dal Notaro della Cauſa l'offerte, e queſte diſtintamente notate negl'Atti ſi deliberi ſuſſequentemente detta robba al più Oblattore, e preceduta la citatione al Reo, ò Debitore a vederla deliberare, la quale, ſe conſiſterà ne' beni mobili, ò ſemoventi, poſſa il Debitore redimerla dentro il termine di giorni dieci continui dal giorno dell' intimatione, che a lui ad iſtanza del detto ſuo Creditore ſarà ſtata fatta dal Balio, con ſodisfar intieramente il ſuo Creditore dentro detto tempo, ſe poi conſiſterà detta robba eſecutata ne' beni ſtabili, habbia detto Debitore il termine d' un Meſe à redimerla, qual Meſe dourà eſſere di giorni trenta continui da computarſi dal giorno della ſudetta fatta intimatione, ſodisfacendo intieramente il ſuo Creditore dentro detto Meſe, e ciò ſecondo lo ſtile pratticato ſin ad ora nel Tribunale di queſta Terra. Volendo, che poſſi il Creditore medeſimo eſſer ammeſſo doppo tutti gl'altri Oblatori ad offerire ſopra la detta robba eſecutata, & a far meglior la conditione del detto ſuo Debitore, nel qual caſo a lui, come maggior Oblatore detta robba ſi deliberi nel modo, come ſopra. E non trovandoſi Oblatori, ſi dourà proceder alla ſtima di detti beni eſecutati da farſi dalli publici ſtimatori, & indi ſi aggiudicaranno ad eſſo Creditore per il terzo meno del prezzo ſtimato in eſtintione del ſuo Credito, e valendo detti beni più del Credito ſi reſtituiſca il ſopra più al Debitore. Quali ſtimatori ſiano tenuti riferire la loro ſtima per mezzo del loro giuramento da ſcriverſi dal Cancelliere, ò Notaro della Cauſa negl'Atti, citata però prima la Parte a veder riferire detta ſtima, e non oſſervandoſi la ſudetta diſpoſitione, il tutto ſia nullo, e di niun valore.

Del Debito, del quale n'appariſce publico Iſtromento, ò Poliza. CAP. XIII.

SE alcuno foſſe Creditore in vigore d'Iſtromento eſecutivo, ò di Poliza, ò di Scrittura con obligo Camerale, ò con le ſolennità di raggione commune, e che haveſſe fatto citare il ſuo debitore nel modo, che è ordinato al cap. 7., e queſto non comparendo, ſi commetti contro di lui dal Sig. Commiſſario, viſto però detto Iſtromento, ò ſcritture ſudette, l'eſecutione reale, e perſonale, contro il qual Iſtromento, Poliza, o ſcrittura munite come ſopra d'obligo Camerale, neſſun altra eccetione, ò difeſa s'ammetta, ſe non di preſcritione, di coſa giudicata, ò vero deci-

sa, di pagamento, del patto di non domandare, o di proroga di tempo, ò di simulatione, ò di falsità, ò vero eccetione di difetto di persona, che havesse l'Istromento, Poliza, ò Scrittura sudette, ò vero potesse vitiare, o render nullo il contratto; Quali eccetioni, o alcuna di esse debba quello, che le promuove provare dentro il termine di giorni cinque continui dal giorno, che l'havrà dedotte, e se non le prouasse, sia astretto all'intiero pagamento del debito, & a tutte le spese all'Attore, e le predette cose habbiano luogo ne' Contratti, e debiti fatti, e da farsi, passati, presenti, e futuri nel modo di sopra.

Delle cose, nelle quali non può farsi esecutione. CAP. XIV.

PEr debito civile non si faccia esecutione nelli Letti, e loro fornimenti, che attualmente si usano, nelli panni, e Vesti delle Donne per debito, c e da queste non fosse contratto, ne meno ne' Bovi Aratorij, & altri Istromenti destinati all'Agricultura, altrimente detta esecutione sia nulla, e di niun valore: Il che habbia luogo, quando però il Debitore ritenga altra roba, sopra quale si posa fare l'esecutione, e non ritenendo altra roba, ò riferendo il Balio nell' Atti di non poter ritrovare da eseguire, detti stromenti possano prendersi in esecutione.

Volendo ancora, che da un scudo in giù non si posa far esecutione nelle Bestie, quando però il debitore ritenga altra roba. E si dichiara, che non habbia luogo quanto sopra si è disposto in riguardo alli debitori della Communità per qualsivoglia titolo.

Del sospetto di fuga. CAP. XV.

SE alcuno comparirà avanti il Sig. Commissario, e giurarà toccando corporalmente le Scritture d'haver per sospetto di fuga un suo debitore, & esser veramente creditore del medesimo; Il Sig. Commissario commetti, e rilassi l'esecutione reale, e personale, ma la personale però non la concedi per poca somma, e se quando l'esecutione, & il debitore giurato dia la sigurtà di stare a raggione, e di pagare il giudicato, si rilassi dalle Carceri, ò si restituiscano li pegni, e l'esecutione si paghi dal creditore, e reservatasi a lui la raggione di aggitare per il suo credito, ma se l'istesso giurato di sospetto di fuga sarà di poi stato trovato debitore, a contro di lui sara stato pronunciato, sia tenuto pagare detta esecutione, & altre spese fatte per il giurante sudetto, e ciò solamente, se il medesimo giurato prima dell'esecutione fosse stato citato, e se non sarà stato ritrovato debitore, e sarà assoluto dalla domanda di detto giurante, l'istesso giurante cada in pena di giulij cinque d'applicarsi in benefitio del Palazzo priorale di questo Luogo, salva la raggione al giurato per il suo interesse, danni, e spese.

Del Giuramento litis decisivo. CAP. XVI.

ESsendo stato introdotto per buon rimedio di terminar le Liti il giuramento. Si statuisce, & ordina, se alcuno havrà fatta una dimanda contro l'altro di qualche quantità di danaro, o altra cosa, & haurà fatto istanza, e fatto citare personalmente l' Avversario per il partito del giuramento decisivo, cioè, che esso giuri, ò riferisca il giuramento all'Instante, e con l' intimatione del termine d'assegnarsi dal Sig. Commissario non haurà giurato, o riferito detto giuramento, s'habbia per confesso il debito, o convinto di tutto quello, che contenesse detto partito, quale, se in alcuna parte l'havesse qualche dubio, il Sig. Commissario lo faccia dichiarare dal Deferente, e detto giuramento s'habbia per indubitata fede, e prova legitima. E la lite, e Causa s' intenda finita, non ostante qualunque cosa in contrario. E l' istesso giuramento non posa riprovarsi in alcun modo nel giuditio Civile; ma quando costasse, o potesse costare esserfi giurato contro la verità, posa procedersi criminalmente contro detto giuramento, e debba oltre la detta restitutione dall'indebito, e refettione di tutte le spese punirsi severamente con le pene stabilite dalle Leggi. Se poi detto Citato al partito, come sopra, fosse contumace, e fosse stato giustamente impedito, posa purgare la sua contumacia dentro un termine d' assegnarsi dal Sig. Commissario, secondo la qualità dell'impedimento, e della Persona. Volendo, che detto giuramento non si dia a quelli, che hauranno una giusta Causa d'ignoranza, o legitima scusa di non havere l'informatione della verità.

Del Termine da darsi à pagare. CAP. XVII.

SE alcuno comparirà personalmente, ò in altro modo legitimamente in giuditio, e confessarà il debito, ò altra cosa dimandata dall'Attore, ò creditore, e farà istanza, che se gli conceda il termine a pagare, il Sig. Commissario assegni a detto Confitente il solito termine di questo Tribunale di giorni dieci continui a pagar in detto termine il debito, la quantità, o cosa da darsi confessata, e le spese; qual termine passato, se il medesimo non haurà sodisfatto effettivamente, il Sig. Commissario ad istanza del detto Creditore, non più citato detto Confitente, rilassa-

rà l'esecutione reale, e personale, qual personal esecutione non concedarà, se il credito, ò valore della cosa dimandata non passara due scudi di moneta Romana.

Del Caposoldo da pagarsi nelle Cause Ciuili. *CAP. CXVIII.*

QValsivoglia persona, che farà alcuna petitione negl'Atti Civili del Tribunale di questa Terra paghi alla Communità, e per essa al Cancelliere del Sig. Commissario conforme fin ora s'è pratticato, il Caposoldo, come segue. Per una dimanda di scudi venti inclusivamente, si paghi un solo baiocco per scudo di moneta Romana; e da detta somma in sù fino a scudi cento, mezzo baiocco per scudo, e da cento scudi fino a qualsivoglia somma, baiocchi tre per ogni dieci scudi predetti. Qual Caposoldo paghi l'Attore dentro il termine di trè giorni continui dal giorno della detta fatta petitione, e non pagandoli il detto Cancelliere astringa detto Attore esecutivamente al pagamento, conforme il solito. Et il medesimo Caposoldo tra l'altre spese, che l'Attore facesse nella lite contro il suo debitore si debba comprendere.

Della pena di chi dimandasse un Credito, del quale fosse sodisfatto. *CAP. XIX.*

CHi dimandarà, ò per se, ò per mezzo ancora di suo legitimo Procuratore, ò Mandatario qualche credito, & il convenuto mostrarà per Istromento, o per Testimonij, o per altro legitimo modo il pagamento, s'assolvi esso convenuto, e quello, che havrà fatto simil dimanda, si condanni dal Sig. Commissario nel Quadrupo della Somma domandata d'applicarsi per la metà alla Parte, e convenuto sudetto, e per l'altra metà in beneficio del Palazzo Priorale, purche non alleghi, e giustifichi legitima l'ignoranza d'esser stato pagato il Credito domandato; Ma se l'Attore havrà ceduto alla Lite avanti la sentenza con renunciare alla sua dimanda, non incorri in detta pena, ma solamente sia tenuto alla refettion delle spese, danni, & interesse verso detta parte convenuta.

Come si debba render ragione al Forastiere. *CAP. XX.*

SE alcun Forastiere convenirà avanti il Sig. Commissario un Terrazzano, ò Abitante di questa Terra, il detto Sig. Commissario li renda ragione sommariamente in conformità de Capitoli di questo Statuto, con abbreviare ancora i termini della causa, purche detto Forastiere dia la Sicurtà di star a ragione, e di pagare il giudicato.

Delle Ferie, ò giorni Feriali, nelli quali non si renda ragione in questa Terra di Stroncone. *CAP. XXI.*

NElle Cause Civili ordinarie, e sommarie siano, e s'intendino le Ferie, e tempi feriali l'Infrascritti giorni, e tempi, eccetto, che nelle Cause di mercedi di qualsivoglia somma, e nelle sommarie da scudi cinque a basso, nelle quali non ostino le ferie indotte in utilità degl'huomini, cioè delle Raccolte, e delle Vendemmie.

Tutti i giorni di Domenica.

DEL MESE DI GENNARO.

1 *Il giorno della Circoncisione di Giesù Christo.*
6 *L'Epifania del Signore.*
17 *S. Antonio Abbate.*
20 *SS. Fabiano, e Sebastiano.*

DI FEBRARO.

2 *Il giorno della Purificatione della B. Vergine.*
3 *S. Biagio Vescovo, e Martire.*
7 *Il Beato Antonio di Stroncone.*
24 *S. Matteo Apostolo.*

DI MARZO.

19 *Il giorno di S. Giuseppe Sposo di Maria Vergine.*
25 *L'Annunciatione di Maria Vergine.*

Tutti i giorni di Venerdì.

D'APRILE.

25 *Il giorno di S. Marco Evangelista.*
29 *S. Pietro Martire.*

DI MAGGIO.

1 *Il giorno de' Ss. Filippo, e Giacomo Apostoli.*
3 *L'Inventione della S. Croce.*
10 *L'Apparitione di S. Michel'Arcangelo.*
11 *S. Antimo.*

DI GIUGNO.

11 *S. Barnaba Apostolo, e S. Onofrio.*
13 *S. Antonio da Padova.*
24 *Natività di S. Gio. Battista.*
29 *Ss. Pietro, e Paolo Apostoli.*

DI LUGLIO.

2 *Il giorno della Visitatione di Maria Vergine.*
25 *Ss. Giacomo, e Cristoforo.*
26 *S. Anna.*

D'AGOSTO.

4 *Il giorno di S. Domenico Confessore.*
10 *S. Lorenzo Martire.*
15 *L'Assuntione di Maria Vergine.*
16 *S. Rocco.*
25 *S. Bartolomeo Apostolo.*
29 *La Decollatione di S. Gio. Battista.*

DI SETTEMBRE.

1 *Il giorno di S. Egidio Abbate.*
8 *La Natività di Maria Vergine.*
14 *L'Esaltatione della S. Croce.*
21 *S. Matteo Apostolo, & Evangelista.*

29 S. Michel'Arcangelo.

D'OTTOBRE.

4 Il giorno di S. Francesco Confessore.
28 Ss. Simone, e Giuda.

DI DECEMBRE.

6 Il giorno di S. Nicolò Vescovo.
8 La Concettione di Maria Vergine.
[illegible] Vergine.
[illegible] S. Tomaso Apostolo.
La Vigilia della Natività di Nostro Signore fino alla Circonciſione.

GIORNI MOBILI.

Il Giorno di Giovedì grasso di Carneuale fino al giorno delle Ceneri inclusivamente.
Dal giorno del Lunedì della Settimana Santa fino all'Ottava di Pasqua inclusiuamente.
Il giorno dell'Ascensione del Signore.
Il giorno delle Pentecoste, con i due giorni seguenti.
Le Rogationi generali auanti l'Ascensione.
Il giorno del Corpus Domini.

INCERTI.

Il giorno del Sindicato del Sig. Commissario, e suo Cancelliere.
Il giorno, nel quale si fà l'Entrata da Priori.
Le Ferie delle Raccolte principiino dalli sei di Luglio fino alli sei d'Agosto.
Le Ferie delle Vendemmie si osseruaranno dal giorno, nel quale si darà principio alle medesime, e durino per qnindici giorni doppo.

Delle Cause da comprometterſi, e delli compromessi. CAP. XXij.

PEr terminare le Liti frà Parenti, acciòche frà di loro si conservi l'amorevolezza, carità, e buona corrispondenza; Si statuisce, che tutte le Cause, Liti, ò questioni, che veramente frà Parenti, ò Congiunti sino al terzo grado d'affinità, ò di consanguinità da computarsi secondo il Jus Canonico, le faccia il Sig Commissario ad istanza d'alcuna delle Parti dentro il termine di giorni 5. continui cõpromettere in due Parenti, ò Amici da elegersi uno per parte, con farne fare il compromesso di ragione, e di fatto. E tali Arbitrj, ò Arbitratori eletti subito, che saranno stati ricercati, compariſchino in giuditio ad accettare avanti il Sig. Commissario, e Cancelliere il compromesso nelle loro persone fatto, e conoſchino le cose contenute nel detto compromesso, tanto ne'giorni feriali, quanto non feriali, e le definiſchino, decidino, e terminino con dare il loro laudo, ò arbitramento dentro il tempo di giorni trenta continui da numerarsi dal giorno dell'accettatione di detto compromesso, quando per altro non sia stato di volontà delle Parti apposto altro tempo. E se detti Arbitri non saranno concordi nel loro Laudo, si elegga dal detto Sig. Commissario un terzo alle dette Parti non sospetto; Qual terzo accetti, come sopra, detto compromesso, subito che sarà stato richiesto, conoſchi le cose in esso contenute, le diſinisca, e termini nel modo sudetto, dentro il tempo di giorni quindici continui da connumerarsi dal giorno della sua Accettatione. Dal detto laudo, sentenza, ò arbitramento da detti arbitri dato, non si possa da veruna delle Parti appellare, o reclamare, sotto pena in caso di contraventione di scudi due d'applicarsi alla Parte, che non reclamasse, oltre la pena, che fosse apposta nell'Istromento del Compromesso. Volendo, che fatto una volta il Compromesso, non possi l'altra Parte esser astretta a farlo di nuovo, ma le Cause, e Liti predette si terminino, e decidino dal Sig. Commissario sommariamente, come stimarà di raggione; Se per altro dette Parti non fossero concordi di far di nuovo il compromesso, ò vero di prorogar di commun consenso detto termine del compromesso già fatto. Dichiarando, che il compromesso non habbia luogo, quando una Parte havesse scrittura publica, liquida, ò sentenza, Istrumento esecutivo con l'obligo Camerale, del quale se ne dimandasse l'esecutione, com'ancora nelle Cause proseguite nel Giuditio d'Appellatione, in seconda, terza, & ulteriore istanza, quando però non fosse stato dimandato il compromesso nella Prima.

Della Raggione del Congruo. CAP. XXIIj.

SI statuisce, & ordina, che in avvenire nesuno venda alcuna sorte di beni stabili posti, & esistenti dentro, e fuori la Terra di Stroncone, se prima non haurà ricercato, ò interpellato personalmente, ò in caso d'assenza in persona delli Domestici, ò Parenti avanti il Sig. Commisario il più prossimo vicino a dichiarar, se voglia comprare i predetti beni, con esprimere i medesimi, & il prezzo. E se ciò detto Venditore non havrà osservato, le Vendite siano nulle, e non sortischino alcun effetto. Et all'ora detto più prossimo convicino possi dentro il termine d'Anno da computarsi dal giorno della vendita fatta, forzare il compratore a retrovendersi li beni sudetti venduti per il medesimo prezzo, quando sia giusto, altrimente da stimarsi da due huomini, e fatto di detto prezzo attual Deposito, gli sia lecito di prendere delli medesimi beni il possesso. Qual più prossimo convicino ricercato, & interpellato, che sia, come sopra, debba dichiarare la sua volontà dentro il termine di giorni otto continui, se voglia ò non comprare; E se passato

to detto tempo non havrà dichiarato, possa il Venditore venderli a chi li parerà, e piacerà. E in evento, che i beni da vendersi confinassero più convicini, all'hora debba esser preferito nella Compra quello, che confinarà da tre lati con lo stabile da vendersi, o possedesse maggior quantità di beni dell'altro Vicino, benche non confinasse à tre lati, come sopra; Et in caso di parità di confini, o di quantità di stabili convicini, all'ora si elegghino due Periti, cioè uno per parte, & in caso di discordia il terzo, quali debbano riferire a chi di essi due Convicini resti più commodo lo stabile da vendersi, e quello, che haurà detto stabile più commodo sia preferito. Et essendo ugualmente commodo ad ambe due, si metta a sorte la loro relatione; Volendo però, che trattandosi di stabile diviso con qualcheduno delli Convicini, sia preferito il Possessore dello stabile diviso.

Della Prescrittione del Crédito. *CAP. XXIV.*

ACcioche alcuno per mancanza di prove del pagamento, non venga altretto a pagare due volte un debito. Si statuisce, & ordina, che quello, il quale; cassante il legitimo impedimento, sarà stato per il corso d'Anni dieci in non haver dimandato il suo Credito, che intende havere, e provare per Testimonij, ò vero per scrittura privata, anco per libri di Commesso, ma si presuma il debito pagato.

Della Prescrittione nel Salario, e Mercede. *CAP. XXV.*

LA dimanda della Mercede si dice povera, e differendosi la di lei esattione, si rende inverisimile. Si statuisce però, che chi haurà tacciuto per lo spatio d'Anno in dimandare il suo salario, ò mercede, cessando però il legitimo impedimento, non sia inteso, ma si presumi per detto spatio di tempo detto salario; ò mercede pagata.

Dell'Appellationi. *CAP. XXVI.*

COnsiderandosi, che ben munito di verità si dice quel Parere, quale con la sentenza di più persone si comprova. Si statuisce, & ordina, che quello, il quale si sentirà aggravato da qualche sentenza data dal Sig. Commissario di Stroncone, ò da altro Giudice di detto Luogo, possa appellarsi dalla medesima dentro il tempo di giorni dieci dal giorno della data Sentenza, ò dalla notitia havutane, e l'Appellante sia tenuto introdurre l'appellatione, se si sarà appellato a Monsig. Illmo Governator di Sabina, ò suo Sig. Luogotenente dentro otto giorni, con far inibire; E se havrà appellato alla Romana Corte, dentro il termine di giorni venti, con far inibire come sopra. L'Appellante predetta al medemo Monsig. Governatore, ò suo Sig. Luogotenente sia tenuto prender tutto il Processo a sue proprie spese, e produrlo avanti detto Sig. Giudice d'Appello, & haver fatta terminare la causa dentro un Anno, dal giorno di l'interposta appellatione; Il che se non havrà fatto, la medesima appellatione sia deserta, & in ogni caso l'Appellante, ò Succumbente rifaccia le spese. E se sarà stata data la seconda sentenza conforme alla prima, s habbia per ultima, e più non si possa appellare. Volendo, che non sia lecito ad alcuno appellarsi da un Decreto, ò Pronuncia meramente interlocutoria, ò che non havesse forza di diffinitiva, il di cui gravame reparar si potesse nella detta diffinitiva; Ne meno sia lecito appellarsi dalle sentenze, ò decreti dati nelle cause, nelle quali non trapassi la somma, ò valore della cosa dimandata scudi cinque Romani inclusivamente, & introducendosi, non s'ammetta l'appellatione.

Delle Successioni ab intestato. *CAP. XXVII.*

SI statuisce, & ordina, che se alcuno Maschio, ò femina morisse senza testamento debbano succedere li loro figlioli maschi, ò loro figli maschi, escluse le femine, quali maschi saranno tenuti dotare sufficientemente esse femine escluse, come si dispone nel seguente Capitolo, se prima non fossero state dotate. E se alcuno morisse senza testamento, e senza figlivoli maschi, o loro figliuoli maschi, lasciando doppo di se solo figlie femine, ò loro figlie femine, o figlie femine delli sudetti figliuoli maschi, queste femine succedano in tutto, esclusi l'agnati, e Cognati.

Che la Donna Dotata, o da Dotarsi non succeda. *CAP. XXVIII.*

SI statuisce parimente, & ordina, che nessuna donna dotata, ò da dotarsi dal Padre, ò Madre, ò Avi, ò Fratelli, ò Zij succeda ne' beni paterni, materni, Aviti, fraterni, Sororini, patrueli, & altri sopra espressi, e ciò habbia luogo, quando essa donna è dotata, ò vero è da dotarsi de' beni di detto Padre, ò Madre, & altri sopranominati. E se poi fosse dotata da un estraneo, e non à contemplatione del Padre, e d'altri sudetti, succeda nella legitima. E la dote di dette femine escluse dourà esser congrua, cioè secondo la qualità del Patrimonio, e conditione delle Persone, in caso di matrimonio, o monacatione; E se sarà dichiarata la quantità della dote nel Testamento, ò in qualunque altro modo, all'ora si dia ad esse femine intieramente la detta dote dichiarata.

Della

Della dote da restituirsi sciolto il matrimonio. CAP. XXIX.

SE il Matrimonio è sciolto per morte d'uno de' Coniugi, debba il superstite guadagnare la quarta parte della dote, conforme la disposition dello Statuto di Roma concernente il lucro dotale, quale Statuto debba osservarsi in questa Terra, tanto per li Matrimonij contratti al presente, quanto per quelli si faranno in avvenire. E se il matrimonio vien sciolto per morte del Marito, superstiti, o non superstiti figlivoli del medesimo matrimonio, la Donna recuperi l' intiera sua dote, con la quale si maritò, ò fù maritata, e saranno tenuti l'Eredi del Marito dare a detta Donna Vedova le vesti lugubri, o siano da lutto, secondo il consueto di questa Terra da portarsi dalla medesima in memoria, & onore del Marito defonto, e fin a tanto, che non havrà ricevvta intieramente la detta sua dote, possa pretendere gl'Alimenti da detti Eredi, quali siano tenuti sóministrare a detta Donna dovvnque elegga essa di stare, purche sia luogo decente al suo stato, & all'onore del Defonto Marito; E se la dote sarà stata data in denari, detti Eredi habbino tempo un Anno a restituirla; Se consiste in stabili dentro il tempo d'un Mese dal giorno della morte di detto suo Marito, e restituita intieramente detta dote, s'intendino gli Eredi del Defonto Marito liberati dalla prestatione di detti alimenti, come sopra stabiliti.

Della dote, che ritorna al Dotante. CAP. XXX.

SI statuisce, & ordina, che morendo una Donna, lasciato doppo di se un figlio, o figlia, e questi morissero dentro li cinque Anni della loro età, la dote della Madre di detti figlio, ò figlia morti come sopra ritorni per la metà al Padre, ò Madre, ò fratelli, che l'havessero dotata, se li medesimi sopravivono; Et avvenendo, che la sudetta Donna havesse disposto della Terza parte della sua dote, come si statuisce nel prossimo seguente Capitolo, ritorni a detti Dotanti la metà delle due terze parti.

Donna possa disporre della sua Dote. CAP. XXXI.

PArimate si statuisce, & ordina, che se alcuna Donna havesse figlivoli, ò descendenti possa disporre della terza parte solamente della sua dote, conforme li piacerà, e parerà, & il resto, cioè le due altre terze Parti sia tenuta lasciare a detti figli, o descendenti. Volendo, che essa Donna posa lasciare dette due terze parti anco inegualmente à detti figli, salva però la legitima.

Delli Mobili da darsi alle Donne, oltre la loro Dote. CAP. XXXII.

SI statuisce, & ordina ancora, che quando appariscе per Istromento publico dotale, ò per qualsisia altra scrittura, conventione, ò accordo la promessa di Mobili, che sogliono darsi alle femine, oltre la dote, e che non fossero stabiliti, ò tasati alla raggione di scudi dieci per ogni centinaro di scudi della dote promessa, conforme sin ad ora si e praticato. Ma quando non appariscero esser detti mobili promessi, non si pretendino, ne dimandino in alcun modo.

Dell' interussirij, ò frutti dotali. CAP. XXXIII.

SImilmente si statuisce, che quando non fossero espressamente tasati dalli contraenti li frutti, ò interessi dotali, s'intendino questi alla raggione di cinque per ogni centinario della dote, da pagarsi dentro i termini convenuti altrimenti d'Anno in anno, dal giorno del celebrato matrimonio senza alcuna interpollatione a causa della dote non pagata.

Delli Contratti delle Donne: e de' Minori. CAP. XXXIV.

ACcioche i Minori per defetto dell'Età, e le Donne per la debolezza del sesso non restino dannificate, e lese nelli loro contratti. Si statuisce, & ordina, che in avvenire nessun huomo minore di anni venticinque, e Donna anco maggiore possa in modo alcuno donare, vendere, alienare, rimettere, cedere, quietare, ò in qualunque altro modo obligarsi per qualsivoglia altra causa, o sotto qualsisia forma di contratti, o scritture senza il giuramento corporalmente dato, senza la causa, senza l'intervento, consenso, presenza, e volontà di due più prossimi Parenti, Consanguinei, se vi sono, ò vero Affini in caso, che detti Consanguinei non vi fossero, & in mancanza di tutti questi con l'assistenza d'un Curatore da deputarsi in tal Atto dal Sig. Commissario, e senza ancora il Decreto di detto Sig. Commissario, come Giudice competente in detti Contratti. Altrimente se fossero stati fatti, ò celebrati detti Contratti, non osservate le dette solennità, siano, e s'intendino di niun valore, come se fatti non fossero

Delli Contratti delli Figli di famiglia. CAP. XXXV.

SE un figlio di famiglia havrà fatto qualche contratto, tal contratto non tenga, e non vaglia, se non quando publicamente negotiasse, o l'havesse fatto di volontà, & ordine del Padre.

Delli Tutori, e Curatori. CAP. XXXVI.

PEr provedere all'indennità de'Pupilli, e Minori, acciòche non rimanghino indefesi. Si statuisce, & ordina, che se alcun Pupillo, ò Minore non haveſſe Tutori Testamentarii, o legitimi, il Sig. Commissario a requisitione di qualunque persona sia tenuto dare, e decretare nel Libro degl'Atti Civili un Tutore a detto Minore, sino che havrà compito l'età d'anni quattordici, che sia persona idonea, e da bene, astringerla anco ad accettarne la tutela con rimedij opportuni di raggione, quando per altro non allegasse una legitima scusa da riconoscersi dal Sig. Commissario. Prima però d'accettarla, adempisca tutte quelle cose, alle quale è tenuto di raggione commune. Terminata poi la tutela, il Tutore sudetto renda fedel conto avanti detto Sig. Commissario della Tutella da esso amministrata, conforme è tenuto dalla raggion commune.

Che quello, che muore, superstiti uno, ò più figli, non possa disporre a favor della Moglie. CAP. XXXVII.

SI statuisce, & ordina, che se alcuno, superstite il suo figliolo maschio, ò femina non possi alla moglie sua, o ad altri per essa, ò vero in suo nome dare, lasciar, donare, e sotto qualsivoglia altro modo, ò titolo anco di legato cosa alcuna, tanto nell'ultima volonta, quanto tra Vivi, oltre la sua dote, e gl'Alimenti, secondo la qualità del suo Patrimonio; e sarà detta Donna tenuta coabitare con li Figliuoli, quando però non habbia causa legitima di non coabitarvi, e non potrà nel tempo d'essi alimenti dimandar i frutti dotali.

Di chi vvol'edificare nel muro del Vicino. CAP. XXXVIII.

SE alcuno vvol'edificare sopra qualche suo Terreno, ò suolo proprio, e voglia appoggiar al Muro del Vicino, e mettere, ò ponere Travi, ò altra sorte di materia da fabricare, & altre cose fare, quali sono lecite farsi nel muro commune, sia ammesso, & essendo sufficiente detto muro a sostenere l'appoggio come sopra, e volendosi fabricare da fondamenti, ò alzar fabriche già fatte dentro quella Terra, non possa il Padrone d'esso muro negar l'appoggio sudetto, purche prima se ne paghi realmente, ò depositi giuditialmente il prezzo a ttima di due Periti da quello, che vvole edificare, e non essendo sufficiente il muro alli pesi, ò carichi, non sia ammesso, se non havrà, come sopra, prima d'ogn'altra cosa pagato, e realmente sborsato, ò vero depositato la metà del valore di tutto il muro a stima di essi Periti, & in oltre sia tenuto ridurre esso muro in stato sufficiente a sostener detti pesi, come sarà giudicato dagl'huomini dell'Arte; e se non a tutto il muro del convicino, ma ad una parte di detto muro volesse appoggiare, in tal caso sia tenuto pagar dette spese per quella parte di muro, di cui si serviſſe, e renderla sufficiente a sostener detti pesi, caso, che ad arbitrio di detti Periti bisognasse, come sopra; il che havrà luogo, purche non si offenda il lume del Padrone di detto muro, quando non l'habbia commodamente per altra parte. Qual disposition habbia luogo in avvenire.

Fine del Libro Secondo.

COMUNE DI STRONCONE

LIBRO TERZO

Delli Lavoratori delle Possessioni. CAP. PRIMO.

PEr rimediare alle differenze, che possono insorgere tra i Lavoranti delle Possessioni, che si danno a Lavoreccio; Si statuisce, & ordina, che detti Lavoratori coltivino le dette Possessioni, ò Terreni bene, e diligentemente, & ad uso di buon Padre di famiglia, & a debito tempo arino per tre volte le Possessioni, o Terreni alborati, prima di seminarli, oltre l'Aratura, che devono dare nel tempo della Semente, le zappino due volte l'Anno, & una volta l'Anno le stabiino; Le possessioni poi, ò Terreni olivati l'arino due volte l'anno, e le stabijno, e le zappino una volta l'anno, parimente à debito tempo. Se poi tra essi Lavoratori, e loro Padroni fossero stati convenuti, li patti, s'attendino essi patti, e s'osservino; Et in caso di non adempimento, come pur se mancassero alle cose sopra ordinate, rifaccino tutti li danni, e pregiuditii a' loro Padroni. Portino a loro proprie spese la parte de' frutti delli Padroni alle Case di questi, se però gl'uni, e gl'altri saranno di quello Territorio.

Che li Padroni siano preferiti nella compra delli frutti spettanti a' Lavoratori in caso di Vendita. CAP. II.

SI preferischino li Padroni nella Compra delli frutti spettanti alli Lavoratori, quando questi volessero vendergli, e che fossero stati raccolti nelli beni tenuti a lavoreccio, e la vendita si faccia per il prezzo corrente, e commune, e non ad arbitrio del Venditore, benche un' altro più offerisse.

Che li Lavoratori prima di vendemmiare, e di mietere, debbano ricercare i loro Padroni. CAP. III.

I Lavoratori prima di mietere, e tritar il grano, come di vendemmiare ricerchino per un giorno almeno avanti li Padroni delle Possessioni, o Terreni, che ritengono a lavoreccio, & in caso, che mancassero, incorrino nella pena di un scudo d'applicarsi ad arbitrio del Sig. Commissario, dichiarandosi, che tal notificatione vaglia fatta ancora extraiudicialmente, & alla presenza almeno d' un Testimonio degno di fede.

Del tempo, che deve durare il Lavoreccio. CAP. IV

PArimente si statuisce, che il tempo delli Lavorecci, Colonie, e Locationi delle Possessioni, ò Terreni duri, e durar debba per un Anno, quando tra le Parti altro tempo non fosse prefinito; Volendo, che se più del detto Anno continuar non volessero, dette Parti nella locazione è conduttione respettivamente, debba quella parte, che continuar non volesse farne precedere per un Mese avanti, che termini detto Anno la notificatione, ò disdetta all' altra parte, e non seguendo dentro detto tempo, s' intenda per un'altr'Anno tacitamente renovata con l'istessi patti, e conditioni, che tra le sudette parti fossero nel principio del contratto della locatione apposte, e così d'anno in anno in tal modo sin' a tanto non seguisse la detta notificatione, come sopra. Dichiarando, che li lavorecci debbano principiar nel Mese di Febraro, i sudetti Lavoratori lascino, e lasciar debbano in fine del lavoreccio dette possessioni, ò terreni più tosto migliori, che deteriorati, o almeno nel medesimo stato, nel quale li furno dati.

Che li Lavoratori, Affittuarij, & altri non possino sublocare la cosa condotta senza licenza de' veri Padroni. CAP. V.

I Lavoratori, Piggionanti, Affittuarij, ò altri Conduttori di qualsivoglia beni stabili non gli sublocano ad altri sotto qualsivoglia titolo, senza licenza de' veri Padroni, altrimente la sublocatione, ò contratto sia ipso iure nullo, e di niun valore, come se celebrato non fosse.

Del Passo sopra i Terreni degl' altri. CAP. VI.

SE alcuno non havesse la strada, o passo per andare alle sue possessioni, ò Terreni; Si statuisce, che il Sig. Commissario astringa il più convicino con remedii di raggione a vendere, a quel tale, che non havesse il passo, come sopra, tanto terreno, che posi bastar per il detto passo, ma in quella parte, che sarà di minor incommodo, e danno del Padrone, secondo la dispositione della l. Si quis sepulchrum, ff. de religiosis, & sumptibus funerum, assieme ancora con il prezzo, quale con il terzo di più dovrà pagarsi dal Compratore in contanti, e ricusando il Venditore d' accettare, si depositi, e sopra le predette cose si procedi dal Sig. Commissario sommariamente.

Che le Strade devastate incapaci al Reattamento si ponghinò sopra Terreni. CAP. VII.

SE alcuna delle Strade dentro il Territorio di questa Terra fosse devastata in modo tale, che si rendesse incapace al reattamento. Si statuisce, che il Sig. Commissario astringa con remedii di raggione li Addiacenti alla medesima da quella parte però, ove sopra i loro Terreni più facilmente, e commodamente potrà riuscire di porvi la strada nuova, ò che già dalli Passaggieri vi fosse introdotto il passo a vender tanto sito delli loro Terreni contigui per fino dove si stende la strada nominata, da terminarsi detto sito dalli Sindici della Communità assieme col prezzo agli Adiacenti all'altra parte di detta Strada devastata, la quale debba cedere a commodo di essi Adiacenti, e recusando il riceverne il prezzo, si depositi, e sopra il detto sito vi si faccia, come sopra, la strada nuova. Procedendo il Sig. Commissario nelle predette cose sommariamente, come s'è ordinato nel Capitolo delle Cause Sommarie, dichiarando, che la predetta dispositione habbia luogo, quando la strada si fosse devastata per caso fortuito, ò impensato, quale non potè prevedersi, ò impedirsi, ò pur dall'antichità; ma quando si fosse rovinata per Causa, fatto, ò colpa di alcuno, all'ora si riduca nel pristino stato del medesimo, & a sue proprie spese, secondo la dispositi n della raggion commune.

Della pena di chi serra, ò impedisce qualche Strada publica. CAP. VIII.

CHe nessuno ardisca di Serrare, d'impedire, o fare alcuna innovatione in veruna delle Strade publiche dentro questo Territorio sotto la pena di scudi tre d'applicarsi per un terzo a chi ne darà la notitia, e che ognuno la possi dare, e per il resto al Sig. Commissario, quale dovrà astringer quel tale ad aprirle, e ridurle nel primiero stato dentro un congruo termine, precudane l'Intimatione da farsi ad istanza delli Maestri di strada. E se per il passato fosse stata alcuna strada serrata, non incorra quel tale, che l'havesse serrata nella detta pena, ma solo sia astretto ad aprirla, come sopra.

Che nessuno possi tramandare le proprie Acque nelle strade publiche. CAP. IX.

CHe parimente nesuno diuertisca dalle proprie Possessioni, ò Terreni l'Acque con tramandarle per le Strade, ma le debba riceuere, e lo faccia scorrere secondo il lor corso naturale, sotto la pena in caso di contrauentione di scudi due d'applicarsi per un terzo all'Accusatore, & il resto al Sig. Commissario, oltre alla refattione del danno di esse Strade: Il che non pregiudichi a quelli, che hanno la raggione d'adacquare le loro possessioni, ò Terreni.

Differenze delli Termini, ò Confini. CAP. X.

DI continuo sogliono accadere differenze tra Vicini per causa di termini, ò Confini. Si statuisce però, & ordina, che insorgendo simili controversie tra Vicini, si rimettino dal Sig. Commissario a richiesta d'alcun di loro a due Periti da eleggersi uno per parte, & in caso di discordia si deputi dal Sig. Commissario il terzo alle Parti non sospetto, & alla definitione d'essi Periti si debba stare sotto la pena d'un scudo da pagarsi subito dalla Parte reclamente alla parte osservãte.

Come si possa piantare uicino alli Termini. CAP. XI.

NIuna persona pianti sorte alcuna d'Alberi vicino alli Termini, ò Confini, che dividono le possessioni, Casali, o Oliueti, se non vi haurà intermesso lo spatio di due piedi romani, sotto pena di giulij sei d'applicarsi ad arbitrio del Commissario, e nulla di meno venga astretto dal medesimo Sig. Commissario ad istanza di chi v'haurà l'interesse a tagliare, e rimouere detti alberi, dentro il termine di giorni dieci con remedij di raggione opportuni. Volendo ancora, che non si possa nelli confini allevare Quercie, ne Alberi infruttiferi.

Degl'Alberi, e fratte, che impediscono l'Are. CAP. XII.

ACcioche l'Are non venghino impedite da gl'Alberi, Siepi, ò Fratte. Si statuisce, che chi haverà ancora presentemente Alberi di sorte alcuna dirimpetto all'Are del Vicino, nelle quali si trita il grano, che potessero impedire alle medesime Are l'aria, il Sole, & il vento libero, come pure chi v'haurà fratte, siepi, o cose simili più alte di tre piedi il Sig. Commissario gli astringa a richiesta del Padron di dette Are a tagliar quella parte, o rami di detti Alberi, che impedissero, come sopra, & anco quel di più a detto tre piedi delle sudette siepi, o fratte, secondo la determinatione da farsi da due huomini di Campagna da eleggersi uno per parte.

Degl'Alberi, che pendono sopra le Possessioni, o case degl'Altri. CAP. XIII.

SImilmente, se alcuno hà ancora di presente Alberi di qualsiffa sorte pendenti sopra le possessioni Terreni, o Case d'un altro, e che impediscono di lavorare ad esso vicino ne' suoi Terreni, ò facessero, o potessero far danni alle medesime Case il Sig. Commissario l'astringa a petitione delli Padroni di detti Terreni, ò case a tagliarli dentro il termine di giorni dieci in quella parte, ò

rami,

rami, che impediſchino, pregiudicano, o pregiudicar poteſſero, come ſopra, ſecondo la determinatione da farſi, come nel precedente Capitolo.

Degl'Alberi infruttiferi da non tenerſi tra gli Viciti. CAP. XIV.

IN oltre ſi ſtatuiſce, che non ſi tienghino tra vicini, o confinanti anco preſentaneamente Alberi infruttiferi, che apportino ombra alle Poſſeſsioni, o Terreni contigui del vicino, eccettuati quegli Alberi, ove foſſe appoggiata la Vite, e quelli, che ſoſtengono i Limiti, quali debbano portarſi, e ridurſi ad uſo d'arte, e ritenendoſi, ſi faccia dal Sig. Commiſſario a richieſta del detto uicino tagliar dentro il termine di giorni dieci con rimedij, che ſtimarà di raggione; E naſcendo dubbio circa al conoſcere quali ſiano arbori infruttiferi, ſi ſtia alla dichiaratione di due huomini, o del terzo, che foſſe concorde con uno d'eſsi, dichiarando, che la Quercia s'intendi Albero fruttifero, quando non foſſe ſtata più volte tagliata, & in queſto caſo ſi debba ſcoronare ogni dieci Anni.

Differenze di Limiti. CAP. XV.

SOgliono parimente anco per cauſe di Limiti inſorger controverſie tra gl'huomini di queſta Terra, come più volte ſono ſuccedute. Perciò ſi ſtatuiſce, che dette controverſie ſi rimettino dal Sig. Commiſsario in due Periti da eleggerſi communemente, & in caſo di diſcordia tra eſsi huomini eletti, ſi deputi il terzo ad eſse parti non ſoſpetto, quali debbano terminarle ſecondo la loro peritia, & à queſta ſtiano dette Parti, ſotto la pena di uno ſcudo da pagarſi dalla parte inoſſervante alla Parte non reclamante.

Foſſe da non farſi in pregiuditio del Vicino. CAP. XVI.

PEr provedere quanto ſia poſſibile a quelle coſe, per le quali ſogliono provenir le diſcordie trà Vicini, e Confinanti. Si ſtatuiſce ancora, che veruna perſona faccia foſſe, forme, ſolchi nelle Poſſeſſioni, e Terreni, & ancora ſotto li Limiti, ò ſotto le fratte in pregiuditio del Vicino, da conoſcerſi tal pregiuditio da due Periti da elegerſi come ſi è detto ne'precedenti Capitoli.

E chi haveſſe forme, ò foſſe, per le quali l'Acqua piovana foſſe ſolita andare, ò correre, la debba fare di tal larghezza, e profondità, che l'acqua, quale da eſſa forma, ò foſſa uſcirà, non faccia in modo alcuno pregiuditio al Vicino; E chi contravenirà, incorra in pena d'uno ſcudo per ciaſcheduno, e ciaſcheduna volta, d'applicarſi per una metà al Sig. Commiſſario, quale ſopra le coſe predette dovrà procedere ſommariamente, come s'è diſpoſto nel Capitolo delle Cauſe ſommarie, e per l'altra metà a detto Vicino, che ne riceve pregiuditio, oltre la refattione delli danni di queſto da liquidarſi, come ſopra.

Delli Molini, che ſi voleſſero nuouamente fabricar nel Territorio. CAP. XVij.

PErche importa al comodo publico di queſta Terra, che non s'impediſcano le fabriche delli Molini; Si ſtatuiſce, & ordina, che per il poco numero delli Molini, quali preſentemente ſtanno edificati dentro il Territorio di queſta Terra, ſia lecito, e permeſſo a ciaſcheduno d'edificar alcun Molino in queſto medemo Territorio, atto però a macinar il Grano, & Olive, & ad effetto di condurre l'Acqua a detto Molino poſſi far forme ſopra le poſſeſſioni, e Terreni d'un altro, e per le medeme condurre l'acqua per i luoghi meno dannoſi ad arbitrio de Periti, in modo tale, che il Padrone della Poſſeſſione, ò Terreno, per quali dovrà condurſi l'acqua per ſervitio di detto Molino da edificarſi di nuovo, ſi conſervi indenne, e ſtia in ſuo arbitrio, ſe voglia vendere a quello, che vvole edificare, e condurre l'acqua, ò le Parti del proprio Terreno da occuparſi per detta forma, ò vero tutta la poſſeſſione, precedendo la ſtima di due huomini da elegerſi uno per parte, come ne ſopradetti Capitoli, e ſopra di ciò il Sig. Commiſſario proceda ſommariamente, come nelle Cauſe ſommarie.

Che neſſuno butti ſozzure, ò immondezze ne'Caſalini, ò Orti d'Altri. CAP. XViij.

QUalunque, che buttarà, ò farà gettare ſozzure, immondezze, pietre, coccie, corna, oſſa, e ſimil coſe nelli Caſalini, & Orti dentro la Terra incorſa in pena d'uno ſcudo per ciaſcheduno e ciaſcheduna volta, d'applicarſi per la metà alla Communità, e per l'altra al Sig. Commiſſario: Volendo però, che detta diſpoſitione non comprenda quegl'Orti, ò Caſalini, quali per il paſſato haveſſero la ſervitù di ricevere l'immondezze, e coſe ſudette.

Che non ſi metta Boccie, ò Vaſi col Vino dentro al Pozzo della Communità CAP. XIX.

CHi ardirà metter Boccie, Fiaſchi, e coſe ſimili con Vino dentro al Pozzo di Piazza, che è della Communità, come pure poner ſopra l'orlo di eſſo carne, formaggio, & altre coſe, quali poſſono corromper l'acqua, incorra in pena di giulii cinque per ciaſcheduna volta d'applicarſi per un terzo all'Accuſatore, al di cui giuramento ſi ſtia, purche ſia perſona degna di fede, & il rimanente alla detta Communità.

Che veruno levi, o alzi pietre d'alcuna Fontana della Communità, e dalle Muraglie Castellane. CAP. XX.

PArimente chi levarà, o alzarà pietre d'alcun muro delle Fontane della Communità, come pure dalle Muraglie castellane incorra in pena di giulij quindici per ciascheduna volta d'applicarsi per un terzo all'Accusatore, per l'altro al Sig. Commissario, & il remanente alla Communità; E nulla dimeno debba quello reponerle, o rimetterle a sue proprie spese. Volendo, che in detta pena incorra ancora quello, il quale in qualunque modo guastasse le dette muraglie della Terra, Fontane sudette, e muri di queste, oltre il resarcimento del pregiuditio alla medema Communità.

Della pena di chi gettasse in strada Carne morticine. CAP. XXI.

SImilmente nessuna persona getti carogne, o carne morticine di sorte alcuna tanto nelle strade dentro questa Terra, quanto fuori di essa vicino alle Muraglie Castellane per lo spatio di Canne dodici, sotto la pena d'uno scudo per ciascheduna volta d'applicarsi, come si è detto nel capitolo precedente.

Della pena di chi percoteße, ò ammazzaße Animali d'altri. CAP. XXII.

SE alcuno percuoterà con stroppiamento, o ferita Animali d'altri, incorra nella pena d'un scudo per Bestia grossa, e mezzo scudo per bestia minuta per ciascheduna di essa, e ciascheduna volta d'applicarsi per la metà al Padrone di detti animali, e per l'altra al Sig. Commissario; Ma se l'ammazzarà, ò pur per detta ferita seguirà la morte, si raddoppij respettivamente detta pena, e sempre con detta pena in detti casi si rifarrà il danno, e pregiuditio al padrone delli Animali sudetti, dichiarandosi, che la Capra sia compresa tra gl'animali piccoli.

Della pena di chi leva, o pone termini di propria autorità. CAP. XXIII.

SI statuisce, & ordina, che se alcuno leva, stacca, o rimuove di propria autorità alcun termine divisorio posto tra le possessioni, o Terreni ancora della Communità, e fra le strade, incorra nella pena di scudi tre per ciaschedun termine, e ciascheduna volta, d'applicarsi per un terzo al querelante, o accusatore, e per il resto al Sig. Commissario, nella qual pena incorrerà anco quelle, che parimente di propria autorità movesse, o ponesse simil termine divisorio in alcun Luogo senza licenza, e volontà di quelli, che vi hanno interesse.

Del Macellaro. CAP. XXIV.

IL Macellaro dourà fare buone Carne, e non venda una carne per l'altra, non ritenga carni morticine nel suo Macello. Osservi i Capitoli, che li saranno dati da'Priori, quali Capitoli dovrà tener affissi nel Macello à vista di tutti, e contravenendo alle sudette cose cadi in pena di scudi tre per ciaschedun caso, e ciascheduna volta, d'applicarsi per un quarto all'Esecutore, un altro alla Communità, & il rimanente al Signor Commissario.

Del Pizzicarolo. CAP. XXV.

IL Pizzicarolo dourà vendere olio, tonnina, merluzzo, formaggio, strutto, Lardo, presciutto, salami, salsiccia, & altra sorte di carne porcina conforme il solito di buona qualità; Non scupellarà tinazzi di Tonnina senza la presenza delli Priori. Terrà la pizzicaria aperta ogni giorno, cioè nelli Feriali, e nelli festivi terminata la messa cantata nella Chiesa di S. Angelo; Et osservi i Capitoli, che dalli Priori gli saranno dati, quali capitoli tenga affissi nella detta Pizzicaria a vista d'ognuno, e contravenendo alle sudette cose incorra nella pena di giulij cinque per ciaschedun capo, e ciascheduna volta.

Volendo, che in pregiuditio di detto Pizzicarolo nisun Pecoraro, o Capraro di questo Territorio, o altra persona non venda formaggio tagliato, o in pezzi; ma bensì lo possa vendere a forme intiere, ò all'ingrosso, sotto la pena di giulij sei per ciaschedun forma tagliata, e ciaschedun volta d'applicarsi per la metà al Sig. Commissario, e per l'altra al detto Pizzicarolo, oltre la perdita della forma; nella qual pena incorri ancora chi vendesse altre robbe sopra mentionate, che deve vendere detto Pizzicarolo, ogni qual volta però le ritenesse lui da vendere nella Pizzicaria, e circa all'oglio, si dichiara non incorrere nella sudetta pena chi lo vendesse del proprio nella quantità di sei Buccali almeno per volta.

Del Depositario di Pegni, e Mercedi della Depositaria. CAP. XXVI.

IL Depositario de Pegni tenga un Libro ben legato, e cartolato, nel quale noti, ò faccia notare fedelmente tutti li pegni, ò esecutioni qualsivoglia sorte, ò specie, che saranno portate alla sua depositaria dagl'Esecutori con il giorno, mese, & anno, e qualità di detti pegni, ò esecutioni a Padroni delle medeme, ò ad altra persona, senza rilasso del Giudice, ò pur del Creditore in caso, che fosse questo sodisfatto. Ritenga tutti li mandati, e rilassi, che li saranno dati in filza, e contravenendo alle sudette cose cada in pena di giulii trè per ciascheduna volta. Le

Le mercedi di detto Depositario siano conforme il solito, cioè

Per Bestia grossa trà giorno, e notte un carlino, e per Bestia grossa s'intenda anche il porco.

Per Bestia minuta un baiocco, e mezo fino a trè giorni, e da indi in su mezo bai. per Bestia tra giorno, e notte.

Per pegni un baiocco per pegno, e per le multe habbia un grosso.

Per li pegni, & esecutioni di qualsivoglia sorte anco de' Bestiami fatte alli Forastieri habbia il doppio delle mercedi respettivamente sopra ordinate.

Per li pegni fatti in vigore di mandato vilassato nel Tribunale di Monsign. A C habbia un grosso per sua mercede, tanto dalli Terrazzani, quanto dalli Forastieri, e detta mercede s'intenda sempre per ciaschedun pegno, ò ciascheduna esecutione, come sopra. Dichiarandosi, che le predette mercedi possa havere ancora per le Bestie, che fossero condotte alla sua Depositaria dalli Guardiani del Dannodato, come pure da qualsivoglia altra persona.

Che il Depositario debba bollare, & aggiustare li Pesi, e Misure. CAP. XXVij.

IL Depositario sudetto debba bollare, & agiustare tutti li pesi, e misure, tanto del Vino, che dell' Oglio, come di qualunque altra cosa, che le fossero portate per tal'effetto, con notarle poi distintamente in un Libro con il nome, e cognome di chi sono, e nelli Marchi aggiusti oncia, e mezz'oncia. Per sua mercede habbia dalli Terrazzani quatrini otto per ciaschedun peso, e misura, e da forastieri quattrini dodici.

Della Gabella del Mesale. CAP. XXViij.

CIaschedun persona, ò sia Forastiero, ò Terrazzana, che vorrà estraere Oliva fuori del Territorio di Stroncone paghi secondo la solita Tassa al sudetto Appaltatore bai. tre per soma.

Chi macinarà Olive dentro questa Terra, ò suo Territorio paghi bajocchi due per soma di dette Olive.

Chi estraerà Oglio do questa Terra, ò suo Territorio, se sarà Terrazzano paghi un carlino per soma, se sarà Forastiere paghi due carlini.

Se alcun Terrazzano comprarà Oglio fuori del Territorio, e che poi l'introdurrà dentro il medesimo, paghi mezzo grosso per soma, quando però dentro il termine di giorni trè l'estraesse, ma passato detto tempo un carlino come sopra.

Che ciaschedun Terrazzano sudetto possi estraere da detto Territorio un Mesale d'Oglio per una sol volta senza verun pagamento, & incorso d'alcuna pena, e quelli i quali contraverranno alle sudette cose cadino in pena di scudi trè per ciascheduno, e ciaschedun volta d'applicarsi per un terzo all'Esecutore, per l'altro terzo al detto Appaltatore, & il rimanente al detto Sig. Commissario, oltre la perdita dell'Oliva, & Oglio estratto senza il pagamento di detta Gabella.

Volendo, che quello il quale estraerà da questa Terra, e suo Territorio, come sopra, tanto Olio, quanto Oliva debba pigliarne la Bolletta dal detto Appaltatore, la qual vaglia per un giorgo solamente, & il detto Appaltatore sia tenuto darla, benche non fosse ricercato da quello, che paga la Gabella, sotto la pena in caso, che tanto l'uno, quanto l'altro mancassero di giulii cinque per ciascheduno di loro, e ciaschedun volta d'applicarsi per una metà al Sig. Commissario, e per l'altra alla Communità.

Della Gabella del passo. CAP. XXIX.

QUello, il quale havrà havuto dalla Communità la Gabella del Passo possa esigere per detta Gabella l'Infrascritto denaro secondo la solita Tassa della Communità, e sin ad ora osservata, come appresso cioè.

Cuojo, o pelli di cuojo bovine, somarine, e cavalline per soma baiocchi diece.

Da sei pelli di cuojo sud. in giù per pezzo baioc. uno.

Da sei in su fin a dieci pezzi sudetti baiocchi sei

E da quello in su fin a qualsivoglia somma bai. dieci.

Capre per centinaro baiocchi venti.

Da cento in giù paghi per ciaschedun baioc. mezzo.

Vino per Barile baiocchi due, e mezzo.

Fichi secchi per centinaro baiocco uno, e mezzo.

Serte longhe fin a quattro niente, e da quello in su per ciaschedun mezo baiocco.

Cimino per soma baiocchi sette, e mezo.

Cavoli, porri, cipolle, & altri erbaggi per soma baiocchi due.

Massaritie, e pannine da Montanari per soma bai. 5.

E se non è soma baioc. due, e mezo, & il simile portando per collo.

Uva passa baiocchi cinque.

Fichi secchi per soma, & altri frutti baiocchi due.

Lana per soma baiocchi dieci.

Mele per soma baiocchi cinque.

Lenzoli per ciascun paro baiocco mezo.

Coltre di panno, e paliotti baiocchi cinque.

Macina da grano, e da oglio baiocchi trenta.

Cenci per soma baiocchi tre.

Stoppa per soma baiocchi tre.

Scotano, & altri concini per soma baiocchi tre.

Galla per soma baiocchi trè.

Cenere

Generi per soma baiocchi trè.
Guado per soma baiocchi cinque.
Carta per soma baiocchi cinque.
Corna per soma baiocchi cinque.
Amandole con l'ossa, e senza ossa per soma baiocchi cinque, e mezo.
Sego per soma baiocchi cinque:
Cera lavorata, e non lavorata baiocchi cinque.
Pece, Vischio, Solfo per soma baiocchi cinque.
Seta lavorata per libra, e non lavorata mezo baiocco.
Legname lavorato per soma baiocchi due.
Reti per soma baiocchi trè.
Vetro lavorato per soma baiocchi cinque.
Vasi per soma baiocchi trè.
Legni per tratto de' Bovi baiocchi dieci.
Cascio, e carne per soma baiocchi cinque.
Gammari per soma baiocchi tre.
Zaffarano sino a venti libre baiocchi cinque, e da quello in sù baiocchi quindici.
Bambace per soma baiocchi cinque.
Sapone per soma baiocchi tre.
Grano per soma baiocchi tre.
Orzo, ò Biada per soma baiochi due
Legumi d'ogni sorte per soma baiocchi tre
Ova per soma baiocchi dieci.

CONSVETO.

Bestie Cavalline, Vaccine, Sommarine, che si estraono per vendere, e che si vendono, o pur che si barattino, o permuttino baiocchi tre per ciascuna di esse.
Stame filato per soma di Cavallo baiocchi dieci.
Per soma di Somaro baiocchi cinque, e se non è soma si paghi un quattrino per mazzo di due Libre.
Caldarari, Chiauari, Sottacciari, Pettinari della Tela, del Capo, e della Stopa, Istoriari, e Merciari baiocchi uno per fagotto.
Segatori baiocchi uno per sega, & un altro per l'acetta.
Falciatori da fieno baiocchi uno per falce.
E di altre cose non descritte si paghi di simile a simile, e non essendo soma si paghi per rata.

Chiunque frauderà la detta Gabella incorra nella pena di tredici di più di quello, che deve pagare per la Gabella, oltre la perdita della roba, in conformità della Lettera delli Superiori registrata nel Libro delli Specchi fol. 459., e del seguente tenore.

Illustre, e M. R. Sig. come fratello. Atteso l'informatione di V.S. questi Eminentiss. Signori volentieri sono condescesi, che inconformità di quella, possa la Communità di Stroncone aggiungere, oltre la solita pena, anco la perdita della roba, ogni volta, che si fraudi la Gabella del Passo; In questa guisa ne dia ella gli ordini opportuni, e Dio la conservi ::: Roma li 25. Settembre 1666. ::: Di V.S. come fratello F. Card. Ghigi ::: Mario Fani Secretario ::: Colle Vecchio Gou.

Illustri Signori come fratelli. In conformità dell' informatione da me mandata sopra la Gabella del Passo, e condescesa la S. Congregatione del Buon Governo, che possa cotesta Communità aggiunger, oltre la solita pena, anco la perdita della roba, ogni volta, che si fraudi detta Gabella. In tanto le SS. VV. faccino, che in questa guisa si eseguisca, e Dio le prosperi ::: Di Colle Vecchio li 20. Ottobre 1666. ::: D. VV. SS. come fratello G. Buffi Gou. ::: Stroncone Priori.

Dell'appalto della colta dell'Ova: CAP. XXX.

L'Appaltatore della Colta dell'Ova dourà comprare conforme si è pratticato sin ad ora tutte l'Ova, che li saranno portate per il prezo da lui offerto, e stabilito da Priori nel tempo, che li fù deliberato detto Appalto. E recusando di comprarle incorra nella pena di scudi tre d'applicarsi per un all'Accusatore, l'altro alla Communità, & il resto al Sig. Commissario.

Nessuno poi in danno di detto Appaltatore raccolga, o compri incettando Ova in questa Terra, ò suo Territorio, ne meno ardisca estrarne per vendere quantità veruna, benche l'havesse comprate fuori di detto Territorio sotto la pena della perdita d'esse Oua, che si trovassero estraere, come sopra, & anco di scudi trè d'applicarsi per un terzo all'Esecutore, per l'altro a detto Appaltatore, & il resto al detto Sig. Commissario.

Delli Portinaro, e porta Lettere. CAP. XXXI.

IL portinaro debba serrare a chiave ogni sera la Porta maggiore della Terra alle tre hore di notte, e la Porta Caprara ad un hora. Pernotti di continuo nella stanza, che chiamasi Guardiola posta dentro la porta sudetta maggiore. Et essa porta sia tenuto aprire nella notte alle persone, che volessero entrare, & uscire, e poi subito riserrarla à chiave, & in caso che contraveniss alle sudette cose cadi in pena d'un giulio per ciascheduno di detti oblighi, e ciasched. volta, e per sua recognitione cõseguisca da quelli, che introducono dentro la Terra some, o fasci di legna, ò frasche un pezo di esse legna, ò frasche per ciasched. soma, o fascio, per ciasched. volta, che s'introduce.

Inoltre sia tenuto, come Portalettere andar quattro volte la settimana a Terni per prenderle, e portarle respettivamente ne' giorni soliti, e consueti, & in caso, che mancasse incorra nella pena di giulii 5. per ciascheduna volta. E per sua mecede habia dalla Comm. quella sõma di denaro, per il quale gli fu detto carico deliberato dalli Priori ad estintione di Candela, e da lui offerto, quali pene s'applichino per una metà al Sig. Commissario, e per l'altra alla Communità.

Fine del Libro Terzo.

LIBRO QUARTO.

Furono ne' tempi trasandati formati d'ordine del Conseglio di questa Terra più, e diversi Capitoli attinenti al danno dato, ma come che fatti in varii tempi da più persone con aggiunger poi all'istessi Capitoli, & anco resecare, ò Cancellare alcuni altri de' già fatti, hanno portato confusione, & anco contraditione tra di loro, in modo tale, che ne sono insorte, e quotidianamente ne vengono contentioni litigiose, come si è veduto per il passato: Onde per riparare quanto sia possibile alle medesime, si sono compilati l'infrascritti Capitoli, nelli quali si è ancora procurato di spiegar meglio la sostanza della materia contenuta in quelli antecedenti, e col seguente ordine, e modo.

Della Vendita del Danno, CAP. PRIMO.

IL danno dato, che si deve in giuditio da Particolari persone non già per inventione da Guardiani si venda per un Anno da Priori insieme con la Cancellaria civile, e criminale dal Sig. Commissario ogni anno ad estintione di Candela, come gl'altri Proventi.

Il danno dato poi per Inventione tanto di Campagna, che di Montagna si vendi come sopra ad estintion di Candela parimente per un Anno nelli mesi di Settembre, Ottobre a due huomini maggiori d'Anni venti, e l'uno sia Guardiano di Campagna, e l'altro di Montagna in conformità delle loro offerte date.

Dell'Affittuario del Danno dato. CAP. II.

IL Cancelliere sudetto, come Affittuario del danno dato osservi intorno all'esationi delle Pene del medesimo tutti li Capitoli inserti in questo Quarto Libro da tenersene da lui la Copia in Cancellaria, non esigga le dette pene, se non provati prima li danni, sotto la pena della restitutione del doppio del denaro, che haurà contro queste dispositioni esatto. Scriva nel Libro, che suole chiamarsi de' Richiami, tutti li Richiami, ò Accuse, che alla giornata si facessero, con descriverci il giorno, mese, & Anno, & ancora con ogni fedeltà tutte le depositioni de' Testimonij, interrogando detti Testimonij del modo, e causa della scienza, del luogo, tempo, e contesti; Del che se non appariste in detto Libro, non si creda alla sua assertione, mostrando dette depositioni, & ogni altro atto, quando fosse ricercato dalli Richiamati, o Accusati, over dalli loro Procuratori, ò Difensori senza alcuna mercede, ricevendo benignamente le loro risposte, o difese. E dourà in oltre annotar in Margine dell'Accuse, e Richiami fedelmente la quantità del denaro, che haurà riceuuto dall'Accusati a titolo di pena, altrimente in caso di ricorso, o di petitione nel Sindicato si starà al giuramento di essi Accusati.

Non possa tanto per il danno dato, che riceveste nelli suoi beni dalle Bestie d'altri, che contro le sue in caso fossero denuntiate al danno, scriver nel detto Libro, sotto qualsisia nome l'accuse, ò Richiami, ma in tali casi si servino del Secretario delli Priori assieme con le depositioni de' Testimonij, & altro, che sopra di ciò occorresse, altrimente il tutto sia nullo, e di niun valore.

In fine stia a Sindicato anco per detto danno dato nel modo, che si è disposto dall' offitio del Cancelliere del Sig. Commissario nel primo libro di questo Statuto.

Delli Guardiani di Campagna, e di Montagna. CAP. III.

LI Guardiani sudetti in principio del loro offitio, che dourà principiare ogn'Anno, secondo il solito alli due di Novembre giurino prima alla presenza delli Priori, a dilatione del loro Secretario d'esercitare bene, e con fedeltà diligentemente, e senza fraude il loro offitio sopra tutti li danni, che trovaranno farsi in questo Territorio, ò con Bestie, o senza, per qual effetto vadino di continuo con le Guardie, che da detti Priori a ciaschedun di loro saranno date, conforme il solito, alla cerca di tutti i danni, sotto la pena di giulij cinque per ciascheduno, e ciascheduna volta d'applicarsi per tre quarti alla Communità, per un quarto al Sig. Commissario, in caso, che mancassero d'andar, come sopra, senza dette guardie. Diano, o portino dentro il termine di giorni due dal giorno del danno veduto, ò trovato il Dannificante, le loro accuse avanti il Sig. Commissario da scriversi da lui in un Libro à tal effetto ritenuto, altrimente le loro Accuse avanti il Sig. Commissario da scriversi da lui in un Libro, come sopra, e denuncie fuori di tempo non s'attendino, e rifaccino al detto Commissario di loro proprij denari la portione, che li perviene, come si dirà nelli seguenti Capitoli, come ancora li medemi Guardiani doveranno fare annotare dal Sig. Commissario in detto Libro, e nel margine dell'Accuse la quantità del denaro, che ricevono dall'Accusati, altrimente in caso di ricorso si creda alli detti Accusatori con il loro giuramento circa la quantità del denaro, che diranno aver pagato.

Non

Non possino detti Guardiani concedere detto loro officio, nè meno sostituir altri senza licenza del Conseglio, & in caso di necessità delli Priori, sino alla resolutione del medemo Consiglio.

Non commettino, o trattino, o per loro medemi, o per mezzo di altri alcuna sorte di fraude, col dare, offerire, ricevere, pigliar, & appaltare in qualsivoglia modo, e con qualsivoglia persona per le pene delli danni, sotto la pena di scudi venticinque per ciascheduno di loro, d'applicarsi per un quarto all'Accusatore, che dovrà tenersi secreto, & il resto a dispositione del Sig. Commissario, quale sopra le cose predette procedi con ogni rigore, e senza alcuna remissione all'esecutione di detta pena.

Possino detti Guardiani cercar honestamente le Persone, venendo però queste dalli Terreni, o Possessioni d'altri, portando canestri, & altro con sospetto di danno.

Il Guardiano di Montagna dovrà in oltre invigilare, o guardare le Bandite della Communità, tanto fatte, quanto da farsi, compresavi ancora la Selva di Macchia Longa per il solo taglio, & ancora del Capatoro, ò Castagneto della Badia di S. Benedetto, secondo però il consueto, e prattticato per il passato, acciò dette Bandite, e Selve non siano dannificate. Et in caso di danno, che si ritrovasse nelle medeme, e che da lui non fosse stato denuntiato il dannificante, debba rifare del proprio tutto il danno, che si ritrovasse, secondo la stima de' publici stimatori, che suol farsi ogni due Mesi.

Delle Guardie, che si danno a Guardiani. CAP. IV.

I Priori registrino ogni Mese per mano del lor Secretario in un Libro da tenersi a tal effetto i nomi, e cognomi delle solite Guardie, che per detto mese si daranno alli detti Guardiani, & avvertino di eleggere persone idonee, & habili, e che non siano minori d'anni quattordici; Ogni giorno di Domenica poi faccino fare da detto Secretario una lista di dette Guardie, che dovranno andare per tutta la settimana, con esprimere a ciascheduna di dette Guardie il giorno precisso, nel quale sarà la guardia obligata d'andare con detti Guardiani alla cerca de' danni; E per mezzo del loro Balio la faccino consegnare a detti Guardiani. Quelli debbano in detti giorni di Domenica, & ognuno di loro separatamente intimare a dette Guardie il giorno sudetto destinato, senza anteporne, ò posporne alcuna, ma in conformità di dette liste. Quella Guardia, come sopra intimata si ritrovi la matina del giorno prescrittoli nella Levata del Sole alla Porta Maggiore della Terra, aspettando ivi il suo Guardiano, e contravenendo, cadi in pena di bajocchi quindici per ciaschedun giorno, che mancasse; il che s'intenda dal giorno di S. Angelo di Maggio sino a S. Angelo di Settembre, ma fuori di detto tempo incorra nella pena di bajocchi dieci il giorno come sopra, da pagarsi al detto Guardiano, col quale doveva in detto giorno assegnato andare, come sopra, per la persona, che in vece di detta Guardia havesse il medemo Guardiano seco condotta, e ciò possa far detto Guardiano nel caso sudetto, che mancasse di venire detta Guardia, purche seco conduca una persona idonea, e maggior d'anni quattordici; Ma se detta Guardia havrà in detta mattina aspettato il suo Guardiano alla detta Porta per lo spatio di due hore, non incorra all'ora in detta pena, ogni qual volta però ne habbia, doppo haver aspettato, come sopra, fatto consapevole il Sig. Commissario, & in sua assenza qualche Priore, come pure ancora il Cancelliero di detto Sig. Commissario.

La detta Guardia doppo, che sarà andata nel giorno prescrittoli, come sopra, col suo Guardiano, doverà comparire dentro il termine di due giorni prossimi avanti detto Sign. Commissario a deporre con il suo giuramento sopra l'accuse, che havesse il detto suo Guardiano fatte nella detta sua giornata, & alle depositioni di essa Guardia si presti fede. E non comparendo dentro detto termine cadi nella pena di giuli tre d'applicarsi ad arbitrio de' Priori, quando per altro non ne allegasse un legitimo impedimento da conoscersi da detti Priori, e nulla di meno sia astretta con rimedij di raggione à comparire, come sopra. Volendosi, che in caso, che detta Guardia non potesse nel giorno determinatoli, come sopra, andar con detto Guardiano gli sia lecito sostituir un altro, cha sia maggiore d'anni quattordici, & abile.

Proibendosi alli sudetti Guardiani di non servirsi delle Guardie, come sopra assegnate in farle lavorare, ò impiegarle in altre cose per lor servitio nelli giorni destinati alla ricerca delli danni, sotto pena in caso di contraventione, tanto a dette Guardie, quanto alli sudetti Guardiani, di giulii cinque per ciascheduno, e ciascheduna volta d'applicarsi in benefitio delli Priori per loro regaglie.

Che il Sig. Commissario habbia il terzo delle pene de' danni denunciati da detti Guardiani. CAP. V.

LA raggione vuole, che ogni fatiga aspetti il suo premio; Il Sig. Commissario dovendo tener un Libro, nel quale ha da scrivere tutte l'accuse delli danni dati, che alla giornata gli saranno portati dalli Guardiani sudetti com'ancora l'attestationi delle Guardie, & altre cose conforme al pratticato fin ad ora, per tanto si vuole, che il medesimo Sig. Commissario habbia conforme al solito la terza parte di tutte le pene delli danni, che si denuntiaranno, come sopra, avanti di lui dalli Guardiani, & il rimanente delle dette pene spettino all'istessi.

Del modo di procedere nelle cause del danno dato. CAP. VI.

IL Cancelliere sopranominato come Assittuario delli danni dati, che si deducono in giuditio per ricchiami, & accuse habbia piena autorità di procedere semplicemente, e de plano nelli giorni feriali, e non feriali nelle cause di richiami, & accuse d'essi danni in tutto il Territorio di Stroncone per l'esecutione delle pene, che saranno disposte da' Capitoli in questo quarto Libro. Dovendo però, provato che haurà detti richiami, & accuse far precedere alli richiamati, & accusati un intimatione in scriptis a pagar la pena col termine di giorni cinque correnti, e detta intimatione si presenti dal Balio, o in persona, in mano de' Domestici d'essi richiamati, o accusati, qual termine passato, e non comparendo, possa relassare il mandato senza altra Intimatione, notando però il tutto distintamente nel Libro di detti Richiami. Se poi compariranno li medesimi Richiamati, o Accusati, si scrivino le loro risposte, e se dimandassero ricorso à detti Priori, l'ammetta subito, benche stimasse egli non esservi nel mandato gravame alcuno, sotto la pena della nullità di ciò, che in poi facesse.

Li Guardiani sudetti, doppo seguita la depositione, ò comprovatione dalle Guardie fatta sopra le loro accuse, come si è disposto nel Capitolo quarto dovranno mandar per il Balio l'Intimatione ò Bolletta a dannificanti a pagar la pena incorsa col termine di giorni cinque da presentarsi dett' Intimatione, ò Bolletta personalmente all'Accusati, ò in mano d'uno de loro domestici, e non comparendo l'Intimati, si proceda all'esecutione delle pene per mezzo del mandato, ò solita nota, ò lista da sottoscriversi da detto Sig. Commissario; Mà comparendo s'ammettino le loro risposte, come pur il ricorso, se lo domandassero a detti Priori, sotto pena della nullità di ciò, che in poi seguisse, come sopra si è detto.

Che li Priori siano Giudici nelle Cause delli Danni dati. CAP. VII.

LI Priori di questa Terra siano, & esser debbano secondo il consueto Giudici competenti in tutte le cause delli Danni dati, le quali da loro si conoschino, e definischino sommariamente semplicemente, de plano, senza strepito, ò figura alcuna di giuditio, ma solamente veduta, & osservata la verità del fatto, tanto ne' giorni feriali, quanto non feriali, dentro il tempo, e termine però di giorni venti continui da computarsi dal giorno, che da alcuna delle parti sarà a loro stato interposto il ricorso, ò fattane avanti di loro l'istanza, qual termine passato, e la causa non terminata, sia lecito all'Appaltatore del Danno dato procedere all'esecutione delle pene, & alli dannificanti per la refattione del lor danno respettivamente, rimosso ogn'altro ricorso.

In oltre li Priori, durante il lor offitio di Magistrato, possino mandare qualunque persona, che a loro parerà, e piacerà due, ò tre volte in tutto il tempo del detto loro Priorato a far la ricerca, ò inventione de' danni nelle Bandite però della Communità, e ciò sia nel loro arbitrio per ovviare alle fraudi; E se saranno condotte Bestie dalla sudetta persona mandata, come sopra, ò pure fatto il pegno al ritrovato dannificante, si debba allora il tutto scrivere dal Secretario Priorale nel Libro delle stime, e la pena in tal caso s'applichi per un terzo alla detta Persona, ò Persone, come sopra, mandate, e per dui altri terzi alla Communità.

Non faccino li Priori in modo alcuno veruna gratia dell'emenda del danno fatto nelle Selve della Communità, ma debbano farla pagar intieramente in conformità delle stime, sotto pena d'esser tenuti del loro proprio, e possa contro ciascun di loro, quale havesse fatto gratia, come sopra, procedersi dal Sig. Commissario a requisitione d'ogn'uno. Nè potranno vender le Bandite della Communità per il pascolo delle Pecore, se non doppo tre Anni; E dell'altri Bestiami, doppo cinque Anni dal giorno del taglio; riconosciutosi però prima dalli Sindici della Communità, se detto Pascolo possa venderssi senza danno degl'Alberi.

De' Testimonii. *CAP. VIIJ.*

IN tutti li richiami de'Danni dati, che si faranno avanti il Cancelliere, basti per provarli un Testimonio d'età d'Anni quattordici, tanto maschio, quanto femina, purche non v'habbia interesse, e non sia affine, ò parente dentro il secondo grado d'Affinità, ò consanguinità, da computarsi secondo la raggion canonica, e s'intendino, e siano abili a testificare i Garzoni, Servitori, Lavoratori, Affittuarii, Piggionanti, Conduttori, Affini, e Parenti, purche non siano dentro detto grado, e non vi habbiano interesse, come sopra.

Quali Testimonii, essendo citati a comparire, e poi intimati, se non compariranno dentro il termine di due giorni dal giorno dell'intimatione da presentarsi alli medemi personalmente, ò in mano d'uno delli loro Domestici, si gravino, e regravino per la somma di due carlini per giorno, e non a tanto, che non saranno comparsi per sottoporsi all'esame, quando non allegasse un legitimo impedimento ad arbitrio de'Priori, e la detta pena s'applichi per due terzi al detto Cancelliere, Affittuario, e per un terzo all'Esecutore.

Chi si scusi per causa del Luogo. *CAP. JX.*

QUelli, che passano con Bestie, ò senza per qualche possessione vicino alla Strada, per la quale non si potesse andare, essendo devastata per le pioggie, ò non vi fosse il passo capace, ò che per causa della neve non si riconoscesse la strada, o per la quantità d'ella non si potesse commodamente passare, si scusino, e non paghino pena alcuna; Et il medesimo s'intenda, se alcuno fosse passato vicino alla strada con branco di Bestie, & alcuna di queste fosse entrata in qualche possessione, ò Terreno, vicino alla detta strada per passo, purche non si fermino ivi a pascolare.

Similmente si scusino le Bestie, che si ritrovassero nelle strade sotto gl'Olivi, ò Querce a mangiar Olive, ò Ghiande, che fossero nella medema strada, ò caduta in Terra da detti Alberi.

Parimente si scusino le Bestie, se fossero a mangiare Ghiande, Olive, Mela, & altri Frutti esistenti in Terra nelli Beni del Padrone di dette Bestie, e che fossero ivi caduti dagl'Alberi del Predio confinante.

Quando alcuno possa esser scusato per causa della Licenza. *CAP. X.*

SE in alcun Capitolo di questo Quarto Libro s'imporrà la pena a chi entra, ò fa danno ne'beni d'altri; Si scusi quello, che fosse entrato con la licenza del Padrone, ò vero quasi Padrone, Lavoratore, ò d'alcun altro della fameglia del medesimo, purche dell'Uva, ò Frutti moderatamente ne habbia raccolti, e ciò habbia luogo ne danni dati manuali, e della data licenza si creda al giuramento di quelli, i quali possono darla. Se poi il danno fosse dato con Bestie, allora non s'ammettino le licenze, se non fossero date da proprii, e veri Padroni de Beni, e che della medema licenza n'apparisca scrittura pub'ica, ò privata, ò vero per il giuramento del Padrone con un Testimonio, altrimente le dette licenze non vagliano, ne si attendino. Similmente si scusino quelli, i quali entrano con li loro Padroni, o lavoratori nelle loro Possessioni, o Terreni a coglier Vva, o frutti; come pure se vi tenessero Bestie a pascolare presente l'istesso Padrone di detti Terreni, e che non contradicesse. Si scusi in oltre quello, il quale avanti il tempo di vendemmiare cogliesse Vva per Vva passa, Moscatello, Vaccino, Zibibo, o Passarina dalle sue proprie Possessioni, con la licenza però delli Priori, quali dovranno in tal caso darla gratis alli Padroni de' proprij beni.

Quali si scusano per cagione dell' Età. *CAP. XI.*

L'Età ancora scusa, perciò il minore d'anni dieci nelli danni dati, paghi solamente la metà della pena.

Che à Cacciatori sia lecito andar à Caccia per le possessioni d'altri. *CAP. XII.*

SIa lecito alli Cacciatori, ò Vcellatori andare, passare, o venir per qualsivoglia possessione senza danno; Ma se faranno danno, incorrino nelle pene, come gl'altri. Non possino però entrare nelli Casali, o Capanne abitate, ò atte ad abitarsi, sotto pena di giulij cinque per ciascuno, e ciascheduna volta: E come s'intendino Casali, o Capanne abitate, se ne stia alla dichiaratione delli Priori.

Della duplicazione delle Pene. *CAP. XIII.*

TUtte le pene de' danni dati tanto con Bestie, quanto senza si raddoppino, facendosi il danno di notte, com'anco studiosamente, o dolosamente in qualunque modo. L'Emenda però non sia dupplicata. Dichiarando, che la notte s'intenda doppo il suono dell'Ave Maria de' Morti fino all'altra Ave Maria della Mattina, che suonano li RR. Padri di S. Francesco di questa Terra.

Che

che nessuno rompi le Bandite di questa Communità. CAP. XIV.

CHi ardirà esser il primo a rompere una di ciascheduna delle Bandite della Communità, tanto fatte quanto da farsi, con il condurre, ò permettere in esse Bandite Bestiami a pascolar, incorra nella pena di scudi quindici d'applicarsi in benefitio della Communità, oltre la refattione del danno alla medema, ma rotta, che sia una volta qualcuna di esse, chi ardirà poi far danno dentro il termine d'Anni cinque nelle med. gia rotte, cadi in pena del Triplo di quell'ascenderà il danno da stimarsi a rigore, con il riflesso al tempo futuro, cioè quanto sarebbe potuto valere, ò posluti valere al tempo determinato da tagliarsi l'Albere, ò gl'Alberi dannificati.

Della pena di chi darà danno con Bestie, ò senza nella Bandita, che si chiama della Conserva, ò Lamata, ch'è di questa Communità' CAP. XV.

SE alcuno darà danno manualmente nella Bandita sudetta della Conserva, che è di questa Communità, tagliando, o rompendo frasche, pali, pertiche, ò simili cadi in pena di uno scudo per ciaschedun palo, e frasca, come sopra, e ciascuna volta; E le Bestie, che ivi daranno danno incorrino nella pena di giulii due per ciascheduna Bestia grossa, e di bajocchi cinque per Bestia minuta, e ciascheduna volta.

Della pena di chi darà danno con Bestie, ò senza nella Bandita di Macchia Longa della Communità. CAP. XVI.

NEsuno ardisca tagliare, ò rompere alcuna sorte di legname nella Bandita di Macchia Longa, sotto la pena d'uno scudo per ciascheduno di detto legname, come frasca, palo, pertica, ò simile. Volendo, che sia lecito solamente a Bifolchi, che stanno a guardare li Bovi in detta Bandita tagliar i legnami per far il fuoco dentro la medema Macchia, mentre però vi stiano a guardar li Bovi, senza incorso di pena, come pur sia ancor lecito di tagliare due Bacchette, ò Cerrate per toccar li Bovi.

Dal primo di Novembre poi sino per tutto Febraro ogn'Anno possino in detta Macchia pascolarvi liberamente tutte le Vacche, & ogn'altra sorte di Bestiami; Ma se fuori di detto tempo vi pascoleranno, incorrino nella pena di bajocchi dieci per Bestia grossa, e di bajocchi due, e mezzo per Bestia minuta, e per ciascheduna di esse, e ciascheduna volta. Volendo, che i Bovi Aratori vi possino pascolare d'ogni tempo senza incorso di pena alcuna; E che sia lecito nel tempo di arare di farci pascolare ancora una Bestia da soma condotta per servitio di detto lavoro. L'emenda poi del danno, che si facesse in detta Macchia dalle Bestie, sia eguale alla pena.

Della pena di chi darà danno con Bestie, ò senza in altre Bandite, ò Selve della Communità. CAP. XVII.

NEll'altre Bandite, o selve riguardate dalla Communità, vi sia l'istessa pena d'un scudo sopra imposta nelli due precedenti Capitoli, a chi tagliasse, o rompesse legname d'alcuna sorte per ciaschedun di essi legnami, e ciascheduna volta. Volendosi, che nella pena sudetta d'uno scudo incorra ancora quello, che fosse trovato dentro dette Selve, compresovi le due nominate della Conserva, o vero Lamata, e Macchia Longa, e per i sentieri delle sudette, non già per le strade publiche con alcuna sorte di detti legnami, e che dicesse haverli tagliati in altri luoghi fuori di dette Selve, ò Bandite, e che non insegnasse il luogo preciso, ove l'havesse potuti fare, & impunemente tagliare. E se fosse trovato con some di frasche, ò di legna, allora incorra in pena di scudi trè per soma, e ciascuna volta. E chi in tutte le Selve predette intaccherà Alberi per tendere Vischiatelle per Ucellare, o per altra causa cadi nella pena d'un giulio per ciaschedun Albero, e ciascheduna volta. Parimente chi abbasserà Alberi per farli pascere, e rodere dalli Bestiami, incorra nella pena di uno scudo per ciascheduna volta; E se alcuno havesse ardire di tagliare in tutte le Selve predette Alberi grossi a pedicone, incorra nella pena di scudi dieci. Dichiarando, che sia lecito ad ogn'uno nelle Bandite sudette della Communità raccoglier, e portar via legna morte trovate in Terra, come pure pigliar legname secco, vitabio, o crosciarelli, purche non entri dentro le medeme Macchie con Bestie; Et in esse Macchie si possi cavar Piante di Mela, Pera, ò Oppii senza incorso di pena alcuna per trapiantarle.

Le Bestie poi, che daranno danno nelle dette Selve, ò Bandite (non compresevi le due espresse di Macchia Longa, e della Conserva, ò Lamata) riguardate nel primo, e secondo taglio incorrino nella pena di giulii trè per Bestia Cavallina, e Somarina, e di due carlini per Caprina, e d'un mezzo grosso per Pecora; E per gl'altri tre Anni sino alli cinque nella metà di dette pene. Li Cavalli maschi però da soma possano pascolare doppo li detti due Anni nella Macchia Streppara, e Capoliana senza veruna pena. Da cinque Anni poi in sù non vi sia pena alcuna, se per altro dal

Consiglio non si sarà preso altro espediente, ò resolutione, non intendendosi mai per le sudette dispositioni di derogare a quella si contiene nel Cap. xjv. sotto la Rubrica, che nessuno rompi le Bandite di questa Communità, eccettuato però li Cavalli Maschi, quali, se doppo i due Anni del giorno del taglio romperanno le Bandite di Capoliana, e Streppara non incorrino nella pena espressa in detto Capitolo xjv. mà solamente in caso di danno nel Legname siano sottoposti alla pena, che si stabilisce in questo Capitolo, E rispetto all'emenda del danno siano tenuti a rifarlo, tanto in riguardo al Legname, quanto all'Erba.

Di notte non si possa ucellare nelle Bandite della Communità. CAP. XVIij.

IN tutte le Bandite della Communità nessuno vadi a caccia, nè ucelli in qualunque modo, e con qualsivoglia Stromento atto alla Caccia, in tempo però di notte sotto la pena di giulii cinque per ciascheduna volta.

Proibitione delle Bestie sopra, e sotto li Confini. CAP. XIX.

ESsendosi veduto coll'esperienza il grave danno, che fanno le Capre nelle Possessioni Olivate poste sopra li Confini. S'ordina, che per l'avvenire nessuno entri nelle Possessioni, ò Terreni, ove saranno Olive coltivate con Capre, benche non potessero dar danno alli Piantoni, ò al frutto, eccetto, che per la sola occasione del Transito, quando però non vi fosse la strada vicina, o altro luogo fuori d'essi Terreni Olivati, atto a passare, sotto la pena di bajocchi cinque per Capra, e della metà per l'Alleuime.

Parimente sotto li Confini non vi stiano, nè vi si tenghino in modo alcuno Bestie Caprine, nè Pecorine sotto la pena di bajocchi cinque per ciascheduna di dette Bestie, e ciaschedun giorno, eccetto, che dal giorno di S. Michel'Arcangelo di Settembre sino a mezzo Marzo, nel qual tempo possa ognuno ritenere ne'suoi proprii Terreni una sola Pecora senza incorso di pena, ma ritenendovene più, & in maggior numero cadi nella pena di bajocchi due, e mezzo per ciascheduna di dette Pecore, e ciaschedun giorno.

Sotto detti Confini possi ognuno tener Bovi domiti in quella quantità, che li parerà; Mà delli Giovenchi domati sino al numero di due solamente, come pure delle Vacche domate sin al numero di due, oltre l'allevime; Il che però s'intenda senza danno; E ritenendovisi detti Giovenchi, e Vacche oltre detto numero, vi sia la pena d'un giulio per ciascheduna di dette Bestie, e giorno. Volendosi, che ogni paro de'Bovi, uno di questi porti il Campanello, ò altro Sonaglio, e due Campanelli scusino qualsisia numero di detti Bovi, & in caso di contraventione, vi sia la pena di bajocchi due per Bove, che non havesse, come sopra, il Sonaglio.

Della pena di chi lava panni nelle Fontane publiche della Communità, e cava Acqua da queste. CAP. XX.

NEsuno lavi Panni, ò qualsisia altra cosa dentro alle Fontane della Communità, nè meno vicino a queste, ancorche non prendesse l'Acqua dalle medeme, come pure nelle fosse, dalle quali si prende l'Acqua per le dette Fonti publiche, sotto la pena di giulii due per ciascheduna volta, nella qual pena incorri anco quello, che cavasse Acqua da dette Fontane dalli 25. Giugno però per tutto Ottobre, eccettuato dalla Fontana, che è vicino alle Muraglie Castellane per la strada, che si và a San Rocco, dal Fontanile della quale possa ogn'uno cavar Acqua in qualunque tempo per lavare i panni; & altro, purche si lavino fuori di detta fontana.

In oltre nessuno prenda Acqua da i Pozzetti, ò Abeveratori della Fontana posta dentro la Terra, nè meno vi metta Maglioli, Bigonzi, Barili, ò alcun altra cosa a mollo, sotto la detta pena di giulii due; Et in tutti i detti casi possa non solo accusare il Guardiano, mà ancora qualunque altra persona possa accusare avanti il Cancelliere Affittuario, & in tal caso le dette pene si applichino per la metà all'Accusatore, e per l'altra metà ad esso Cancelliere Affittuario.

E chi havrà ardire di bagnare dentro dette Fontane della Communità alcuna sorte di Bestie minute cadi in pena di scudi diece per volta, potendo in detto caso non solo accusare il Guardiano, ma ancora qualsisia altra persona, come sopra si è detto.

Della Pena di chi tende nelli Tesi, non solo della Communità, ma ancora de' Particolari. CAP. XXI.

QUalunque persona, che tenderà per uccellare nelli Tesi della Communità, doppo che da questa sono stati affittati, senza licenza dell'Affittuario, incorra nella pena di due Carlini per ciascheduna volta. E nella medesima pena incorra chi metterà Ragne, ò altri ordegni per uccellare nelli Tesi, ò Bagnatori de' Particolari.

Della

Della pena di chi metterà Bestie Vaccine dentro la seconda Porta di questa Terra. CAP. XXIJ.

CHi metterà, o vero condurrà dentro la seconda Porta della Terra Bestie Vaccine d'alcuna sorte, tanto sciolte, quanto legate, incorra nella pena d'un giulio per ciascheduna di dette Bestie, e ciascheduna volta.

Della Pena di chi darà danno con Bestie, ò senza, nelle Selve del Capatoro, ò Castagneto di S. Benedetto. CAP. XXIII.

SE alcuno darà danno con Bestie, o senza nelle Selve del Capatoro, ò Castagneto di S. Benedetto incorri nelle pene ordinate nelli casi respettivamente sopra espressi sotto la Rubrica di chi darà danno con Bestie, o senza nell'altre Bandite, o selve della Communità.

Della pena di chi darà danno con Bestie, o senza nelle Selve de' Particolari. CAP. XXIV.

QUello, il quale darà danno nelle Selve de' Particolari, tagliando legname cadi in pena d'uno scudo per ciaschedun legname, e ciascheduna volta, e se lo romperà con le mani, facendo morri, ò frasche, come pure se abbattesse Alberi, acciochè le Bestie potessero pascolare la fronda, incorra nella pena di due Carlini per ciascheduna volta. E per le Bestie, che in dette Selve daranno danno dentro il termine di cinque Anni dal tempo, che saranno tagliate, vi sia la pena nel primo, e secondo di detti Anni di giulii tre per Bestia Vaccina, ò Bove; d'un giulio per Cavallo, o Somaro; di due Carlini per Capra, e di due baiocchi per Pecora. E negl'altri tre Anni vi sia la metà di dette pene. E dalli detti cinque Anni in sù non vi sia pena alcuna, conforme si è detto, e disposto per le Bandite, ò Selve della Communità, se dette Selve de' Particolari fossero incorporate con le selve, ò Bandite della Communità; Ma se non fossero incorporate, vi sia la pena ancora doppo i detti cinque Anni di baiocchi quattro per Bestia grossa, e baiocchi due per Bestia minuta, e ciascheduna volta.

Della pena di chi darà danno personalmente al Grano, e Biade. CAP. XXV.

SE alcuno darà danno personalmente a Grani, e Biade dal primo d'Aprile, sino che saranno mietuti, incorra nella pena di giulii cinque per ciascheduna volta. E se portarà via Mannocchi di grano dalle Mete, o Barconi cadi nella pena d'uno scudo per Mannocchio. E se striterà spighe di grano incorra nella pena di giulij cinque per ciascheduna volta. Proibendosi sotto pena di venticinque baiocchi per ciascheduno, e ciascheduna volta di mietere Erba vicino alli Grani, Biade, & altri seminati, e l'emenda sia eguale alla pena.

Danno personale all'Vva. CAP. XXVI.

CHi darà danno con cogliere, e portar via Vva, ò Agreste cadi in pena di un Carlino per grasspo, sino a due graspi, e da due in sù sino a qualunque quantità in pena di due Carlini per graspo, che coglieste, e portasse via. Et essendo forastiere viandante per un solo graspo non paghi pena alcuna. Se poi si trovasse in qualunque luogo veruno, che portasse Vva, o Agresta più della quantità di quattro graspi, che non l'havesse nelle sue possessioni, o Terreni, debba insegnare ove l'habbia lecitamente colta, ò hauuta, altrimente incorra nella pena d'un Carlino per graspo sino a detti quattro graspi, e da questi in su di due Carlini per ciaschedun graspo, e per ciascheduna volta. Chi poi darà danno all'Vva con mangiarla incorra nella pena d'un Carlino per qualsisia quantità.

Qualunque poi, che darà danno a dette Vve altrui con portarle via nelle Ceste, Bigonzi, o cose simili, ò pur a so ne cadi nella pena di scudi cinque per ciascheduna volta.

In oltre, chi sarà trovato dalli quattordici d'Agosto fin a tanto, che non sarà vendemmiato nelle Possessioni, o Terreni d'altri in tempo di notte, nelli quali vi fossoro venti piedi tra Vva, e fichi, benche non facesse danno, incorra nella penà di baiocchi venticinque per ciascheduna volta, e con danno sarà doppia la pena stabilita in principio di questo Capitolo.

Danno personale all'Olive. CAP. XXVII.

CHi coglierà Olive d'altri tanto a piedi dell'alberi, quanto nelli medesimi incorra in pena di un scudo per ciascheduna volta. E se per coglier l'Oliva, taglierà, ò romperà alcun ramo con l'Olive, cada in pena di scudi due per ciascheduna volta. E chi portasse Olive, che non le havesse ne suoi Terreni, e non mostrasse, o insegnasse da chi lecitamente l'havese hauute, incorra nella pena di giulij cinque sino ad un scorzo a basso, e da questo in sù d'uno scudo per scorzo, e ciascheduna volta, il che però non habbia luogo, quando l'Olive fossero state raccolte ne' Terreni abbandonati da' loro Padroni, in occasione di haver terminato il raccoglierle, & in ciò si stia al giuramento di detti Padroni.

Danno personale à Castagne. CAP. XXVIII.

CHi coglierà Castagne tanto in Terra, quanto su gli Alberi paghi di pena baiocchi venticinque per ciascheduna volta, e chi le batterà con pertiche, sassi, o in qualunque altro modo paghi un scudo per ciascheduna volta.

Danno personale à Carcioffi. CAP. XXIX.

CHi darà danno a Carcioffi paghi di pena baiocchi cinquanta, e dentro a' Luoghi murati paghi giulij dieci per ciascun Carcioffo, e ciascheduna volta.

Danno personale a frutti. CAP. XXX.

SE veruna persona darà danno alli frutti degl' Alberi, come fichi, persichi, mela, Noci, Brugni, visciole, amandole, pera, sorbe, Bericcocoli, nocchie, nespole, & altra sorte di frutti non nominati in questi Capitoli incorra nella pena di baiocchi cinquanta, se il danno seguisse nelli luoghi, ove fosse il grano, e dove non vi fosse, cadi nella pena di baiocchi venticinque per ciascheduna uolta, e ciascheduna sorte di frutti, compresevi le cerase, le quali chi coglierà, doue non fosse il grano, o Viti sù l'Albero di esse cerase, cadi in pena di baiocchi cinque, e doue fossero Viti, o grano di baiocchi uenticinque per ciascheduna uolta. E se raccoglierà detti frutti in terra nelli Luoghi, oue sarà il grano, incorra nella pena di biocchi uenticinque, e doue non sarà il grano nella pena di baiocchi cinque per ciascheduna sorte di detti frutti, come sopra, non compresevi però dette cerase. E chi coglierà tutti detti frutti al Vicino confinante, hauendoli quello ne' suoi proprii terreni, compresaui ancora l'Vua, o Agresta, incorri nella pena del doppio di quelle sono state espresse nelli sudetti casi, & in ciascheduna sorte di frutti, come parimente se li leuerà dalli ridotti s'intendino doue saranno case, o capanne, che si abitano. E quello, il quale prenderà i frutti posti a seccare al Sole, incorra in pena di giulii cinque per ciascheduna uolta, e ciascheduna sorte di frutti, nella qual pena incorri chi batterà alberi per far cadere i frutti. Volendo, che chi sarà trouato a mangiar fichi ne' Terreni, doue sono, e non portandoli fuori di dette possessioni, cada nella pena d'un Carlino; e mangiando mela in detti Terreni, ove sono, cade in pena di baiocchi cinque per ciascheduna volta. E togliendo mela, ò Pera salvatiche ancora su gli Alberi fino al numero di dieci, non vi sia pena alcuna. Nelli Terreni poi della Communità chi coglierà dette mela, o pera salvatiche tanto negl'Alberi, quanto in terra, non incorra in pena alcuna. Dichiarando, cheper i Corgniali vi sia solamente la pena di baiocchi cinque per ciascheduna volta, se saranno però lauorati, e coltivati.

Se poi detta Persona sarà trovata portar frutti, non compresovi dette mela Salvatiche della Communità, e delli Particolari fin al detto numero di dieci come sopra, ne' Canestri, sacchetti, fazzoletti, o altre cose, che non l'havesse nelle sue possessioni, o terreni, e non mostrasse, ove l'havesse lecitamente potute havere, cadi in pena d'un scudo per ciascheduna volta, e si creda al giuramento di chi l'havesse dati.

Danno personale a' Legumi. CAP. XXXI.

CHi darà danno personalmente alle Fave, Cicerchie, Lente, Ceci, & altra sorte di Legumi cadi nella pena di baiocchi quindici, se però mangiasse detti legumi nelli Luoghi, o Terreni, ove stanno, ma portandoli fuori de' medesimi Terreni, incorra nella pena di baiocchi cinquanta per ciascheduna volta, e ciascheduna sorte di legumi.

Danno personale a'Canneti. CAP. XYXII.

CHi darà danno personalmente a' Canneti in far Canne, da due in sù paghi dueCarlini per Canna, e da due in giù mezzo grosso per canna, e ciascheduna volta, & in far fronde, paghi un grosso per ciascheduna volta.

Danno personale in far Fronde di Fichi. CAP. XXXIII.

CHi facesse fronde di fichi, incorra in pena di giulij tre fino a mezzo Novembre, e da detto tempo in poi di baiocchi cinque, e per ciaschedun Albero, e ciascheduna volta.

Danno personale in far fronde d'Olmo, e d'altri Alberi. CAP. XXXIV.

CHi parimente farà fronde d'Olmo, o d'altra sorte d'Alberi ne' Terreni, ove fossero le Viti incorra nella pena d'un giulio, e per ciaschedun Albero, o ciascheduna volta.

Danno personale nel sparar Campi. CAP. XXXV.

CHi ancora sparasse campi incorra in pena d'un giulio per ciascheduna volta, e portando via il legname d'esse fratte incorra nella pena di giulii cinque.

In coglier Finocchio. CAP. XXXVI.

CHi darà danno in coglier Finocchio nelle Possessioni, o Terreni lavorati cadi in pena di baiocchi cinque per ciascheduna volta. Volendo, che nelli luoghi sodi, o Limiti non vi sia pena alcun.

In coglier Vitabie. CAP. XXXVII.

CHi ancora coglierà Vitabie nelle fratte cadi in pena di baiocchi cinque per ciascheduna volta.

In coglier Gramigna. CAP. XXXVIII.

CHi similmente coglierà Gramigna nelle Possessioni d'altri, e nel mese d'Agosto sin a tutto il tempo delle Sementi inclusivamente cadi in pena di baiocchi dieci per ciascheduna volta.

In coglier Iande. CAP. XXXIX.

PArimente chi coglierà Ianda tanto sopra, quanto sotto li confini incorra in pena di baiocchi dieci per ciascheduna volta. E chi le batteßero incorra nella pena di baiocchi venticinque per volta; E ciò habbia luogo dalli venti d'Ottobre sino a tutto Nouembre.

Danno personale alle Quercie, & Ellera. CAP. XL.

SE alcuno darà danno alle Quercie scammolandole, o facendo Ellera cada in pena di giulij trè, se le Quercie però saranno nelli Ridotti; ma se saranno fuori di questi, incorra nella metà di detta pena, e per ciascheduna volta.

Danno personale ad Orti. CAP. XLI.

VEruno entri in Orti apparati attorno, ò murati sotto la pena d'uno scudo per ciascheduna volta, e facendo in essi danno incorra nella pena del doppio, nè meno entri in altri Orti non apparati sotto la pena di baiocchi venticinque, e facendo danno, nella pena di baiocchi cinquanta, e per ciascheduna volta. Dichiarando, che l'Orti in Campagna s'intendino ancora quelli, ove sono Agli, o altre Ortaglie.

E chi darà danno ad Orti di Meloni, Cedroni, cocomeri, Zucche, & altre cose in essi piantate, incorra nella pena di uno scudo, e per ciascheduna volta.

Danno personale a' Prati di Fieno. CAP. XLII.

CHi falcerà, o mieterà Fieno nelli Prati, ò vero falciato, o mietuto lo toglierà incorra nella pena di giulij sei per ciascheduna volta; Il che non habbia luogo, se i Prati non fossero stati altre volte falciati, overo fossero stati abbandonati dalli Padroni, o pur hauuti, ò tenuti per finiti, & in ciò si stia al giuramento de' medesimi Padroni.

Danno personale in cavar Insiti. CAP. XLIII.

NEssuna persona cavi alcuna sorte d'Insiti sotto la pena d'un scudo per Pianta, e ciascheduna volta.

Danno personale in cavar Cacchij di Piantoni. CAP. XLIV.

NE meno cavi Cacchij di Piantoni sotto la pena di scudi cinque per ciascheduna pianta, e uolta. E se fosse trouato portare Cacchij, o siano piante d'Oliua, e non mostrasse da chi l'hauesse hauute, o pur dove l'hauesse cauate con licenza delli Padroni delle medesime piante, ouero ne' suoi propij Terreni incorra nella metà di detta pena.

In cavar piante d'Olmi, & altre. CAP. XLV.

SImilmente chi cauarà Piante d'Olmi, di Ceraße, Viscioli, & altre simili Piante cada in pena di baiocchi cinquanta per ciascheduna pianta, e uolta.

In cavare Rompere Arroni, ò Pertiche che stanno à Pergolati. CAP. XLVI.

CHiunque cauarà, ò romperà Arroni, Pedagnole, Pertiche, Canne, ò simili cose, che stanno alle Viti, ò Pergolate incorra nella pena d'un Carlino per Canna, ò Palo, di due Carlini per Pertica, di tre giuli per Pedagnola, di cinqe giulij per Arrone; Ma se l'Arrone fosse di Piantone, ò vero cavato dalle Viti, benche non fosse di Piantone si raddoppii detta pena.

In cavar Forcine dall'Apparime. CAP. XLVII.

CHi cavarà forcine dall'apparime cadi in pena di bajocchi venti per ciascheduna forcina; E chi levarà Pertiche da detto apparime, benche non fossero legate, e poi non ve le rimetteße, cadi in pena di baiocchi cinque per pertica, & essendo legate in pena di bajocchi dieci, benche ve le rimetteße. Dichiarando, che non incorra nelle sud. pene quello, il quale levasse stanghe, ò pertiche a fine di cacciar via le Bestie, che fossero entrate nelle possessioni, ò Terreni.

Danno personale in portar via Paglia. CAP. XLVIII.

SE alcuno prenderà Paglia dall'Are, ò camari incorra nella pena di giulij cinque; E chi romperà pagliari, che non siano cominciati a rompere, incorra in pena di scudi cinque; E se doppo, che sarà rotto, la prenderà, incorra in pena di uno scudo, e per ciasched. volta.

In

In toglier la Cama. CAP. XLIX.

CHi toglierà Cama dall' Are, che sarà raccolta, o fattone Camaiollo, incorra in pena di baiocchi venticinque per ciascheduna volta, ma se fosse detta Cama abandonata dal Padrone, non cadi in pena alcuna.

In toglier Sarmenti, Fraſche, o altri Legnami. CAP. L.

CHi toglierà Sarmenti, fraſche, ò altro Scallime tanto raccolto, quanto non, incorra in pena di un giulio per fascio; E chi toglierà fasci di Scallime, che fossero tagliati per servitio delle fornaci, benche non fossero legati, cadi in pena di giulii cinque, e per ciascheduna volta; Nella qual pena incorri ancora quello, che toglierà legna accataſtata, o legata.

Danno personale in tagliare Maglioli, o Rami di Fico. CAP. LI.

QValunque Persona, che taglierà pergole per Maglioli, o rami di Fichi per piantare sino al numero di quattro Cachij incorra in pena d'un grosso, da quattro sino a dieci d'un giulio, da dieci in sù d'un grosso per Magliolo, ò Cachio di fichi, e per ciascheduna volta.

In tagliar Alberi fruttiferi. CAP. LII.

CHi taglierà Alberi fruttiferi a pedicone incorra nella pena di scudi cinque per Albero, e ciascheduna volta: E chi taglierà rami di essi cadi nella pena di giulij cinque per ramo, e ciascheduna volta. E tagliando cachij di cespuglio dell'Olive rimesi, o di Castagne tagliate a pedicone avanti li trè Anni, incorra nella pena d' un giulio, e da tre anni in sù sino alli dieci di giulij trè per cachio, e ciascheduna volta. Dichiarando, che tra l'Alberi fruttiferi si comprendino ancora le Quercie da frutto, come pur l'alberi, o olmi, overo fossero le viti; E se alcuno tagliasse rami, o fraſche di detti Olmi, o Alberi, ove sono le viti, incorra nella pena d'un Carlino per fraſcha, o ramo, e ciascheduna volta.

In tagliar Alberi non fruttiferi. CAP. LIII.

CHi parimente taglierà Alberi infruttiferi, come Cerquosse, dove non fossero le viti, e simili altri Alberi cadi in pena d'un scudo per Albero, e chi tagliasse fraſche, o rami di esse cadi in pena di baiocchi cinque per ramo, pur che non ecceda in tutto uno scudo, e per ciascheduna volta.

In tagliar Alberi da ammeriare, e coglier lo Stabio. CAP. LIV.

CHi ancora taglierà Alberi, che servono per tenere all'ombra, ò ammeriar le Pecore cadi in pena di scudi cinque per ciaschedun albero; E chi tagliasse rami, o fraſche di essi incorra nella pena di giulii cinque per ciascheduna volta.

Volendo, che niuno raccogli stabio in detti ammeriatori, o vero sotto detti alberi, sotto la pena di baiocchi trenta per ciascheduna volta. Dichiarando, che nelli Sodi della Communità non vi sia pena alcuna a raccoglier detto stabio.

In tagliar Vinchij di Salce. CAP. LV.

CHi ancora taglierà Vinchij di Salce sino al numero di trè incorra in pena di baiocchi due, e mezzo per Vinchio, e da tre insino à dieci, di baiocchi quindici, e da dieci sin a qualunque quantità di baiocchi cinquanta in tutto, e ciascheduna volta.

Della pena di chi darà danno alli Sciami d'Api. CAP. LVI.

SE alcuno scorticarà, o portarà via Sciami d'Api incorra nella pena di scudi cinque per Sciamo, ma chi li melasse in modo tale, che l'Api non morissero, cadi nella pena d'un scudo per Sciamo oltre l'Emenda del danno al Padrone, la quale nel primo caso sia di due scudi, e nel secondo d'un scudo per ciascheduno Sciamo; Il che s'intenda delli Sciami manufatti, e custoditi; Se poi si trattasse di Sciami, che fossero in qualche Albero, all' ora quello, che li trova, guadagni la metà dello Sciamo, se per altro non l'hasse trovato per avanti segnato; E trovandolo segnato, non lo tocchi senza licenza di quello, che l'ha segnato, & in caso, che lo scorticasse, incorra nella pena di giulij venticinque, oltre l'emenda d'uno scudo solamente; Se poi lo melasse nel modo, come sopra, cadi nella pena di giulij dodici, oltre l'emenda, che sia di soli cinque giulij.

Della Pena di chi fà Sentieri, o Stradelli nelli Terreni d'altri. CAP. LVII.

CHi farà sentieri, o stradelli nelli Terreni d'altri, cadi in pena di giulij due per ciascheduna volta, dichiarando, che sia lecito ad ognuno nel tempo di mietere, o vendemmiare, andar, e tornar per le possessioni, o terreni d'altri anche con bestie cariche di grano, biada, & vva senz' incorso d'alcuna pena, purche non faccia danno, e non vada per orti, vigne, o altri luoghi ristretti, ò apparati.

Della pena di chi attraversa Grani, ò Biade altrui con bestie, e senza. CAP. LVIII.

OValunque persona, che attraversarà grani, o biade altrui dal primo di Maggio sino alle mietiture incorra in pena di baiocchi cinque per ciascheduna volta; Il che non habbia luogo, e vi andasse a cavar le Bestie dal danno, ò pur vi passasse per andare alle sue possessioni, o terreni, e più commodamente altrove non potesse passare. E se attraversarà grani, come sopra, conducendo Bestie grosse, ò minute incorra nel doppio di detta pena; E se le Bestie saranno più di quattro per ciascheduna qualità cadi nella pena di bajocchi cinque per Bestia grossa, e di mezzo grosso per Bestia minuta, e ciascheduna volta; Ma se saranno cariche, la detta pena si raddoppia. Le Bestie poi, che senza guida, ò Padrone attraverseranno detti Grani, ò Biade, incorrino nella pena di bajocchi quattro per Bestia grossa, e di baiocchi due per Bestia minuta, ma se saranno cariche incorrino nella pena di bajocchi cinque per ciascheduna, e ciascheduna volta, e se sarà per colpa della Guida, ò Pastore delle medeme in tal caso le dette pene si raddoppiano.

Della pena di chi attraverserà prati d'altri con Bestie, ò senza. CAP. LIX.

SIa lecito a chi carica fieno, ò lo prende da suoi Prati per portarlo al suo Casale, ò ad altro Luogo passar con la Bestia carica, ò senza per l'altrui Prati non falciati senza incorso d'alcuna pena, non facendo però danno, e purche passi per sentiero più breve, e vicino alla strada publica, ma se nel passar facesse la Bestia danno, incorra nella pena d'un giulio per ciascheduna volta. Dichiarando, che se nel transito con dette Bestie per i detti sentieri, le medesime Bestie uscissero accidentalmente fuori di detti Sentieri in occasione, che passassero persone, o s'incontrassero con altre Bestie, in tal caso non vi sia pena alcuna.

Della pena di chi darà danno con Bestie, o senza all'Erba segnata, e Bandita. CAP. LX.

POssi qualunque persona riservar Erba nelle sue possessioni, o Terreni, ne' Luoghi però atti a far fieno, e se il luogo sia atto, o non, se ne stia alla dichiaratione de' Priori. I detti luoghi però si douranno segnare, o con stoppia attaccata a gl'Alberi, se vi fossero, o vero con Bacchette, o Canne poste in Terra con la detta stoppia, ò altro segno in cima, facendo preceder la notificatione del Balio del detto Luogo riservato, con descriversi per vocabolo, e confini, e poi di detto bando se ne faccia dal detto Balio la relatione in Cancellaria da scriversi dal Cancelliere nel Libro degl'Atti Civili. Chi poi facesse danno nelli sudetti luoghi segnati, e banditi, come sopra, in mietere, o coglier erba, o tagliar fieno, che fosse falciato, o in qualunque altro modo cadi in pena di giulij sei per ciascheduna volta; E le Bestie, che vi daranno danno incorrino nella pena di giulij tre per Bestia grossa, baiocchi tre per Bestia minuta per ciascheduna volta; Volendo, che detti luoghi da riservarsi, come sopra, non si possino riservare nelle Selve.

Delle Bestie, che daranno danno a i Grani, o Biade. CAP. LXI.

LE Bestie, quali daranno danno a' grani seminati dal giorno della semente per tutto il mese di Febraro incorrino nelle pena d'un giulio per Bestia grossa, e di baiocchi due, e mezzo per Bestia minuta: Dal primo poi di Marzo sino a tanto, che saranno mietuti, cadino nella pena di giulij due per Bestia grossa, e baiocchi quattro per minuta, e per allevime di baiocchi quattro per minuta, e per allevime di baiocchi due, e per ciascheduna volta. E se daranno danno a Biade cadino nella metà di dette pene respettivamente in ciascheduno di detti tempi, e per ciascheduna volta, e qualità di Bestie. Dichiarando, che per l'allevime d'ogni specie di Bestie vi sia sempre la metà delle pene imposte in questi Capitoli per ciascheduna Bestia grossa, e minuta.

Se poi dette Bestie daranno danno a Mete, Barconi, ò Mannocchi di Grano, se mangiando, ò cavando fuori detti Mannocchi dalle Mete, ò Barconi incorrino nella pena d'un giulio Bestia grossa, e mezzo giulio per minuta; E sfasciando, ò guastando detti Barconi, ò Mete incorrino nella pena di giulii cinque per Bestia grossa, e della metà per Bestia minuta, e ciascheduna volta. Facendo poi danno a Barconi, ò Mete di Biada mangiandole, ò cavando fuori Mannocchi, ò sfasciandole, incorrino nella metà delle pene sopra espresse per i grani in ciascheduno di detti casi, come sopra.

Chi introdurrà Bestie nelle Possessioni altrui dentro tre giorni doppo terminata la Metitura nella Montagna incorra nella pena di bajocchi quattro per Bestia grossa, e di baiocchi due per minuta, e ciascheduna volta.

Oltre, se dette Bestie daranno danno al grano tritato, e battuto esistente nell'Are incorrino nella pena di giulii cinque per Bestia grossa, e della metà per minuta, e ciascheduna volta.

Delle Bestie, che daranno danno alle Viti. *CAP. LXII.*

SE alcuna Bestia grossa si trovarà dal primo d'Aprile sino per tutto li quattordici d'Agosto nelle Possessioni, o Terreni coltivati, ove fossero venti piedi d'Alberi tra Viti, e Fichi, che tra l'uno, e l'altri possino passare un Paro di Bovi coll'Aratro incorri nella pena d'un giulio per Bestia, e ciò s'intenda senza danno, overo senza Padrone, o altra persona, che la guardasse; se poi fosse presente il Padrone, o altra persona, come sopra, e che la bestia non facesse danno, overo fosse legata in modo, che non potesse far danno, non incorra in pena alcuna; Ma se si trovarà con danno nelle Viti, propagini, e maglioli, la pena sia uguale all'Emenda.

Dalli quattordici d'Agosto poi sino, che non si sarà vendemmiato, se si trovarà bestia grossa in dette possessioni, o terreni, come sopra, senza danno, e di notte, incorra nella pena di baiocchi venticinque, mà con danno, & in detto tempo di notte, la pena sia il doppio dell'Emenda, purche non sia maggiore di cinque giulii. Di giorno poi ritrovata con danno, e senza Padrone la pena sia il doppio dell'Emenda, purche non sia maggiore di baiocchi venticinque; Mà essendovi il Padrone, ò altra Persona, come sopra, e non facesse danno, non cadi in pena alcuna.

Le Bestie minute incorrino nella pena di baiocchi cinque per ciascheduna di loro, e ciascheduna volta, se faranno danno a Maglioli, Propagini, ò Viti, mà senza danno non incorrino in pena alcuna.

Delle Bestie, che daranno danno a piante di Fichi, ò altro postime da frutto. *CAP. LXIII.*

SE daranno danno le Bestie a piante, ò piedi di Fichi, che siano da quattro Anni in giù incorrino nella pena di giulii due, e da quattro Anni in maggior tempo d'un giulio per Bestia grossa, e la metà di detta pena per Bestia minuta, e ciascuna volta; alli postimi da frutto cadino in pena di baiocchi cinque per Bestia grossa, e della metà per Bestia minuta, e ciascheduna volta.

Delle Bestie, che daranno danno a piantoni d'Olive. *CAP. LXIV.*

LE Bestie, che daranno danno a piantoni d'Olive incorrino nella pena di baiocchi cinquanta, se saranno detti piantoni d'Anni quattro, e doppo detto tempo fino ad Anni dieci, incorrino dette Bestie nella pena di baiocchi dieci per ciascheduna Bestia, e qualunque volta; Ma per Bestia minuta nella metà di dette pene: Se daranno poi danno agl'Olivastri in luoghi sodi, e non coltivati cadino nella pena di baiocchi cinque per Bestia grossa, e di baiocchi due per minuta, e ciascheduna volta. Circa al detto tempo delli sudetti piantoni si creda al giuramento del padrone delli medemi. Se le Bestie rodessero poi con spare di cachii rimessi di piantoni, e che fossero tagliati a pedicone, ò rovinati da tempesta, cadino nella pena di baiocchi venticinque per ciascheduna Bestia grossa, e della metà per Bestia minuta, e qualunque volta, oltre l'emenda del danno al Padrone, la quale in questo caso sia d'un scudo, se però fosse stata rosa tutta la cospara, ma non rosa tutta, si stia alla stima del danno.

In oltre dal primo di Novembre per tutta la stagione dell'Olive, se saranno trovate Bestie sotto detti piantoni, dove stasse, e giacesse in terra l'Oliva, incorrino nella pena di baiocchi cinque per bestia grossa, e baiocchi due, e mezzo per minuta, e ciascheduna volta; fuori poi di detto tempo non vi sia pena alcuna, eccettuato li Boui, quali, se si trouaranno di notte senza custodia negl'Oliueti coltiuati, tanto sopra, come sotto li confini, benche non facessero danno, incorrono nella detta pena:

Delle Bestie, che daranno danno a' Frutti. *CAP. LXV.*

LE Bestie, che daranno danno ad Alberi di Pera, Mela, & altri frutti con rodere tanto detti Alberi, quanto con mangiar li frutti di essi, anco sotto degl' Alberi cadino in pena di baiocchi dieci per Bestia grossa, e di baiocchi cinque per minuta, e ciascheduna volta, e per qualunque sorte di detti Alberi, o frutti, il che non habbia luogo nelle pera, e mela salvatiche della Communità poste sopra li confini, per le quali non vi sia pena alcuna.

Delle Bestie, che daranno danno a Grate di Fichi. *CAP. LXVI.*

SImilmente, se le Bestie daranno danno a Fichi nelle Grate, ò in altre cose, che fossero in qualunque luogo, incorrino nella pena di due giulij per Bestia grossa, e d'un giulio per Bestia minuta, e ciascheduna volta.

Delle Bestie, che daranno danno a Castagne. *CAP. LXVII.*

LE Bestie, che daranno danno a Castagne tagliate a Pedicone rodendo ancora Cachij rimossi fino à cinque Anni incorrino nella pena di due Carlini per Bestia grossa, e d' un Carlino per Bestia minuta, e da cinque Anni in sù nella metà di dette pene, e ciascheduna volta. Ma se daranno danno a' frutti di dette Castagne cadino nella pena d'un giulio per Bestia grossa, e di mezzo giulio per Bestia minuta, e ciascheduna volta.

Delle

Delle Beſtie, che daranno danno a' Legumi. *CAP. LXVIII.*

SE le Beſtie daranno ancora danno à Fave, Ceci, Cicerchia, Lente, & altra ſorte di legumi cadino in pena di baiocchi dieci per Beſtia groſſa, e di cinque per minuta per ciaſcuna volta, e qualunque ſorte di Legumi.

Delle Beſtie, che daranno danno a Canneti. *CAP. LXIX.*

ALli Canneti parimente ſe daranno danno le Beſtie incorrino nella pena di baiocchi dieci per Beſtia groſſa, e di cinque per Beſtia minuta, eciaſcheduna volta.

Delle Beſtie, che daranno danno a' Prati di Fieno. *CAP. LXX.*

SE le Beſtie daranno danno a' Prati di Fieno dal principio di Marzo ſino alli dieci di Luglio incorrino nella pena di giulij trè per Beſtia groſſa, e di baiocchi trè per Beſtia minuta, e ciaſcheduna volta. E fuori poi di detto tempo non vi ſia pena alcuna.

Delle Beſtie, che daranno danno ad Inſiti. *CAP. LXXI.*

SE le Beſtie daranno danno ad Inſiti di qualunque ſorte cadino in pena di giulij cinque per ciaſcheduno Inſito.

Delle Beſtie, che daranno danno a Giande. *CAP. LXXII.*

LE Bſtie, che daranno danno nelle Giande tanto ſopra, quanto ſotto li confini dalli venti d'Ottobre per tutto Novembre, cadino in pena di baiocchi cinque per beſtia groſſa, e della metà per beſtia minuta, e ciaſcheduna volta.

Delle Beſtie, che daranno danno ad Orti. *CAP. LXXIII.*

LE Beſtie, che entraranno nell'Orti murati, o apparati attorno incorrino nella pena di giulii tre per beſtia groſſa, e d'un giulio per minuta, e ciaſcheduna volta. E facendo danno, le dette pene ſi raddoppino. In altri Orti poi non apparati, incorrino nella pena della metà. E ſe daranno danno ad Orti, ove foſſero meloni, cedroni, cocomeri, e ſimili coſe cadino nella pena di baiocchi cinquanta per beſtia groſſa, e baiocchi cinque per minuta, e ciaſcheduna volta.

Delle Beſtie, che daranno danno a' Pagliari. *CAP. LXXIV.*

SE le Beſtie daranno danno a Pagliari, o Camari, ancora con guaſtarli, o diſfarli cadino nella pena d'un giulio per beſtia groſſa, e ciaſcuna volta.

Delle Beſtie, che daranno danno alli Teſi, o Ragnatori. *CAP. LXXV.*

LE beſtie, che daranno danno alli Teſi, o Ragnatori in tempo, che ſono teſe le Ragne, con attraverſarle ancora, incorrino nella pena d'un ſcudo per beſtia groſſa, e di cinque giulij per minuta, e ciò s'intenda dal primo di Novembre per tutto Febraro.

Delle Beſtie del Macellaro. *CAP. LXXVI.*

LE Beſtie del Macellaro di queſto Luogo, quelle però, che douranno macellarſi ſolamente, potranno paſcolare ſopra i Confini in tutti i luoghi non prohibiti, e nella Coſta, & in queſto Luogo privatamente alle beſtie minute de' Particolari ſenza danno; E potranno le dette beſtie abbeverarſi anco ſotto li Confini in caſo di biſogno, con la licenza però de' Priori, purche non faccia danno; ma facendo danno in detti luoghi, ove poſſono paſcere, & abbeverar, come ſopra, incorrino nella metà delle pene diſpoſte in queſto quarto Libro in riguardo delle beſtie degl'altri; Et entrando, e danneggiando ne' luoghi prohibiti ſiano tenuti alle pene delle beſtie de' Particolari.

Delle Beſtie d'gl'Affidati. *CAP. LXXVII.*

LE beſtie, che ſaranno ſtate affidate nelle bandite, o ſelve affittate dalla Gommunità, ſe faranno danno in dette bandite incorrino nella metà delle pene diſpoſte nelli Capitoli ſotto la Rubrica di chi darà danno alle bandite della Communità, ma ſe poi uſciſſero fuori delli Confini, e facendo danno cadino nella pena intiera ſtabilita in detti Capitoli.

Della Pena de' Foraſtieri, che daſſero danno con Beſtie, o ſenza. *CAP. LXXVIII.*

SE le beſtie de Foraſtieri ſi trovaranno dentro queſto Territorio, benche ſenza danno, come pure facendo danno incorrino nelle pene diſpoſte ne' Capitoli di queſto quarto Libro, conforme la qualità de' danni, luoghi, e tempi, overo in quelle pene, quali auranno pagate gl'Uomini di queſta Terra nelle Patrie de' Padroni di dette beſtie, e ciò ad eletione, & arbitrio di queſti Priori, e le predette pene hauranno luogo ancora contro il Foraſtiero, che faceſſe danno in queſto Territorio, come pure, ſe non lo faceſſe, e che foſſe, trovato nelle Poſſeſſioni, o Terreni, ne' quali ſecondo la diſpoſitione di alcuni Capitoli di queſto quarto Libro, ſi è punito l'ingreſſo. Volendo, che in riguardo alli Porci, che foſſero trovati eſſer di detti Foraſtieri in queſto Territorio incorrino nella pena di baiocchi dieci per Porco ſenza danno, e con danno di ba-

iocchi venti ; ma tal pena proceda, se ne' detti Capitoli di questo quarto Libro non fosse stata imposta pena maggiore per le bestie grosse, quale, se vi fosse, si attendi. Dichiarando non comprendersi sotto nome di Forastiero gl'huomini delle Terre di S. Gemini, Rocca Antica, & altre nominate nel capitolo venticinque del Libro primo di questo Statuto.

Del numero de' Porci da tenersi per Famiglia. CAP. LXXIX.

VEruno di questa Terra ardisca tenere tanto sopra, quanto sotto li confini più di due Porci senza l'allevime per ciaschedun Focolare, e tenendone più di detto numero incorri nella pena di giulij cinque per porco. Volendo, che sotto li confini si debbano tener legati, ritenendoli nelli Terreni d'altri, sotto la pena in caso di contrauentione di un giulio per porco non ligato e ciascheduna volta, benche non facesse danno. E per le strade fuori debbano havere una fune al collo. In oltre se si trovaranno porci nelle possessioni, o terreni d'altri ancorche non facessero danno, incorrino nella pena di un giulio per porco.

Di più quello, il quale lasciarà andare alcuno di detti porci, o siano scrofe sciolte per questa terra in qualunque tempo incorra nella pena di giulij cinque per ciascheduno di detti porci, e qualunque volta; Il che però non habbia luogo, quando si conducessero per serrarli dentro la strada, o macellarli per uso della Mercantia.

Dichiaratione delle Bestie grosse. CAP. LXXX.

SOtto nome di bestie grosse s'intendino incluse l'infrascritte, bovi, vacche, buffale, cavalli, somari, muli, porci, e capre, eccettuato l'allevime di ogni genere di dette bestie, e per dett'allevime vi sia sempre la metà delle pene disposte in questo quarto Libro, com'anco si è detto al Capitolo sessant'uno.

Bestie, che si mettessero in fuga. CAP. LXXXI.

SE alcuna bestia si mettesse à fuggire, o per paura, ò per capriccio, o havesse la mosca, e non facesse danno, non incorra in pena alcuna, se però il Padrone di essa vi andasse subito a ripigliarla, ma solo paghi l'emenda secondo il danno.

Della pena di chi Vendemia avanti il tempo. CAP. LXXXII.

BEnche ognuno sia della sua roba moderatore, & arbitre nulla dimeno per evitare li danni, si statuisce, che veruno ardisca vendemiare, e cogliere Vva à some, ceste, e bigonzi, e cose simili nelle sue possessioni avanti il giorno di S. Angelo di Settembre sotto pena d'un scudo per ciascheduna volta, quando non fosse prorogato dal Consiglio il tempo da principiarsi le Vendemie, & in caso di proroga abbia luogo la detta pena anche per il tempo prorogato.

Dell'Emenda del Danno. CAP. LXXXIII.

IN tutti, e singoli Capitoli di questo quarto Libro, ne' quali si sono stabilite le pene per i danni, sempre s'intendino colla riserva dell'emenda del danno, tanto se sarà dato manualmente, quanto con Bestie. Del qual danno se ne faccia subito dalli Stimatori della Communità la stima, come s'è disposto anco nel primo Libro al Capitolo xjx. mà nelli casi, ne' quali non si potesse detto danno stimare, tanto sia l'emenda, quanto sia la pena.

Che dove non è il danno, ivi non sia pena. CAP. LXXXIV.

DOve non è il danno, ivi non sia pena alcuna, se non quando si punisce l'ingresso, come in alcuni de sudetti Capitoli si è punito, nel qual caso si proceda alla pena per l'ingresso.

Della presuntione del danno. CAP. LXXXV.

PEr rimediare alle frequenti controversie, che per il passato sono insorte intorno alle prove de' danni dati. Si statuisce, & ordina, che se si sarà provato star alcuna Bestia nelle possessioni, ò Terreni d'altri, benche non fosse veduta dal Testimonio far danno, e che poi effettivamente vi si trovasse il danno, si presumi in tal caso esser detto danno stato fatto da dette Bestie, ogni qual volta però si conoscesse esser stato fatto detto danno di fresco, da dichiararsi, come s'intenda di fresco dalli stimatori publici per mezzo del lor giuramento, & in tal caso di discordia, s'elegga il terzo, & a due concordi si stia; Et il Patron di detta bestia paghi l'emenda, e la pena, se non provarà in contrario. Quale habbia ancora luogo, se si trovassero bestie, che fossero legate fuori di dette Possessioni, ò Terreni, in modo però, che in essi potessero arrivare, ò entrare, e che vi si trovasse il danno di fresco, come sopra, non provandosi, come s'è detto, in contrario dal Padrone di dette bestie.

Sia lecito alli Patroni de' Terreni dannificati ritenere gl'animali dannificanti, per condurli alla Depositaria di questo luogo, con darne subito l'accusa avanti il Cancelliere prenominato Affittuario per il pagamento del suo danno, purche la retentione di dette bestie siegua nell'istesso Terreno dan-

dannificato, e seguendo fuori di detto Terreno, non s'attendi, qual retentione vaglia, ò serva in luogo di prova del danno, se dal Padrone di detti animali non si giustificarà in contrario.

Sia lecito ancora alli dannificati di farsi dare il pegno dalli dannificanti, ritrovati però nel luogo del danno, e detti pegni presentati, che saranno al Cancelliere Affittuario habbiano forza di prova del medemo danno, purche non si provi in contrario da esso preteso dannificante.

Della prescrittione de'danni, e delle pene. CAP. LXXXVI.

SE il dannificato non havrà fatto li richiami, ò accuse del danno patito dentro il termine di due mesi continui dal giorno del dato danno, e li medemi richiami, ò accuse, se non l'havrà proseguite dentro il termine d'altri trè mesi simili dal giorno dell'accusa fatta, ò richiamo, bastando, che sia venuto all'essecutione della refattione del danno, benche non fosse consumata detta esecutione, non sia più inteso.

Il Cancelliero Affittuario habbia tempo trè mesi correnti, doppo, che havrà terminato il suo offitio ad esiger le pene di detti danni nel modo, e forma, che l'eseguiva per avanti.

Li Guardiani poi habbiano tempo un mese, doppo finito l'esercitio del danno dato a riscuoter le pene nel modo, e forma parimente, che l'eseguivano durante detto esercitio; quali termini respettivamente passati, non siano detto Cancelliere, e Guardiano più inteси per l'esattione di dette pene. Dichiarando, che possa bastare alli medemi ancora d'aver fatto fare l'esecutione delle pene dentro detti termini assegnati, come sopra.

Dell'Interpretatione de'sudetti Capitoli del Danno dato. CAP. LXXXVII.

IN tutti, e singoli sopradetti Capitoli, nelli quali non fosse stata imposta certa pena possa procedersi di simile a simile, e se alcun dubio sopra l'intelligenza, ò vero similitudine de' medesimi nascesse, si stia all'interpretatione de'Priori, a quali sia lecito deputare un Dottore nelle Cause de Danni dati per loro Assessore, tanto per dichiarare li dubbii, che nascessero sopra l'intelligenza di questi Capitoli, quanto per decidere le differenze, che insorgessero tra l'Accusatore, Accusato, & Affittuario, qual Assessore in tal caso dovrà deputarsi in scriptis, e per gl'Atti del Secretario Communitativo, e dovrà il medemo Assessore assistere alli sudetti Priori, quando fanno l'audienza nel Palazzo Priorale, e li consulterà, come stimarà di ragione, e dove non vi fosse la similitudine s'arbitri la pena da detti Priori.

Che un Capitolo non tolghi l'altro. CAP. LXXXVIII.

UN Capitolo di questo Quarto Libro non possi, nè vaglia oscurare, nè meno togliere l'altro, ma se fossero due Capitoli, che parlassero d'un istessa materia, il Cancelliere, e Guardiani prenominati debbino servirsi di quello, che è più maggiore di pena a dichiaratione, occorrendo, delli detti Priori, purche i Danni dati non remanghino impuniti, ò quelli, che li commettino, paghino la meritata pena, & i Dannificati conseguischino la refattione del danno.

Della Reiterazione delle pene. CAP. LXXXIX.

SI statuisce, & ordina, che le pene non si debbano esigere dall'Affittuario del danno dato, nè meno dalli Guardiani, e Communità reiteratamente per la contravenzione, e si esiga una sola pena, e così s'intenda quanto si è disposto nell'antecedenti Capitoli, dove si dice, che la pena s'incorra per ciascheduna volta.

Tassa del Sig. Commissario nelle Cause Criminali.

NElle Cause capitali permesseli, o commesseli dalla S. Consulta, dove venisse imposta la pena della morte naturale assolvendosi il reo, habbia il Sig. Commissario per le sue sportule scudi quattro moneta Romana per un solo Inquisito, ma essendo due habbia scudi tre per ciascheduno, & in maggior numero conseguisca scudi due per Inquisito.

Nelle Cause Afflittive habbia uno scudo, e mezzo per un solo Inquisito, & essendo più Inquisiti possa havere uno scudo da ciascheduno.

Nelle pecuniarie prenda giulij sette, e mezzo da un solo Inquisito, e da più inquisiti habbia giulii cinque da ognuno di loro.

Dichiarando, che assolvendosi un Inquisito per più delitti resultanti da un'istesso processo, habbia le Sportule per un solo delitto.

Inventario giulii cinque, quando però vi fosse presente detto Sig. Commissario.

Essame de' Testimonii à aisesa con interrogatorii baiocchi due per Testimonii, assistendovi però detto Sig. Commissario.

Cassatione di Multa giulii due.

Nelle Cause Civili.

Sotto la somma d'un scudo a basso si escludino le Sportule.
Sopra la somma d'un scudo si devino nella quantità, come appresso, ogni volta però nelle dette Cause vi fosse la contraditione, o l'oppositione: Da uno scudo in sù fino à cinque, baiocchi cinque, da scudi cinque fino à venticinque baiocchi venti, da venticinque scudi fino a cinquanta, baiocchi quaranta: da cinquanta scudi fino à qualunque somma, o valore baiocchi uno per scudo, purche dette sportule non eccedino giulii quindeci.

Per Decreto di tutela, e cura baiocchi dieci.
Decreto di elettione de' Periti baiocchi cinque.
Mandato de immittendo, o de associando, da scudi cento a basso baiocchi venti, e da quelli in sù fin a qualsivoglia somma baiocchi trenta.
Revocatione di Decreto, ò mandato de immittendo, o de associando, da scudi cento in giù baiocchi dieci, in somma maggiore baiocchi quindici.
Sospetto di fuga baiocchi sette, e mezzo.
Sottoscrittione di qualunque mandato baiocchi quattro.
Sottoscrittione di Precetto, o sequestro baiocchi due, e mezzo.
Accesso dentro la Terra giulii sette, e mezzo, fuori della medesima un scudo.
Interpositione di Decreti negl'Istromenti delle Donne, e minori in Palazzo un giulio, fuori due giulii.

Tassa del Cancelliere nelle Cause Criminali.

PEr Inuentario dentro la Terra baiocchi venticinque, fuori della medesima baiocchi cinquanta.
Per copia di Processo in forma d'originale baiocchi quattro per Carta, dichiarando, che la facciata della Carta debba contenere versi venti, e dittioni cinque per verso, e questo s'intenda fino al numero di tre inquisiti, & essendo più inquisiti, non possa pretendere più della detta somma da spartirsene fra di loro pro rata, e publiche baiocchi sei per Carta per ciascheduno, e venendo il caso, che uno di più delinquenti della medesima causa, o cause volesse costituirsi, o fosse catturato, e che si volesse difendere, e pigliar la copia, il Cancelliere non possa astringerlo, se non per la rata sua di baiocchi quattro per Carta, come sopra.
Per sportule nelle Cause afflittine possa hauere il terzo di quello piglia il Giudice, & il simile nelle cause capitali, e pecuniarie, e questo s'intenda fin al numero di tre inquisiti, come s'è detto di sopra, senza altra pretentione di cassatura di processo: o di scrittura.
Per essame di Testimoni a difesa computatosi gl'articoli, & interrogatorii baiocchi dieci per ciascheduno.
Nelle cause capitali baiocchi quindici per Testimonio.
Nelle cause pecuniarie baiocchi cinque per ciascheduno, & il medesimo si paghi nella repetitione de Testimonii.
Per ciascheduno Atto in cause Criminali per ciascheduno, baiocchi due.
Per esibita di qualsivoglia Scrittura baiocchi due.
Per Registratura di Supplica baiocchi trenta.
Per Multa baiocchi dieci.
Per sigurtà per ciascheduno baiocchi cinque.
Per rilasso baiocchi due.
Nelle Turbatiue, & altre, che ricerchi l'Accesso del Notaro dentro la Terra baiocchi venticinque, e fuori baiocchi cinquanta, e ciò s'intenda, mentre detti Accessi si fanno ad istanza delle Parti, e non del Fisco.

Nelle Cause Ciuili.

PEr qualsiuoglia istanza, interpellatione, petitione, protesta, risposta, replica, o atto un baiocco.
Cittatione, o intimatione da scriuersi nell'Attuario, baiocchi uno.
Giuramento di calunnia, suppletorio, o decisiuo un baiocco.
Produtione d'articoli, positioni, o di qualunque scrittura, compresoci l'istanza baiocco uno.
Essame de' Testimonii summariamente baiocchi quattro: con Interrogatorii baiocchi quindeci per Testimonio; & interuenendoci interpetri baiocchi dieci per sessione solamente.
Relatione di Peritì da scriuersi nell'Attuario baiocchi quattro.
Termine à pagare baiocchi due.
Deposito, a cedola di deposito di qualunque somma baiocchi due.
Consegnatione di detto deposito baiocchi quattro in tutto.
Rogito di publicatione di sentenza da scudi cinque fino a venticinque baiocchi sette, e mezzo. Da venticinque fino a cinquanta scudi, baiocchi quindici, & in somma maggiore baiocchi trenta; il che s'intenda

nelle

nelle cause ordinarie, & essecutive.

Mandato di mettere in possesso, o d'associare, da scudi cento in giù baiocchi sette, e mezzo, & in maggior quantità baiocchi quindici.

Mandato essecutivo, o di qualunque altra specie baiocchi due.

Interpositione d'appello baiocchi due.

Precetto, o sequestro baiocchi due, e mezzo.

Reproduzione de' medesimi un baiocco.

Estratto degl' Atti baiocchi due per ogni carta, e la facciata dourà essere di vent idue versi, & ogni verso habbia sillabe ventidue.

Dupplicato di detto Estratto la metà.

Restitutione di scrittura prodotta, fattane la copia collationata baiocchi dieci, & in caso di eccessiuità si dichiari la mercede dal Sig. Commissario.

Copia semplice di sentenza, o di decreto con l'insertione della copia d'appellatione, se vi fosse, baiocchi dieci.

Copia publica di sentenza, e di decreto diffinitiuo per qualsiuoglia somma, baiocchi venti, con l'insertione di detta appellatione, come sopra.

Copia semplice di qualunque istanza, petitione, risposta, protesta, o atto, baiocchi cinque. E copia publica baiocchi dieci.

Tassa, o lista di spese baiocchi cinque.

Relatione dell'Essecutioni da scriuersi nell'Attuario, se l'essecutione sarà stata fatta personale, o sopra mobili, o semouenti baiocchi due, se poi sopra stabili baiocchi cinque.

Disdetta baiocchi due. Reprodutione della medesima baiocchi quattro.

Rogito di Possessi dentro la Terra baiocchi uenticinque, benche il possesso si douesse prendere sopra più stabili: fuori della Terra baiocchi cinquanta per il possesso d'un solo stabile, ma prendendosi sopra più stabili, si paghi un giulio per stabile, o Terreno, oltre li sudetti giulii cinque.

Rogito d'accettatione di tutela, e cura, d'aditione d'eredità, o d'eredità giacente, di compromesso, e simile da farsi nell'atti, un giulio da ciaschedun Contraente.

Rogito di sigurtà, o mandati di procura baiocchi cinque da ciascheduno.

Accesso dentro la Terra baiocchi venticinque, fuori baiocchi cinquanta.

Inuentario dentro la Terra baiocchi venticinque, fuori baiocchi cinquanta.

Fede publica di Testimonij baiocchi dieci per testimonio.

Copia semplice, la metà per Testimonio.

Fede di relatione di citatione camerale baiocchi sette, e mezzo.

Fede di relatione di citatione auanti Monsig. Gouernatore di Sabina baiocchi tre.

Dichiarando, che nelle speditioni, quando sono più Persone consorti si paghi per una persona solamente. Il che s'intendi ancora per il Sig. Commissario.

Tassa del Barigello in Criminale.

PEr cattura di qualsiuoglia capiatur dentro la Terra baiocchi trenta, e fuori baiocchi sessanta.

Per consegna baiocchi dieci.

Per Prigionia baiocchi cinque il giorno, in secreta; per cause capitali, & afflittive; e nelle cause pecuniarie non si paghi cosa alcuna, e che li Testimonii non paghino parimente cosa alcuna.

Per esecutione nella multa baiocchi venti, de' quali ne debba dare baiocchi cinque al Balio, e ciò s'intenda tanto dentro: come fuori.

Nelle Cause Ciuili.

PEr essecutioni dentro la Terra sino a due scudi quatrini sei, e fuori della Terra il doppio.

Da due scudi in sù sino a cinque per l'esecutione reale, e personale dentro la Terra un Carlino, e fuori il doppio; Da cinque sino à dieci tanto dentro, come fuori due giulii: da dieci sino a venti, baiocchi venticinque: da venti scudi sino a quaranta giulii cinque; da quaranta sino a sessanta, giulii sette, e mezzo; da settanta sino a cento, giulii dieci; da cento sino a cinquecento, habbia giulii quindeci; da cinquecento sino a mille giulii venti; da mille sino a qualsiuoglia somma habbia scudi tre tanto dentro, quanto fuori in tutti li sudetti casi.

Per mandati di metter in possesso in beni stabili per qualsiuoglia somma giulii tre tanto dentro, quanto fuori della Terra.

Per mandato di sospetto di fuga per qualsiuoglia somma dentro la Terra un giulio, e fuori il doppio.

Per essecutione di mandati relassati da Monsig. A. C. s' osserui la Riforma, e Tassa della S. mem. di Papa Paolo Quinto.

Che l'Esecutori non possino pigliar più d'un esecutione, e questa pigliarla, quando hauranno fatta l'esecutione personalmente, o realmente pro rata dell'esecutione fatta, e douranno tornarui sino all'intiera esecutione sotto pena ad arbitrio de' Signori Superiori.

Che l'Esecutori douranno portare li pegni, o altra cosa presa in esecutione in mano del Depositario, e questo paghi l'Essecutore, conforme la presente Tassa, & il simile s'osserui per i mandati rilassati da detto Monsignor A. C. sotto pena ad arbitrio, come sopra.

Che per qualsiuoglia somma di straordinarii, danni dati, crediti della Communità habbino per la personal esecutione baiocchi cinque, e per la reale mezzo groso tanto fuori, quanto dentro la Terra, e basti la lista segnata dal Sig. Commissario.

Volendo, che per l'esecutione di qualunque sorte anco Criminali, e per li mandati da metter in possesso devino detti Esecutori dare al Balio, conforme il solito una poca recognitione, quale, se tra di loro non si concordasse, la dichiari il Sig. Commissario, ma per detti straordinarii, danni dati, e crediti della Communità, come sopra, diano a detto Balio due quattrini dentro la Terra, e fuori quattrini quattro per esecutione de' sudetti straordinarii.

Tassa del Balio.

PEr ciascheduna citatione dentro la Terra, tanto in voce, che in scriptis un quattrino, se fuori un baiocco sino ad un miglio, & in maggior lontananza due baiocchi.

Per qualsiuoglia intimatione dentro la Terra, tanto in voce, quanto in scriptis quattrini due, fuori della medesima baiocco uno sino ad un miglio, e da indi in sù baiocchi due, come sopra.

Bandimenti di Subaste quattrini sei per subasta.

Bandimenti, o notificationi ad istanza de' particolari un baiocco.

Citatione Camerale baiocchi cinque.

Citatione auanti Monsig. Gou. di Sabina baiocchi due, e mezzo, tanto fuori, quanto dentro la Terra, come pure la sudetta Camerale.

Precetto, sequestro, o disdetta, un baiocco dentro la Tecra, e fuori, il doppio.

NOi Capitano Filippo Antonio Odducci, Giuseppe Giorgi, Archileo Ferracci, e Bernardino Giorgi Priori. E detto Capitano, Giuseppe Angeletti, Giuseppe Angelo Lederucci, Francesco Andrea Serangeli, Ostilio Grimani, Girolamo Colantonio, e Paol'Antonio Contessa deputati dal publico Consiglio di questa Terra di Stroncone con le facoltà del medesimo, habbiamo assistito alla conferenza seguita avanti l'Eccellentissimo Sig. Dottore Gio. Carlo Viterbi Luogotenente di Monsignor Illustrissimo, e Reverendissimo Butii Couernatore Generale di Sabina d'ordine della S. Consulta sopra le materie si contengono nel nuouo Statuto compilato dall'Eccell. Sig. Dott. Girolamo Frediani da Lucca nostro presente Commissario, in vigore dell'elettione dal medesimo Consiglio fatta d'esso Sig. Commissario alla formatione di detto Statuto, celebratasi detta conferenza nella Sala del Palazzo Priorale, & alla presenza del Popolo concorsovi, & essaminate le soprascritte materie, e quelle attentamente considerate in più sessioni, diciamo le medesime esser utili, e necessarie tanto al buon regolamento dell'interessi priuati, quanto dell'interessi publici; però come tali l'approviamo, & accettiamo a nome di tutto il Popolo, riservata però l'approvatione della detta S. Consulta. Et in fede di tal verità ci siamo qui sottoscritti, e respettivamente fatto il nostro segno. Nella Sala del sudetto Palazzo Priorale questo giorno 7. Marzo 1701.

Ita est Ego Io. Carolus Viterbius Locumtenens

Io Filippo Antonio Odducci Capitano Priore, e deputato mano propria affermo come sopra, a nome anco del sudetto Giuseppe Giorgi Compriore, qual per non saper scrivere ha dato commissione a me di sottoscrivermi come sopra, e da lui fattovi il segno della Croce.

Croce ✠ del sudetto Giorgi.

Archileo Ferracci Priore mano propria.

Bernardino Giorgi Priore m. p.

Giuseppe Angeletti Deputato m. p.

Giuseppe Angelo Ledderucci Deputato m. p.

Francesco Andrea Serangeli Deputato m. p.

Ostilio Grimani Deputato m. p.

Girolamo Colantonio Deputo m. p.

Paolo Antonio Contessa Deputato m. p.

Ita ut Franciscus Mettina Notarius, & Secretarius Communitatis huius Terræ Stronconij.

Lettera della S. Consulta a Monsignor Governatore di Sabina.

Foris :: All'Illustre, e Molto Rev. Sig. come fratello il Governatore di Sabina :: Colle Vecchio :: Intus :: *Illustre, e Molto Reu. Sig. come fratello. La S. Consulta doppo sentita l'informatione di V.S. stima, che compito, che sia dal Commissario di Stroncone lo Statuto di quel luogo, ella faccia, che dal Consiglio si deputi un numero di persone più idonee fra Consiglieri per conferire con i medemi quanto dispone nell'istesso Statuto, per poi trasmetterlo quà; Così potrà esseguire, e Dio la prosperi. Roma 27. Novembre 1700. :: Di V. S. come fratello. F. Cardinal Cenci F. Patriarca di Gierusalemme :: Colle Vecchio Governatore di Sabina.*

Lettera di Monsig. Governator di Sabina al Commissario di Stroncone.

Foris :: Illustre, e Molto Eccellente Sig. come fratello il Commissario di Stroncone :: Intus :: *Illustre, e Molto Eccellente Sig. come fratello :: La S. Consulta sentita la mia informatione sopra il ricorso, che fù fatto alla medesima, perche si leggesse in Consiglio lo Statuto da V. S. compilato prima fosse trasmesso in Roma è stata di senso, che da cotesto publico Consiglio si deputi numero di Persone più idonee fra' Consiglieri per conferire con li medesimi quanto si depone nell'istesso Statuto, per poi inviarlo a detto Sacro Tribunale, Onde dourà V.S. in esecutione di questa risolutione far coadunare detto Consiglio, perche dall'istesso si devenga all'accennata deputatione, quale potrà farsi di sei persone più atte per tal funtione, e d'ogni conditione, e come stimarà l'istesso Consiglio. Il che seguito me ne darà subito auuiso, per poi risoluere quello farà opportuno, per più commodamente fare detta conferenza. Così faccia che segua, e Dio la prosperi. Colle Vecchio 29. Nouembre 1700. Di V. S. come fratello Pietro Santi Butii Gouernatore Generale :: Stroncone Commissario.*

Resolutione del publico Consiglio di questa Terra di Stroncone.

Die quinta Decembris 1700.

Coram Excellentissimo D. Commissario, & DD. Prioribus emanatis priùs solitis bandimentis, & pulsata Campana per Ioannem Marcuccium publicum Baiulum, ut retulit &c. Congregatum fuit Generale Consilium dictæ Terræ, in quo inter cæteras propositiones, fuit per dictos DD. Priores facta infrascripta tenoris, ut infra.

Primo si propone alle Signorie Vostre, come hauendo la S. Consulta ordinato, che prima di mandarsi alla medesima il nuouo Statuto di questa Terra già compilato da questo Sig. Commissario ad istanza di questa Communità, & in esecutione de' commandamenti della medema S. Consulta, si deputino persone più idonee tra Consiglieri per conferire con le medesime quanto è stato da detto Sig. Commissario disposto, e come apparisce dalla Lettera scritta da Monsig. Illustriss. Cou. di Sabina à detto Sig. Commissario in data delli 29. Novembre prossimo passato; Onde si fa istanza, che si venga a detta deputatione di più persone, che si stimaranno da questo Consiglio più atte a tal fontione, e d'ogni conditione nel modo, che meglio si stimarà da detto Consiglio, acciochè una volta possa questa Terra havere lo Statuto sommamente desiderato.

Super qua D. Capitaneus Philippus Antonius Odduccius consulendo dixit: *Esser di parere, che si deputino da sei, o sette Persone delle qualità, o conditione come nella proposta a far detta conferenza, alla quale vi debbano ancora interuenire li Signori Priori, e poi dal Consiglio, e nominate, che saranno, si mandino a partito per l'approuatione tutte assieme, & in caso fossero escluse si mandino a partito separatamente una doppo l'altra, con dare alle medesime le facoltà di questo Consiglio, e se a detta conferenza non vi interuerranno tutti li Deputati, si faccia con quel numero di loro, che vi saranno presenti, & il parere di più si debba attendere.*

Et successivè DD. Priores nominaverunt infrascriptos homines, nempè.

Angelus Squadranus Prior nominavit D. Capitaneum Philippum Antonium Odduccium præsentem.

Franciscus Salvatus alter Prior nominavit D. Iosephum Angelettum præsentem.

Carolus Florentinus tertius Prior nominavit D. Franciscum Andream Serangelum pariter præsentem.

Diocletianus Ferraccius quartus Prior nominavit D. Iosephum Angelum Lodderuccium.

Deinde DD. Consulentes nominaverunt cæteras personas prædictas, & incipiendo à DD. Capitaneo

Odduccio ipse nominavit prò una ex dictis personis Ostilium Grimanum presentem; D. Iosephi Angelettus alter ex dictis Consulentibus Hieronymum Colantonium præsentem; & D. Franciscus Andrea Serangelus nominavit D. Paulum Antonium Conteſſam præsentem.

Quibus nominationibus, ut supra factis dicti DD. Priores mandaverunt esponi ad partitum, ad formam Consultationis dicti D. Capitanei, & propositionis supradictarum.

Et datis pallulis more solito, hisq. recollectis fuerunt repertæ in Busolo Albo affirmativo pallulæ octuaginta una; In nigro verò negativo una tantum.

Franciscus Mattina Secretarius.

Die 18. Februarij 1707. pro aprobatione
C. Diupes Secr.

INDICE DE' CAPITOLI

LIBRO PRIMO.

PRoemio pag. 3
Ordini resolutioni, e decreti concernenti l'affare dello Statuto pag. 3
Del Giuramento del Sig. Commiss. cap. 1. p. 5
Dell'offitio del Sig. Commissario cap. 2. p. 5
Del Sindicato del Sig. Commissario cap. 3. p. 5
Del giuramento, & offitio de' Priori cap. 4. p. 5
Del modo di far il Bosolo de Priori, & altri Offitiali cap 5. p. 6.
Del Sindicato de' Priori cap. 6. p. 7
Delli Proventi, & entrata della Communità cap. 7. p. 7
Di rivedere i Termini de' confini del Territorio di Stroncone cap. 8. p. 7
Del modo di far il Consiglio cap. 9. p. 7
Della pena di quelli, che non intervenissero à i Consigli cap. 10. p. 8
Di quelli, nell'interesse de' quali si trattasse ne' Consegli cap. 11. p. 8
Dell' eletione del Secretario, e suo offitio, cap. 12. p. 8
Dell' eletione del Camerlengo, e suo offitio cap. 13. p. 9
Dell'offitio de' Revisori de' conti di detto Camerlengo cap. 14. p. 10
Del Cancelliere del Sig. Commiss. e suo offitio cap. 15. p. 11
Del Balio del Cómune, e suo offitio cap. 16. p. 11
Delli Sindici della Communità, e suo offitio cap. 17. p. 11
Delli Mastri di strade, & accommodamento delle medesime cap. 18. p. 11
Delli Stimatori della Communità, e loro offitio cap. 19. p. 12
Della pena di chi ricusa gl' offitj publici cap. 20 p. 12
Del Monte Frumétario della Comm. cap. 21. p. 12
Dell eletione del Medico Fisico, e del Chirurgo cap. 22. p. 13
Del Maestro di Scuola, e sua eletione cap. 23. p. 14
Del modo di far i Terrazzani cap. 24. p. 14
Che gl Uomini di S. Gemini, Cottanello, Rocch Antica, e Lugnano siano trattati Fraternalmente cap. 25. p. 14
Delli Pacieri cap. 26. p. 14

LIBRO SECONDO.

DEl modo, & ordine di procedere nelle Cause Civili cap. primo p. 15
Delle Citationi cap. 2. p. 15
Delle cause sommarie cap. 3. p 15
Delle cause ordinarie cap. 4. p. 16
Che il Vinto al Vincitore si condanni nelle spese cap. 5. p. 17
Del modo d allegar l'assenza d alcun citato, e termine da concedersi cap. 6. p. 17
Della contumacia dell' Attore, e del Reo cap. 7. p. 17
Delle spese contumaciali da rifarsi cap. 8. p. 17
Del Curatore da darsi all Eredità giacente cap. 9. p. 17
Del tempo à deliberare l'Aditione all' Eredità cap. 10. p. 18
Dell esecutione delle sentenze cap. 11. p. 18
Delle Subastationi, e del tempo à redimere la cosa esecuta cap. 12. p. 18
Del debito, del quale n' apparisce publico Is-

Strumento, o Polizza cap. 13. p. 18
Delle cose, nelle quali non può farsi esecutione cap. 14. p. 19
Del sospetto di fuga cap. 15. p. 19
Del giuramento, litis decisivo cap. 16. p. 19
Del termine da darsi à pagare cap. 17. p. 19
Del Caposoldo da pagarsi nelle cause civili cap. 18. p. 20
Della pena di chi dimandasse un credito, del quale fosse sodisfatto cap. 19. p. 20
Come si debba render raggione al Forastiere cap. 20. p. 20
Delle Ferie, o giorni feriali, nelle quali non si renda ragione in questa Terra di Stroncone cap. 21. p. 20
Delle cause da comprometrersi, e delli compromessi cap. 22. p. 21
Della Raggione del Congruo cap. 23. p. 21
Della prescritione del Credito cap. 24. p. 22
Della Prescritione del Salario, e Mercede cap. 25. p. 22
Dell'Appellationi cap. 26. p. 22
Delle successioni ab intestato cap. 27. p. 22
Che la Donna dotata, o da dotarsi non succeda cap. 28. p. 22
Della dote da restituirsi sciolto il matrimonio cap. 29. p. 23
Della dote, che ritorna al Dotante cap. 30. p. 23.
Donna possa disporre della sua dote c. 31. p. 23.
Delli Mobili da darsi alle donne, oltre la loro dote cap. 32. p. 23
Dell'interusurij, o frutti dotali cap. 33. p. 23.
Delli contratti delle Donne, e de' minori cap. 34. p. 23
Delli contratti delli Figli di famiglia cap. 35. p. 23
Delli Tutori, e curatori cap. 36. p. 24.
Che quello, che muore superstiti uno, o più figli, non possa disporre à fauor della moglie cap. 37. p. 24.
Di chi vuol edificare nel muro del Vicino cap 38. p. 24

LIBRO TERZO.

DElli Lavoratori delle Possessioni cap. 1. p. 25
Che li Padroni siano preferiti nella compra delli frutti spettanti à Lavoratori in caso di vendita cap. 2. p. 25
Che li Lavoratori prima di vendemmiare, e di mietere, debbano ricercare i loro Padroni cap. 3. p. 25
Del tempo, che deve durare il Lavoreccio cap. 4. p. 25
Che li Lavoratori, affittuarij, & altri non possino sublocare la cosa condotta senza licenza de' veri Padroni cap. 5. p. 25
Del passo sopra i Terreni degl'altri cap. 6. p. 25
Che le strade deuastate incapaci al Reatramẽto si paghino sopra Terreni cap. 7. p. 26
Della pena di chi serra, o impedisce qualche strada publica cap. 8. p. 26
Che nessuno possi tramãdare le proprie acque nelle strade publiche cap. 9. p. 26
Differenze delli terreni, o confini cap. 10. p. 26
Come si possa piantare uicino alli termini cap. 11. p. 26
Degl'Alberi, e fratte, che impediscono l'Are cap. 12. p. 26
Degl'Alberi, che pendono sopra le possessioni, o case degl'altri cap. 13. p. 26
Degl'Alberi infruttiferi da non tenersi tra gli Vicini cap. 14. p. 27.
Differenze di Limiti cap. 15. p. 27.
Fosse da non farsi in pregiuditio del Vicino cap. 16. p. 27
Delli Molini, che si uolessero nuouamente fabricar nel Territorio cap. 17. p. 27
Che nessuno butti sozure, o immondezze, ne' Casalini, ò Orti d'altri cap. 18. p. 27
Che non si metta Boccie, o uasi dentro il Rozzo della Communità cap. 19. p. 27
Che ueruno leui, o alzi Pietre d'alcuna Fõtana della Commun.e delle Murag. Castell. c. 20. p. 28
A chi gettasse in strada carne morti c. 21. p. 28
Pena di chi ammazzasse bestie d'altri c. 22. p. 28
Pena di chi leua o pone termini cap. 23. p. 28
Del Macellaro cap. 24. p. 28
Del Pizzicarolo cap. 25. p. 28
Del Depositario de' Pegni, e mercedi c. 26. p. 28
Che il Depositario debba bollare li pesi c. 27. p. 29.
Della Gabella del Mesale cap 28. p. 29
Della Gabella del Passo cap. 29. p. 29
Dell'Appalto della colta dell'oua cap. 30. p. 30.
Portinaro, e porta Lettere cap. 31. p. 30

LIBRO QVARTO.

DElla uendita del danno cap. 1. p. 31
Dell'affittuario del danno dato cap. 2. p. 31
Guardiani di Campagna, e Montagna c. 3. p. 31
Guardie, che si danno a' Guardiani cap. 4. p. 32
Il Sig. Comiss. abbia il terzo delle pene c. 5. p. 33
Modo di procedere nelle cause del dãno c. 6. p. 33
Li Priori siano giudici nelle cause cap. 7. p. 33
Dei Testimonij cap. 8. p. 34
Chi si scusi per causa del Luogo cap. 9. p. 34
Possa esser scusato per la Licenza cap. 10. p. 34
Scusa per cagione dell'Età cap. 11. p. 34
Possa andar à caccia su li terreni altrui c. 12. p. 34
Della duplicatione delle pene cap. 13. p. 34
Niuno rompi le bandite della Cõmun. c. 14. p. 35
Pena di chi darà danno nella Bandita c. 15. p. 35
Del danno nella Bandita di Macchia c. 16. p. 35.

Danno d'altre Bandite, o Selue cap. 17. p. 35
Nõ possa uccellare di notte nelle Bãdite c. 18. p. 36
Delle Bestie sopra, e sotto li Confini cap. 19. p. 36
Pena di chi laua panni nelle Fontane c. 20. p. 36
Pena di chi tende nelli Tesi cap. 21. p. 36
A chi metterà bestie nella Porta cap. 22. p. 37
Chi darà dãno nelle selue del Capatoro c. 23. p. 37
Chi darà danno nelle selue de' Partic. c. 24. p. 37
A chi darà danno al grano, e Biade cap. 25. p. 37
Danno personale all'Vua cap. 26. p. 37
Danno personale all'Oliue cap. 27. p. 37
Danno personale à Castagne cap. 28. p. 38
Danno personale a Carcioffi cap. 29. p. 38.
Danno personale a frutti cap. 30. p. 38
Danno personole a Legumi cap. 31. p. 38
Danno personale a Cannetti cap. 32. p. 38
Danno a far fronde di fichi cap. 33. p. 38
Danno in far fronde d'Olmo cap. 34. p. 38
Danno personale nel sparar Campi cap. 35. p. 38
In coglier Finocchio cap. 36. p. 39
In coglier Vitabie cap. 37. p. 39
In coglier Gramigna cap. 38. p. 39
In coglier Iande cap. 39. p. 39
Danno alle Quercie, & Ellera cap. 40. p. 39
Danno personale ad Orti cap. 41. p. 39
Danno personale a prati di Fieno cap. 42. p. 39
Danno personale in cauar Insiti cap. 43. p. 39
Danno in cauar cacchi di Piantoni cap. 44. p. 39
In cauar piante d'Olmi, & altre cap. 45. p. 39
In cauare, o rompere Arroni cap. 46. p. 39
In cauar Forcine dall'apparime cap. 47. p. 39
Danno personale in portar uia paglia c. 48. p. 39
In toglier la Cama cap. 49. p. 40
In toglier Sarmenti, o Fraschе cap. 50. p. 40
In tagliar maglioli di Fico cap. 51. p. 40
In tagliar Alberi Fruttiferi cap. 52. p. 40
In tagliar Alberi non fruttiferi cap. 53. p. 40
In tagliar Alberi da ammeriare cap. 54. p. 40
In tagliar Vinchi di Salce cap. 55. p. 40
A chi darà danno alli Sciami d'Api cap. 56. p. 40
A chi fa sentieri nelli terreni d'altri c. 57. p. 40
A chi attrauersa grani altrui cap. 58. p. 41
A chi attrauersarà prati d'altri cap. 59. p. 41
A chi darà danno all'Erba segnata cap. 60. p. 41
Bestie, che daranno danno a i grani cap. 61. p. 41
Bestie, che daranno danno alle Viti cap. 62. p. 42
Bestie, che daranno danno à piante di fichi, o altro postume da frutto cap. 63. p. 42
Delle Bestie, che daranno danno à piantoni d'Oliue cap. 64. p. 42
Delle Bestie, che daranno a Frutti c. 65. p. 42
Bestie, che daranno danno a Grade di Fichi cap. 66. p. 42
Bestie, che daranno danno a Castagne c. 67. p. 42
Bestie, che daranno danno a Legumi c. 68. p. 43
Se daranno danno à canneti cap. 69. p. 38
Se daranno danno a Prati di Fieno c. 70. p. 43
Se daranno danno ad Insiti cap. 71. p. 43
Se daranno danno a Giande cap. 72. p. 43
Se daranno danno ad Orti cap. 73. p. 43
Se daranno danno à pagliari cap. 74. p. 43
Se daranno danno alli Tesi cap. 75. p. 43
Delle Bestie del Macellaro cap. 76. p. 43
Delle Bestie degl'Affidati cap. 77. p. 43
Della pena de Forastieri, che dassero danno con Bestie, o senza cap. 78. p. 43
Numero de' Porci da tenersi per famiglia cap. 79. p. 44
Dichiarazione delle Bestie grosse cap. 80. p. 44
Bestie, che si mettessero in fuga cap. 81. p. 44
Chi vendemmia auanti il tempo cap. 82. p. 44
Dell'emenda del danno cap. 83. p. 44
Che doue non è il danno, iui non sia pena cap. 84 p. 44
Della presuntione del danno cap. 85. p. 44
Della prescritione de' danni, e pene c. 87. p. 45
Dell'Interpretatione de' sudetti Capitoli cap. 87. p. 45
Che un capitolo non tolghi l'altro cap. 88. p. 45
Della reiteratione delle pene cap. 89. p. 45
Tassa del Sig. Commissario p. 45
Tassa del Cancelliere p. 46
Tassa del Barigello p. 47
Tassa del Bando p. 48

Imprimatur, &c.

Prior Franciscus Scarlattinus Vicarius Generalis Interamnæ.

Imprimatur.

Fr. Fœlix Antonius de Argentis Min. Conu. Sac. Theol. Mag. & Vic. S. Officii Interamnæ.

I Termini, che dividono la Montagna di Stroncone
dalla Campagna sono descritti nel Libro de
Specchj esistente in Segr.ia Triennivale,
come appresso

Continuata Montagna sopra i confini della Campagna

Intendono tutta quella Terra Communitativa, che
rimane posta al di sopra della strada, che dalla
Coppa viene a Stroncone; Cala per il Vocabolo
dell'Orno à S. Liberatore; Passa per il Vocabolo
Ifaso, e và à S. Eugenia, và alla Fonte
dei Monaci; E quindi secondo, che varia
le Radici del Monte Rotondo, e confina
dei particolari Possessori sino ai Confini
della Mandria della Badia di S. Benedetto
detta del Capatorso